

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	37
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
FINANZE (VI)	»	72
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	102
AFFARI SOCIALI (XII)	»	108
AGRICOLTURA (XIII)	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	133
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	136
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	138

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

C. 687.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 687, adottata dalla XII Commissione Affari sociali come testo base nella seduta del 13 novembre 2019, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 7 commi, presenta

interventi volti al riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico e di quelle per la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1 prevede che i benefici previsti dal provvedimento e richiamati dalla precedente lettera *a*) siano concessi “in forma di detrazione fiscale *ovvero* di erogazione mensile di una somma in denaro”; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 340/2007 ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni;

alla successiva lettera *f*) potrebbe risultare opportuno specificare che la carta acquisti a cui si fa riferimento è quella prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008;

alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2 andrebbe richiamata la denominazione completa del premio previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 232/2016, vale a dire “premio alla nascita o all'adozione di minore”;

il principio di delega di cui alla successiva lettera *n*) potrebbe risultare

eccessivamente generico, non disponendo alcuna ulteriore specificazione su come attuare il previsto “progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro”;

le lettere *a)* ed *f)* del comma 1 dell’articolo 3 fanno ricorso a due termini stranieri (rispettivamente *baby parking* e *baby sitting*) che non appaiono divenuti di uso comune, in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 4, lettera *m)* della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001; si rileva che uno dei termini (*baby sitting*) è però già utilizzato nella normativa, si veda l’articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92/2012;

alla medesima lettera *f)* andrebbe richiamata la denominazione completa del voucher previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera *b)* della legge n. 92/2012, vale a dire “voucher per l’acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati”;

al comma 2 dell’articolo 4, poiché la delega consente l’adozione di più decreti legislativi, appare opportuno specificare che il termine per l’adozione di eventuali decreti legislativi correttivi decorrerà dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alla lettera *h)* del comma 1 dell’articolo 2 – che dispone l’eliminazione del cosiddetto “bonus bebé” – potrebbe risultare opportuno richiamare anche l’articolo 23-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 119/2018, che ha esteso il *bonus* anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare;

alla successiva lettera *p)*, occorre fare riferimento, oltre che al reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, anche al reddito di cittadinanza istituito dal decreto-legge n. 4/2019;

alla lettera *f)* del comma 1 dell’articolo 3 potrebbe risultare opportuno fare riferimento anche al rifinanziamento del voucher istituito dall’articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92/2012, operato con l’articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 208/2015;

ritiene che, per il rispetto dei parametri stabiliti dall’articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

a modificare l’articolo 1, comma 2, lettera *e)*, in modo da non lasciare al Governo, in quanto legislatore delegato, la scelta tra l’attribuzione dei benefici in forma di detrazione fiscale o di erogazione di una somma in denaro;

ad aggiungere, all’articolo 4, comma 2, dopo le parole: “data di entrata in vigore” le seguenti: “di ciascuno”;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa ad aggiungere, all’articolo 2, comma 1, lettera *p)*, dopo le parole: “decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147” le seguenti: “e di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”; conseguentemente si provveda anche, alla medesima lettera, a sopprimere dopo le parole: “integrazione nell’applicazione delle” la seguente: “due”.

Il Comitato osserva inoltre quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 1, comma 2, lettera *f*); 2, comma 1, lettere *l*) ed *n*) e 3, comma 1, lettere *a*) e *f*);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare, nei termini esposti in premessa, l'articolo 2, comma 1, lettera *h*) e 3, comma 1, lettera *f*). »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

Audizioni di rappresentanti della Dirigenza penitenziaria sindacalizzata (D.P.S.) e del Sindacato Direttori Penitenziari (Si.Di.Pe.)	6
Audizione rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato	6
Audizione rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria	6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

Audizioni di rappresentanti della Dirigenza penitenziaria sindacalizzata (D.P.S.) e del Sindacato Direttori Penitenziari (Si.Di.Pe.).

L'audizione informale si è svolta dalle 8.45 alle 9.45.

Audizione rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

L'audizione informale si è svolta dalle 11.15 alle 13.20.

Audizione rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.20 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00321 Prisco: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine.
- 7-00371 Macina: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.
- 7-00373 Sisto: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo (*Discussione congiunta e rinvio*) 7

RISOLUZIONI

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 15.45.

7-00321 Prisco: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine.

7-00371 Macina: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

7-00373 Sisto: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.

(Discussione congiunta e rinvio)

Le Commissioni avviano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le risoluzioni 7-00371 Macina e 7-00373 Sisto saranno discusse congiuntamente alla risoluzione 7-00321 Prisco, già in discussione, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Anna MACINA (M5S), in considerazione del contenuto sostanzialmente analogo delle risoluzioni in titolo, ritiene vi siano le condizioni per la definizione di un testo unificato delle stesse, che costituirebbe un importante segnale, da parte di tutte le forze politiche, di sensibilità e impegno nei confronti dei Vigili del fuoco.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara che non vi è alcuna preclusione, da parte sua, circa la possibilità di giungere a un testo unificato delle risoluzioni in discussione, a condizione che nell'ordine delle sottoscrizioni al predetto testo unificato sia rispettato l'ordine cronologico di presentazione delle risoluzioni in discussione. Ritiene in

ogni caso necessario acquisire tempestivamente l'orientamento del Governo, affinché sia fornita quanto prima una risposta precisa al personale dei Vigili del fuoco coinvolto.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA evidenzia come il Governo sia disponibile a formulare le proprie valutazioni su tutte le risoluzioni in titolo, ad eccezione della risoluzione n. 7-00373 Sisto, la quale è stata presentata solo poche ore fa. Si riserva comunque di formulare le valutazioni di sua competenza anche su un eventuale testo unitario, la cui definizione ritiene non comporti difficoltà, in considerazione del fatto che gli atti di indirizzo in titolo non presentano differenze significative.

Elena MURELLI (LEGA), dopo aver premesso di condividere la rilevanza dell'argomento, annuncia la presentazione, da parte del gruppo Lega, di una risoluzione e auspica che le Commissioni riunite giungano alla formulazione di un testo unificato degli atti di indirizzo in discussione. Chiede, inoltre, se si ritenga di svolgere un breve ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati.

Emanuele PRISCO (FdI) ritiene che la discussione delle risoluzioni debba giungere a conclusione prima che entri nel vivo l'esame della legge di bilancio al Senato, con la votazione delle relative proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene siano ipotizzabili due distinte modalità di prosecuzione della discussione: da un lato, i gruppi potrebbero valutare, già in questa seduta, la possibilità di elaborare un testo

unificato delle risoluzioni, sul quale – dopo aver acquisito il parere del Governo – le Commissioni sarebbero chiamate a pronunciarsi immediatamente, al fine di lanciare da subito un segnale positivo nei confronti del personale dei vigili del fuoco interessato; dall'altro, si potrebbe valutare di rinviare alla prossima settimana la relativa deliberazione, concedendo ai gruppi e al Governo la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti sulle risoluzioni, al fine di assumere decisioni il più possibile condivise e ponderate.

Walter RIZZETTO (FdI), vista la convergenza di tutti i gruppi sul problema sotteso alle risoluzioni in discussione e sulle modalità di soluzione, dichiara di ritenere inutile che le Commissioni procedano ad audizioni informali sul tema. Propone, quindi, che il collega Prisco sottoponga, per le vie brevi, ai rappresentanti di gruppo delle Commissioni, una proposta di testo unificato delle risoluzioni, da votare entro la prossima settimana.

Paolo ZANGRILLO (FI), auspicando che si possa giungere all'elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione, ritiene preferibile rinviare la votazione delle stesse alla prossima settimana, come proposto dal deputato Rizzetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, al fine di consentire l'interlocuzione tra i gruppi per la definizione di un testo unificato delle risoluzioni condiviso tra tutti i gruppi, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta che sarà convocata nella prossima settimana.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Michele Giacomelli, rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa e di Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Vladimiro Zagrebelsky, già giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, di Agatino Cariola, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Catania e di Andrea Cannone, professore di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Bari « Aldo Moro »	9
---	---

RISOLUZIONI:

Sui lavori delle Commissioni	10
7-00247 Suriano ed altri: Su iniziative in merito alla questione delle sottrazioni internazionali di figli minori ad opera di un genitore (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00365 Paolini e 7-00370 Bartolozzi</i>)	10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Stra-

sburgo il 2 ottobre 2013, di Michele Giacomelli, rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa e di Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Vladimiro Zagrebelsky, già giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, di Agatino Cariola, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Catania e di Andrea Cannone, professore di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Bari « Aldo Moro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 13.05.

RISOLUZIONI

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori delle Commissioni.

Franco VAZIO, *presidente*, comunica ai colleghi che è stata sottoposta all'attenzione della presidenza una nota dell'onorevole Turri in ordine alla richiesta di audizione del Presidente della Corte costituzionale dinnanzi alle Commissioni riunite, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. In proposito rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite la valutazione della predetta nota

nonché di ulteriori eventuali osservazioni in merito alle modalità di prosecuzione dei lavori.

7-00247 Suriano ed altri: Su iniziative in merito alla questione delle sottrazioni internazionali di figli minori ad opera di un genitore.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00365 Paolini e 7-00370 Bartolozzi).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 5 novembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alle Commissioni riunite II e III le risoluzioni 7-00365 Paolini e 7-00370 Bartolozzi, le quali, vertendo sulla stessa tematica, qualora non vi siano obiezioni, si intendono abbinare.

Le Commissioni consentono.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente l'opportunità di consentire al rappresentante del Governo di valutare attentamente anche le risoluzioni testé abbinare. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	11
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)	22
ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione di emendamenti)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Lucia Azzolina.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo del circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale

scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, informa che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili: emendamento Lacarra 5.4, che prevede che ai ricercatori a tempo indeterminato si applica la tipologia con-

trattuale prevista dalla legge n. 240 del 2010 per i ricercatori di tipo *b*). Se ne dispone la riammissione in considerazione del fatto che l'articolo 5 riguarda anche la figura del ricercatore a tempo indeterminato nella misura in cui proroga di due anni il termine, stabilito dalla citata legge n. 240, entro il quale le università possono chiamare in ruolo i predetti ricercatori a tempo indeterminato come professori di seconda fascia. A seguito della riammissione dell'emendamento Lacarra 5.4, la Presidenza ritiene di rivedere anche la valutazione relativa all'articolo aggiuntivo Frassinetti 5.02, che pure interviene sulla materia dei ricercatori a tempo indeterminato, in quanto abroga l'articolo 24 della legge n. 240, ripristinando così, a regime, la figura del ricercatore a tempo indeterminato. Comunica che deve inoltre ritenersi riammesso l'articolo aggiuntivo 1.049 Testamento, che – in quanto volto a introdurre modifiche alle procedure di assegnazione delle supplenze – tratta di procedure di assunzione (a tempo determinato) di personale docente. A seguito della riammissione dell'articolo aggiuntivo 1.049 Testamento, deve ritenersi riammesso anche l'emendamento Bucalo 1.61, che pure incide sul meccanismo di conferimento delle supplenze. La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia sulle restanti proposte emendative.

Ricorda, infine, che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame inizierà dalle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Murelli 3.1, sugli identici emendamenti Aprea 3.3 e Mollicone 3.4, sugli emendamenti Murelli 3.2 e 3.5 e Colmellere 3.8. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Giannone 3.6 e Bucalo 3.7 e dell'articolo aggiuntivo Pella 3.01.

La sottosegretaria Lucia AZZOLINA esprime parere conforme alla relatrice.

Elena MURELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 3.1, volto a ripristinare i controlli biometrici sul personale amministrativo degli istituti scolastici, in quanto la cronaca dimostra che l'assenteismo è un fenomeno che riguarda anche tale tipologia di personale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Murelli 3.1.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Aprea 3.3, identico all'emendamento Mollicone 3.4, volto a escludere dai controlli biometrici il personale contrattualizzato delle scuole, delle università, delle accademie, dei conservatori AFAM, ritiene opportuna una riflessione sulla convenienza, anche economica, dell'installazione in tali istituti di simili apparecchiature.

Carmela BUCALO (FdI) rileva che l'installazione delle apparecchiature per la rilevazione biometrica delle presenze, soprattutto nelle sedi distaccate degli istituti scolastici e delle università, comporta una spesa non proporzionata alla finalità che si vuole perseguire.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Aprea 3.3 e Mollicone 3.4.

Virginio CAPARVI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Murelli 3.2, di cui è cofirmatario, non condivide il giudizio negativo sulla convenienza dei controlli biometrici sul personale amministrativo degli istituti scolastici, in quanto è importante contrastare i fenomeni di assenteismo, anche se riguardano una minima parte dei dipendenti.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), condividendo gli interventi dei colleghi Murelli e Caparvi, dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Murelli.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ricordato che il tema della rilevazione delle presenze era stato lungamente dibattuto qualche mese fa in Commissione cultura, si dichiara convinto della sua necessità, sia nella scuola sia in tutti gli uffici pubblici, quale misura di contrasto all'assenteismo. Non ritiene svilente attestare la propria presenza mediante la rivelazione delle impronte per chi svolge onestamente il proprio lavoro; anzi, questa misura va proprio a vantaggio di costoro, mentre chi si assenta in maniera fraudolenta lede l'immagine dell'intera struttura di appartenenza.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Murelli 3.2, ritiene che l'efficienza di un dipendente della pubblica amministrazione non si misuri sulla base della sua presenza in servizio, ma, piuttosto, sulla base del suo lavoro, della qualità dello stesso e dei risultati raggiunti. È giusto, quindi, punire i furbi, ma non è con i controlli biometrici delle presenze che si garantisce l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione.

Rossano SASSO (LEGA) rileva come il tema non sia tanto quello della rilevazione delle presenze, tenuto conto che al personale amministrativo è già richiesto di timbrare il cartellino: si tratta di rendere tale rilevazione più efficace e più seria proprio per stanare i cosiddetti « furbetti del cartellino ». Conclude prendendo atto che la maggioranza non intende effettuare una rilevazione scrupolosa della presenza dei dipendenti pubblici.

Carmela BUCALO (Fdi) ritiene necessario ribadire che il problema non è il controllo delle presenze, effettuato con serietà anche negli istituti scolastici, ma quello di non destinare a tali finalità ingenti risorse, che, al contrario, potrebbero essere più proficuamente spese per le numerose esigenze del settore della scuola.

Giorgia LATINI (LEGA) sottolinea che la rilevazione delle impronte costituisce un primo passo finalizzato a verificare la

presenza in servizio dei dipendenti pubblici. Il passo successivo dovrà essere quello di verificare lo svolgimento del lavoro e i risultati conseguiti.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), condividendo la necessità, rilevata dal collega Zangrillo, di misurare la *performance* dei dipendenti pubblici attraverso strumenti più sofisticati, ritiene tuttavia che il controllo della loro presenza in servizio costituisca un primo passo in tale direzione, nella consapevolezza che anche un solo dipendente scorretto squalifica l'intera categoria di lavoratori onesti.

Domenico FURGIUELE (LEGA), dopo aver ricordato che anche ai deputati vengono rilevate le impronte digitali, si dichiara consapevole che la maggior parte dei dipendenti pubblici sono ben intenzionati e che la rilevazione non è volta a misurare la produttività. Tuttavia, ritiene necessario che la presenza concreta dei dipendenti venga certificata in qualche modo, ai fini di un efficientamento della pubblica amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Murelli 3.2.

Elena MURELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 3.5, volto a ricondurre la disciplina del trasporto degli alunni, recata dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge, a un livello più generale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Murelli 3.5.

Angela COLMELLERE (LEGA), intervenendo sull'emendamento 3.8 a sua prima firma, sottolinea che lo stesso è finalizzato ad assicurare un servizio per tutti i ragazzi della scuola sia primaria sia secondaria attraverso una misura vantaggiosa per i comuni.

Elena MURELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Colmellere 3.8, ritiene necessario affrontare il tema del trasporto scolastico, soprattutto facilitando i colle-

gamenti tra le scuole dei territori più isolati e disagiati.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) auspica l'approvazione dell'emendamento Colmellere 3.8, che si propone di favorire i collegamenti tra gli istituti scolastici dei piccoli comuni, i quali, specie nelle zone di montagna, si trovano esposti al pericolo dello spopolamento, anche per la difficoltà delle famiglie a fare frequentare ai propri figli le scuole del territorio.

Federico MOLLICONE (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Colmellere 3.8, anche a nome di tutto il gruppo Fratelli d'Italia presso le Commissioni riunite, ritenendolo di buon senso e sottolineando che il gruppo Fratelli d'Italia è sensibile a introdurre misure in favore dei piccoli comuni.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la VII Commissione, pur condividendo la necessità sottolineata dai colleghi di favorire il trasporto scolastico, osserva che il parere contrario all'emendamento Colmellere 3.8 è dovuto alla necessità di rispettare una sentenza della Corte dei conti, sulla base della quale il trasporto scolastico non può considerarsi una fattispecie del trasporto pubblico locale. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, quindi, rappresenta un primo tentativo di risoluzione del problema, condiviso dai rappresentanti dei piccoli comuni italiani.

Paolo ZANGRILLO (FI), pur prendendo atto delle precisazioni della relatrice Serracchiani, condivide lo spirito dell'emendamento Colmellere 3.8, che dichiara di sottoscrivere.

I deputati Elena MURELLI (LEGA), Eva LORENZONI (LEGA), Donatella LEGNAIOLI (LEGA), Daniele MOSCHIONI (LEGA), Gloria SACCANI JOTTI (FI), Kitty FOGLIANI (LEGA) e Pasquale CANNATELLI (FI) sottoscrivono l'emendamento Colmellere 3.8.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colmellere 3.8.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Giannone 3.6 e Bucalo 3.7 e l'articolo aggiuntivo Pella 3.01 si intendono accantonati.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 4.1.

La sottosegretaria Lucia AZZOLINA esprime parere conforme alla relatrice

Marco BELLA (M5S), intervenendo sull'emendamento Lattanzio 4.1, dopo aver ricordato che all'estero non si utilizzano le centrali uniche di acquisto per l'approvvigionamento delle forniture presso gli enti di ricerca, osserva che sarebbe opportuno imitare le buone pratiche straniere. In proposito, ritiene che può risultare molto costoso far perdere tempo ai ricercatori per lo svolgimento di lunghe pratiche burocratiche. Più che di finanziamenti, i ricercatori avrebbero bisogno di *iter* snelli ed efficienti.

I deputati Rosa Maria DI GIORGI (PD), Serse SOVERINI (PD), Alessandro MELICCHIO (M5S), Alessandra CARBONARO (M5S), Virginia VILLANI (M5S), Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), Lucia CIAMPI (PD), Chiara GRIBAUDO (PD) e Romina MURA (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Lattanzio 4.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lattanzio 4.1 (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice per l'XI Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la VII Commissione,

esprime parere contrario sull'emendamento Murelli 5.11; propone l'accantonamento degli emendamenti Ferraioli 5.2, Lacarra 5.4 e Fratoianni 5.5, dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2-ter. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mollicone 5.04 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassinetti 5.02.

La sottosegretaria Lucia AZZOLINA esprime parere conforme alla relatrice.

Elena MURELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 5.11, volto a permettere alle università di ricorrere a chiamate esterne per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e a evitare gli equivoci interpretativi che causano disparità di trattamento tra università pubbliche e private.

Le Commissioni respingono l'emendamento Murelli 5.11.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ferraioli 5.2, Lacarra 5.4 e Fratoianni 5.5 si intendono accantonati.

Federico MOLLICONE (FdI) illustra il suo articolo aggiuntivo 5.04 e ne raccomanda l'approvazione, ricordando che lo stesso è volto a sanare la situazione di pesante carenza di insegnanti di religione cattolica, destinata per altro ad aggravarsi a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta « quota 100 ».

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mollicone 5.04.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Frassinetti 5.02 si intende accantonato.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la XI Commissione, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6 s'intendono accantonate e che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, dal momento che le proposte emendative riferite all'articolo 7 sono tutte inammissibili e non sono state presentate proposte emendative sull'articolo 8.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Emanuela Rossini 9.01.

La sottosegretaria Lucia AZZOLINA esprime parere conforme alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Emanuela Rossini 9.01 (*vedi allegato 1*).

Vittoria CASA (M5S), *relatrice per la VII Commissione*, e Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice per l'XI Commissione*, propongono una sospensione della seduta per poter definire il contenuto delle riformulazioni ed esprimere i pareri sulle proposte emendative accantonate.

Elena MURELLI (LEGA), riallacciandosi a quanto affermato dalla relatrice Casa, esprime sorpresa per la mancata riammissione degli emendamenti della Lega concernenti l'applicazione della legge n. 04 del 1992 in ambito scolastico. Si tratta di un problema reale, del quale, tuttavia, la Commissione lavoro non si è ancora occupata.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, come proposto dalle relatrici.

La seduta sospesa alle 10.30, riprende alle 12.05.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente il motivo per il quale non si riprenda l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 6, come era stato concordato.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno già votato l'articolo 9 e che pertanto si potrà riprendere con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, dal momento che le relatrici sono pronte ad esprimere il loro parere su tali proposte.

Daniele MOSCHIONI (LEGA) chiede ulteriori chiarimenti sull'organizzazione dei lavori, dal momento che alla sospensione della seduta si era concordato un diverso modo di procedere.

Daniele BELOTTI (LEGA) dichiara di aver inteso che si sarebbe ripreso con l'esame dell'articolo 6. Chiede pertanto che venga chiarita la ragione del passaggio all'articolo 1.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice per l'XI Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la VII Commissione, precisa che sono ancora in corso gli approfondimenti necessari per giungere a proposte di riformulazione degli emendamenti accantonati e quindi, se non si passasse all'esame dell'articolo 1, sarebbe necessaria un'ulteriore sospensione.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), in considerazione del passaggio all'esame degli emendamenti all'articolo 1, propone una breve sospensione della seduta per permettere ai commissari di prenderne visione e approfondirne il contenuto.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), associandosi alla richiesta di sospensione della seduta, rileva la divisione della maggioranza sulle modalità con cui riformulare gli emendamenti all'articolo 6, presentati esclusivamente dagli esponenti della stessa maggioranza.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, smentendo le presunte divisioni della maggioranza, rileva che la necessità di rinviare la discussione deriva dalla volontà di accorpate in un'unica proposta i diversi emendamenti accantonati, allo scopo di facilitarne l'esame da parte delle Commissioni.

Luigi GALLO, *presidente*, ritiene che si possa passare all'espressione dei pareri di relatrici e Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice per l'XI Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la VII Commissione, precisa che rispetto all'articolo 6 si ritiene di poter procedere a una riformulazione che assorba tutte le proposte ad esso riferite. Esprime, quindi, i seguenti pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1: parere contrario sugli emendamenti Mollicone 1.1, Frate 1.3, Bucalo 1.2 e 1.114, Aprea 1.66; propone l'accantonamento dell'emendamento D'Alessandro 1.65; invita al ritiro dell'emendamento Fratoianni 1.64 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Frate 1.4 e 1.5, Murelli 1.9 e 1.10, Aprea 1.67, Bucalo 1.8 e 1.7, Mollicone 1.6, Frate 1.11, Aprea 1.68, Belotti 1.12, Frate 1.13; invita al ritiro dell'emendamento Gribaudo 1.18 e degli identici emendamenti Frate 1.14, Frassinetti 1.16 e Aprea 1.71; esprime parere contrario sugli emendamenti Bucalo 1.15, Belotti 1.17, Longo 1.20; invita al ritiro dell'emendamento Aprea 1.70; esprime parere contrario sugli emendamenti Aprea 1.72 e Bucalo 1.22; propone l'accantonamento dell'emendamento Lattanzio 1.73 ai fini di una sua eventuale riformulazione; invita al ritiro degli emendamenti Bucalo 1.21 e Longo 1.24; esprime parere contrario sugli emendamenti Frate 1.23 e Bucalo 1.25; propone l'accantonamento dell'emendamento Fratoianni 1.69; esprime parere contrario sugli emendamenti Frassinetti 1.26 e Aprea 1.75; invita al ritiro dell'emendamento Bucalo 1.27 ai fini di una sua eventuale riformulazione ed esprime parere contra-

rio sugli emendamenti Frate 1.28 e Aprea 1.74; invita al ritiro degli emendamenti Mura 1.30, Toccafondi 1.79, Aprea 1.80, Prestipino 1.76, Bruno Bossio 1.77, Toccafondi 1.78, Frate 1.35 e Bucalo 1.31; propone l'accantonamento dell'emendamento Lattanzio 1.83 ai fini di una sua eventuale riformulazione; esprime parere contrario sull'emendamento Bucalo 1.32, sugli identici emendamenti Frassinetti 1.33 e Aprea 1.81, nonché sugli identici emendamenti Mollicone 1.34 e Aprea 1.82; esprime parere favorevole sull'emendamento Murelli 1.36, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*); parere contrario sugli identici emendamenti Bucalo 1.38 e Frate 1.41; parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 1.84 a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro degli emendamenti Aprea 1.86, Gribaudo 1.40, Longo 1.39 e Bucalo 1.37; propone l'accantonamento dell'emendamento Fratoianni 1.85; esprime parere contrario sull'emendamento Bucalo 1.43, sugli identici emendamenti Frate 1.44 e Aprea 1.87, sugli emendamenti Bucalo 1.45, Aprea 1.89 e Bucalo 1.46, sugli identici emendamenti Frassinetti 1.47 e Aprea 1.91 e sull'emendamento Frate 1.50; invita al ritiro dell'emendamento Bruno Bossio 1.90 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bucalo 1.48, Longo 1.49, Frate 1.51, Belotti 1.52 e Aprea 1.92; esprime parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 1.88 e parere contrario sugli emendamenti Aprea 1.94 e 1.93, Frate 1.53, Aprea 1.95, Frate 1.42, Longo 1.54, Bucalo 1.55; esprime parere favorevole sugli emendamenti Melicchio 1.96 e Lattanzio 1.97 a condizione che siano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro dell'emendamento Mariani 1.99; esprime parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 1.98 e parere contrario sull'emendamento Aprea 1.100 nonché sugli identici emendamenti Frassinetti 1.57 e Aprea 1.101 e sull'emendamento Mollicone 1.56; esprime parere favorevole sull'emendamento Villani 1.111, a condizione che sia riformu-

lato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*); propone l'accantonamento dell'emendamento Lattanzio 1.103; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Aprea 1.102 e Mollicone 1.60, sugli emendamenti Murelli 1.58 e 1.59; propone l'accantonamento degli emendamenti Aprea 1.104 e 1.105; esprime parere contrario sull'emendamento Bucalo 1.62; propone l'accantonamento dell'emendamento Lattanzio 1.112; esprime parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 1.108 e parere contrario sull'emendamento Nitti 1.110; propone l'accantonamento dell'emendamento Bucalo 1.61; esprime parere contrario sull'emendamento Aprea 1.106 e parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 1.107; propone l'accantonamento dell'emendamento Lepri 1.113 ai fini di una sua eventuale riformulazione; esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Mollicone 1.02 e Aprea 1.059, sugli articoli aggiuntivi Frate 1.04, Aprea 1.055, Belotti 1.047 e 1.048, Aprea 1.057, Belotti 1.039, Aprea 1.056, Belotti 1.041, 1.043, 1.044, 1.045, 1.046 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lepri 1.051; propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Di Giorgi 1.050 e Toccafondi 1.052; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Belotti 1.018, 1.019, 1.020, 1.021, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.015, 1.016 e 1.017, nonché sull'articolo aggiuntivo Aprea 1.062; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Testamento 1.049 ed esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Mollicone 1.01 e Aprea 1.060 e sugli articoli aggiuntivi Aprea 1.058, Frate 1.03 e Belotti 1.05.

La sottosegretaria Lucia AZZOLINA esprime parere conforme alla relatrice.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che le proposte di riformulazione di emendamenti all'articolo 1 sono in distribuzione.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, torna a chiedere una sospensione della seduta,

anche per approfondire tali proposte di riformulazione.

Luigi GALLO, *presidente*, anche in considerazione degli imminenti impegni della XI Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 13.40.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame dell'emendamento Mollicone 1.1.

Carmela BUCALO (FdI) illustra l'emendamento Mollicone 1.1, di cui è cofirmataria, volto alla riapertura delle graduatorie nazionali e di istituto, soluzione, a suo avviso, migliore rispetto alla creazione di nuove graduatorie, come previsto dall'articolo 1 in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mollicone 1.1.

Flora FRATE (M5S) illustra l'emendamento 1.3 a sua prima firma, sottolineando che lo stesso è volto a sostenere l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali che garantiscono una formazione idonea ai supplenti privi di abilitazione che, comunque, hanno insegnato per anni per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sull'emendamento Frate 1.3, constata che il parere contrario delle relatrici e del Governo su un emendamento presentato da un'esponente della stessa maggioranza è il segno della divisione sul problema dei docenti magistrali diplomati prima dell'anno accademico 2001/2002, docenti che, con il loro lavoro, hanno reso per anni un servizio allo Stato, ma che ora non sono più ritenuti idonei a continuare a insegnare.

Rossano SASSO (LEGA) condivide l'emendamento della deputata Frate, che, proponendo l'attivazione dei PAS, rende

giustizia a tanti precari esclusi dall'ambito di applicazione del decreto. Ricordando le sollecitazioni più volte pervenute dalla maggioranza per una condivisione sui temi più sensibili, preannuncia il voto favorevole della Lega.

Valentina APREA (FI), dopo aver espresso, anche a nome del suo gruppo, il disappunto a nome del suo gruppo per il parere contrario espresso su tutti gli emendamenti dell'opposizione, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Frate 1.3. Sottolinea che è necessario pensare alla certificazione di una preparazione per interrompere le chiamate quasi casuali di docenti per l'insegnamento sui posti non coperti dagli insegnanti di ruolo. Conclude osservando che, come il precedente Governo non ha cancellato la povertà, questo decreto non servirà a cancellare il precariato.

Alessandro MELICCHIO (M5S) invita a non considerare la scuola come un centro per l'impiego, senza tenere conto delle reali necessità del sistema.

Domenico FURGIUELE (LEGA) apprezza il senso di responsabilità e l'onestà intellettuale della deputata Frate, che, con il suo emendamento, punta a dare il giusto riconoscimento a intere categorie di insegnanti. Invita quindi i deputati della maggioranza ad andare oltre le proprie posizioni ideologiche, se vogliono davvero trovare soluzioni condivise.

Claudio DURIGON (LEGA) si stupisce che il Movimento 5 Stelle, che ha, nel corso di questa legislatura, votato a favore di provvedimenti per l'assunzione di nuovo personale nella pubblica amministrazione, sia contrario proprio alla stabilizzazione dei docenti magistrali diplomati, un tema sul quale non dovrebbero esserci divisioni tra le forze politiche.

Elena MURELLI (LEGA) ringrazia la collega Frate per avere attirato l'attenzione delle Commissioni riunite su un problema così importante, già affrontato,

con ben altro spirito, dal cosiddetto « decreto dignità ». Coglie, quindi, l'occasione per sottolineare come il decreto in discussione non risolve i problemi della scuola, anche perché la maggioranza è chiusa nei confronti delle proposte di buon senso presentate dalle opposizioni.

Daniele BELOTTI (LEGA) dà atto alla deputata Frate e agli altri colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento di aver centrato il problema. Invita tutti i colleghi a mettersi dalla parte degli insegnanti e, in particolare, degli studenti su cui alla fine ricadranno le misure che saranno approvate. Conclude auspicando un ripensamento da parte del Governo e delle forze di maggioranza.

Paolo ZANGRILLO (FI) invita i colleghi della maggioranza a un supplemento di riflessione su un problema che non riguarda solo i docenti magistrali diplomati, ma anche e soprattutto le giovani generazioni, che tali docenti, persone preparate e con esperienza pluriennale, hanno contribuito a formare e che dovrebbero continuare a poter formare. Su temi così delicati, a suo parere, si dovrebbero superare le barriere ideologiche per giungere a una soluzione condivisa.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), esprimendo la sua vicinanza alla collega Frate, osserva che non si può opporre la mancanza di risorse finanziarie per evitare di affrontare l'argomento, dal momento che, come dimostrano le numerose assunzioni autorizzate da questo Governo, quando si vuole, i problemi finanziari si superano. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sull'emendamento Frate 1.3, di cui condivide lo spirito.

Angela COLMELLERE (LEGA) condivide il contenuto dell'emendamento Frate 1.3, che dà un'opportunità a tanti precari di entrare finalmente a pieno titolo nella scuola.

Luigi CASCIELLO (FI), tenuto conto che si sta esaminando un decreto che si

prefigge di dare ai docenti precari una prospettiva, dichiara di non comprendere le ragioni per un parere contrario su un emendamento che vuole dare il giusto riconoscimento a un percorso di esperienza già compiuto nell'ambito della docenza, peraltro con costi a carico degli stessi insegnanti e, quindi, senza oneri per lo Stato.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Frate 3.1, esprime l'auspicio che la maggioranza rinunci a preclusioni ideologiche e contrarie al buon senso, accettando il contributo di tutti i gruppi al miglioramento del testo del decreto-legge.

Giorgia LATINI (LEGA) invita i deputati della maggioranza a tenere conto della regola cui tutti, maggioranza e opposizione, almeno nella Commissione Cultura, hanno sempre detto che ci si deve ispirare: ossia la regola per cui si deve lavorare, quando si affrontano temi importanti e delicati, nel modo il più possibile condiviso. A suo avviso, in questo caso, è tanto più importante lasciar cadere le logiche di parte e collaborare in quanto è in gioco il bene più prezioso: quello dei bambini e dei ragazzi, i quali meritano di essere seguiti da insegnanti sereni, e non da persone gravate da un senso di frustrazione perenne.

Paola FRASSINETTI (FdI) ricorda i numerosi interventi ascoltati nel corso delle recenti audizioni, le quali hanno messo in luce il disagio di tanti insegnanti precari, cui ritiene doveroso dare un segnale di attenzione e di cambiamento.

Cristina PATELLI (LEGA), dopo aver sottolineato come nessuna proposta del suo gruppo sia stata accolta, ringrazia la deputata Frate per l'emendamento 3.1, che, a differenza di quanto fa il decreto in esame, dà un'opportunità a chi già lavora per il futuro dei ragazzi.

Marco MARIN (FI), premesso di condividere gli interventi svolti dai colleghi del

centro-destra, osserva che l'emendamento della deputata Frate interviene su un argomento importante, le cui ricadute interessano tutti perché riguardano i figli di tutti. Se comprende il parere contrario sugli emendamenti dell'opposizione, non gli sono chiare le ragioni per un parere contrario su una proposta emendativa intelligente e di buon senso presentata da un'esponente della maggioranza.

Donatella LEGNAIOLI (LEGA) si dichiara sorpresa della spaccatura all'interno della maggioranza, che evidentemente non riesce a trovare soluzioni concrete ai problemi delle persone e si divide per ragioni che non possono essere comprese dai ragazzi e dalle famiglie, cui interessa soltanto di avere insegnanti capaci, siano essi precari o meno. Auspica, pertanto, un ripensamento che porti ad un diverso giudizio da parte delle relatrici e del Governo sull'emendamento Frate 1.3.

Flora FRATE (M5S) chiede di intervenire nuovamente sul suo emendamento 1.3.

Luigi GALLO, *presidente*, premesso che non ci sono altri iscritti a parlare sull'emendamento 1.3, ricorda che per regolamento è consentito, nell'ambito di una stessa discussione o per dichiarazione di voto, un solo intervento per ciascun deputato e che la deputata Frate ha già parlato.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, commenta che è inopportuno che il presidente si appelli al regolamento o alla prassi per negare a un deputato, tanto più al primo firmatario di un emendamento in discussione, di intervenire una seconda volta e chiede quindi al presidente di permettere alla collega Frate di parlare nuovamente, visto che la discussione ha certamente fatto emergere nuovi elementi di giudizio e non è quindi corretto soffocarla.

Luigi GALLO, *presidente*, osserva che scorretto, a suo avviso, è accusare la

presidenza di voler soffocare il dibattito o impedire all'opposizione di parlare, dopo oltre un'ora di interventi da parte di esponenti della stessa opposizione sul medesimo emendamento. Ricorda, quindi, che nell'esame di un decreto-legge come di qualsiasi altro provvedimento già iscritto nel calendario dell'Assemblea a data certa, la presidenza ha il dovere non solo di garantire lo svolgimento del dibattito, ma anche di assicurare la conclusione dell'esame in tempi tali da consentire alla Commissione o alle Commissioni di riferire all'Aula senza ritardo. Fa presente che, oltre al diritto dell'opposizione di spiegare le proprie ragioni – che non è stato in alcun modo compresso nel dibattito fin qui svolto, – c'è il diritto della maggioranza a deliberare.

Rossano SASSO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di trovare un giusto compromesso tra l'applicazione rigida di norme regolamentari e l'esigenza di assicurare i diritti dei parlamentari. Propone che la presidenza stabilisca la regola che è consentito un secondo intervento solo al primo firmatario di un emendamento in discussione.

Daniele BELOTTI (LEGA) ritiene che la questione dell'organizzazione del dibattito dovrebbe essere trattata in sede di uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Claudio DURIGON (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il presidente Gallo non ha indicato alcuna norma regolamentare a fondamento della richiamata prassi che non permetterebbe a un deputato di intervenire due volte su un medesimo emendamento.

Valentina APREA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rimarca che né l'opposizione può pretendere che il regolamento della Camera non sia applicato né però la maggioranza può decidere in merito all'atteggiamento che devono tenere le opposizioni, le quali devono essere libere

di intervenire tutte le volte che credono giusto farlo. Propone, quindi, che in merito all'organizzazione del dibattito si decida in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Marco MARIN (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede precisazioni in merito a come si intenderà procedere.

Elena MURELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che si dovrebbe, a suo avviso, continuare la discussione sull'emendamento Frate 3.1 e sollecita quindi il presidente a permettere alla prima firmataria di intervenire nuovamente nel dibattito. Chiede inoltre se sia in corso la ripresa televisiva dei lavori delle Commissioni riunite.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che per i lavori in sede referente è consentita la sola trasmissione sul circuito chiuso, che è attivo, avverte che,

subito dopo la votazione sull'emendamento Frate 3.1, sarà immediatamente convocata una riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, per decidere in merito alla prosecuzione dei lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Frate 1.3.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20 e dalle 20 alle 20.20.

ALLEGATO 1

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e ne-

goziazione della CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

4. 1. Lattanzio, Bella, Piccoli Nardelli, Viscomi, Toccafondi, D'Alessandro, Fratianni, Epifani, Fusacchia, Di Giorgi, Soverini, Melicchio, Carbonaro, Villani, Testamento, Ciampi, Gribaudo, Mura.

(Approvato)

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. 01. Emanuela Rossini, Gebhard, Planger, Schullian.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo)**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI**

ART. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo. I servizi conseguentemente resi dal personale educativo non sono utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale, né per il computo dell'anzianità economica o giuridica nel caso che il predetto personale sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche o educative statali.

(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1. 36 Murelli)

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole da: prestato presso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie, nonché nei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, compresi nel repertorio nazionale delle qualifiche del sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Possono, altresì, partecipare i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui ai commi 5, lettere a) e c), e 6, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b).

(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1.84 Lattanzio)

Al comma 10, sostituire le parole: per la scuola secondaria banditi nel 2018 *con le seguenti:* per il concorso ordinario per la scuola secondaria per titoli ed esami bandito nel 2016.

(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1.96 Melicchio)

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) *con le seguenti:* validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10.

(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1.97 Lattanzio)

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. L'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1. 111 Villani)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Esame emendamenti C. 1524 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti della Fondazione Leone Moressa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari »	27
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1830</i>)	28
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2211, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, illustra il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 10 articoli, evidenziando in primo luogo come l'articolo 1 proroghi fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia cen-

trale colpiti dal sisma del 2016, in scadenza il 31 dicembre 2019.

L'articolo 2 al comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma nei quali le differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante e reca alcune norme di coordinamento in seguito alla già intervenuta abrogazione del divieto di cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo.

Inoltre la disposizione abroga i commi 10-*bis* e 10-*quater* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, in seguito alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-*ter*, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo.

Il comma 2 modifica l'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, introducendo la previsione che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.

L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata.

In particolare, il comma 1, aggiungendo un nuovo articolo 12-*bis* nel decreto-legge n. 189 del 2016, introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Tale procedura si basa sulla certificazione da

parte del professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto.

Il comma 2 disciplina l'ordine di priorità nella concessione del contributo.

Il comma 3 prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione effettuino, in relazione alle certificazioni, verifiche a campione, che si prevede interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.

L'articolo 4, modificando l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016. In particolare, si prevede l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie.

Si consente inoltre di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate dai soggetti competenti mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 5 estende al territorio dei comuni del cratere sismico, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, la misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud », introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

L'articolo 6 estende il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali introdotto dall'articolo 34, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 – previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e limitato ai comuni di cui all'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge – anche ai comuni di cui all'allegato 2 annesso al citato decreto-legge.

Al riparto dei fondi previsti si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 7 amplia la destinazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 3, del

citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle anticipazioni in favore dei professionisti.

Inoltre, si prevede che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, in primo luogo il differimento di due anni del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre la disposizione limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di proroga, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico sugli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) a carico degli enti locali colpiti dal sisma.

Il comma 2 riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020.

Il comma 3 proroga al 1° gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle forniture dell'acqua, della luce e del gas.

L'articolo 9 estende alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « prote-

zione civile », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, il provvedimento rinvia, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e prevede, all'articolo 6, il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture.

Inoltre, come segnala l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, rimangono ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata; la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).

Segnala, inoltre, come l'articolo 2, comma 2, recante una novella all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, preveda il divieto di mutamento della destinazione urbanistica delle aree in cui sono ricostruiti gli edifici scolastici, e appaia, pertanto, riconducibile alla materia « governo del territorio », anch'essa di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali. In particolare, il comma 3 del citato articolo 23-ter stabilisce che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici co-

munali, « il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito ».

Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi principi fondamentali della materia « governo del territorio », tra gli altri, quelli espressi dalle disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011). Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è quello di « esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali », a condizione, però, che tale esemplificazione sia « coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia » (sentenza n. 49 del 2016).

Segnala al riguardo l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce dell'assetto normativo e della giurisprudenza costituzionale richiamati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Esame emendamenti C. 1524 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Bilotti, impossibilitata a partecipare, rileva come il Comitato permanente per i pareri della sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli

emendamenti presentati al nuovo testo della proposta di legge C. 1524 – A, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Audizioni dei rappresentanti della Fondazione Leone Moressa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.

C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1830).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti, recanti « Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero » già all'esame della Commissione, è stata abbinata, in quanto vertente sulla medesima materia, la proposta di legge C. 1830 Galantino, recante « Disciplina dell'impiego delle guardie particolari giurate per servizi di sicurezza sussidiaria fuori del territorio nazionale ».

Ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente previsto per la seduta di lunedì 25 novembre prossimo: in tale contesto, considerato lo stato dell'*iter* del provvedimento, ritiene opportuno chiedere uno slittamento della discussione in Assemblea.

Non essendovi obiezioni, si riserva quindi di scrivere al Presidente della Camera per chiedere tale slittamento.

Maurizio CATTOI (M5S) giudica opportuno lo svolgimento di un'ulteriore attività

conoscitiva su provvedimento, che preveda l'audizione dei rappresentanti delle più grandi aziende italiane che operano in tale settore in ambito internazionale, tra le quali richiama Eni, Saipem, Impregilo e Astaldi, rilevando, altresì, la necessità di ascoltare i rappresentanti del Dipartimento di pubblica sicurezza, considerate le competenze di tale ufficio, a fronte dell'esigenza di sistematizzare la disciplina relativa all'impiego all'estero delle guardie giurate. Ritiene, infatti, che tali soggetti possano fornire utili elementi di conoscenza in vista dell'elaborazione di un testo condiviso ed efficace.

Emanuele PRISCO (FdI), *relatore*, dichiara di condividere la proposta di svolgere ulteriori audizioni testé formulata dal deputato Cattoi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver rilevato che non sussiste alcun elemento ostativo rispetto all'eventualità di svolgere ulteriori audizioni sul provvedimento in esame, fa presente, in ogni caso, che tale questione sarà esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

**DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2211, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

evidenziato come il provvedimento introduca misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

rilevato come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « protezione civile », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

segnalato come, con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, il provvedimento rinvii, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e preveda, all'articolo

6, il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture;

evidenziato altresì come, secondo quanto richiamato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, rimangano ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata; la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione);

rilevato come l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge preveda, tra l'altro, il divieto di mutamento della destinazione urbanistica delle aree in cui sono ricostruiti gli edifici scolastici e appaia, pertanto, riconducibile alla materia « governo del territorio », anch'essa attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

richiamato, a tale ultimo proposito, l'articolo 23-ter del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, che fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e, in particolare, il comma 3 del citato articolo 23-ter, il quale stabilisce che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, « il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito »;

rilevato, inoltre, come, secondo la giurisprudenza costituzionale, debbano considerarsi principi fondamentali della materia « governo del territorio », tra gli altri, quelli espressi dalle disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali, e come lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale sia quello di « esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali », a condizione, però, che tale esemplificazione sia « coerente con le definizioni contenute

nel testo unico dell'edilizia » (sentenza n. 49 del 2016),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il contenuto della disposizione, che stabilisce il divieto di mutamento della destinazione urbanistica delle aree in cui sono ricostruiti gli edifici scolastici, alla luce dell'articolo 23-ter del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, il quale fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali, e della giurisprudenza costituzionale concernente la definizione dei principi fondamentali e dello spazio di intervento del legislatore regionale nella materia « governo del territorio », rientrante nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Piera Aiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.40.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2019.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene doveroso dare conto di un fatto recentemente accaduto, in quanto oltre a riguardare un parlamentare, attiene a materie di giustizia. Rivolge pertanto, anche a nome dei colleghi della Lega, un ideale abbraccio al capogruppo Riccardo Molinari, che nella giornata odierna è stato assolto in Cassazione. Nel chiedere a tutti i gruppi di esprimere la propria vicinanza al collega, ritiene che ciò debba essere fatto a maggior ragione dagli esponenti del Movimento 5 Stelle che, sulle pagine ufficiali del loro *blog* e senza attendere la sentenza della Corte di Cassazione, il 12 novembre scorso avevano pubblicato una foto dell'interessato con la scritta «condannato». Nel dichiararsi disponibile a dibattere sul tema della cosiddetta «Lega dei condannati», ritiene che i colleghi del Movimento

5 Stelle in Commissione Giustizia dovrebbero provare imbarazzo per la situazione e sollecitare gli esponenti di vertice a correggere la posizione ingiustamente assunta.

Franco VAZIO, *presidente*, nel rallegrarsi per l'assoluzione di un collega, ritiene che quella attuale non sia la sede adeguata per discutere del fatto sottoposto all'attenzione della Commissione Giustizia dall'onorevole Di Muro. Sottolineando di avere l'abitudine, anche per deformazione professionale, di rispettare le sentenze, evitando di commentarle, ritiene che tutto il resto, avendo a che fare con la dialettica politica, esuli dai lavori della Commissione. Chiede pertanto se vi siano richieste di intervento con riguardo al provvedimento in titolo.

Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente l'intenzione della collega Bartolozzi, impegnata al momento presso la Commissione Bilancio, di intervenire sul provvedimento in titolo.

Franco VAZIO, *presidente*, nel ricordare che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è già previsto per la seduta di domani, precisa che la collega Bartolozzi potrà intervenire in quella sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII

e XI, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione dei contenuti del provvedimento composto da 10 articoli, precisa che in questa sede si soffermerà sulle disposizioni che attengono alle competenze della Commissione Giustizia.

Segnala a tal fine che l'articolo 2, comma 5, modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. In particolare viene sostituita alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli.

Fermo restando che non può partecipare alla procedura il personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, oggetto di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), si dispone ora che non possano partecipare neanche: i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie di cui agli articoli 600-*septies.2* e 609-*nonies* del codice penale. Ricordo a tale proposito che l'articolo 600-*septies.2* prevede una serie di pene accessorie per i condannati per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis* del codice penale) e per uno dei delitti contro la personalità individuale, di cui agli ar-

articoli da 600 a 604-*ter* del codice penale, tra i quali vi sono: riduzione o mantenimento in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile; produzione e commercio di materiale pornografico minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone; traffico di organi prelevati da persona vivente. Quanto all'articolo 609-*nonies* del codice penale, esso prevede le pene accessorie per i condannati per: delitti di violenza sessuale (articolo 609-*bis*) e fattispecie aggravate (articolo 609-*ter*); atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*); corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies*); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*); adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*). Tra le pene accessorie che gli articoli 600-*septies*.2 e 609-*nonies* prevedono per i condannati per i delitti sopra richiamati, quando commessi in danno di persona che non ha compiuto diciotto anni, vi è l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori; gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Precisa inoltre che alla procedura selettiva non può inoltre partecipare il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, segnala inoltre l'articolo 3, comma 1, che esclude anche i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di

lavoro, previsto dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, viene interamente sostituito il comma 4 dell'articolo 2 della citata legge, che – con riguardo al personale scolastico – escludeva dall'obbligo di verifica biometrica della presenza soltanto il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, mentre i dirigenti scolastici erano soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione.

Ricorda a tale proposito che il regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, all'articolo 9 sancisce in linea generale per determinate categorie di dati personali, tra le quali anche i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona, il divieto di trattamento, superabile solo in presenza di alcuni presupposti, tra i quali la necessità per il titolare di adempiere a un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero ancora la necessità del trattamento per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato stesso) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato « dal diritto degli Stati membri », in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo. Lo stesso regolamento prevede poi una specifica riserva normativa nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro, consentendo a ogni Stato membro di prevedere « norme più specifiche » in materia, comprensive di « misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati ». I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici, anche in materia di lavoro, attengono alla sussistenza di una previsione normativa specifica (di rango legi-

slativo o regolamentare a seconda dei casi), alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate. Al riguardo, ricorda che con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha modificato il Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003) in sede di adeguamento al regolamento europeo, il legislatore ha previsto un provvedimento generale del Garante recante, appunto, le misure di garanzia necessarie per la legittimità del trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, nell'esercizio del margine di flessibilità concesso sul punto dal legislatore europeo. Tale provvedimento, assunto il 5 giugno 2019, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682 Brunetta.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare la proposta di legge Brunetta C. 1682, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito.

Ricorda che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e, in tale contesto, il cibo e il vino sono elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. La medesima relazione sottolinea, inoltre,

che i prodotti agroalimentari di qualità sono veri e propri « giacimenti culturali immateriali » da tutelare e valorizzare, considerato anche che sono alla base dell'offerta gastronomica del nostro Paese che, per la sua estrema ricchezza, risulta essere uno degli elementi di maggiore attrazione per i visitatori e precisa che il settore agroalimentare italiano occupa un posto di prim'ordine nell'economia nazionale, come testimoniato dall'ultimo censimento generale dell'agricoltura realizzato dall'ISTAT.

Il testo all'esame della Commissione consta di 11 articoli, due dei quali introdotti durante l'esame in Commissione Agricoltura. Soffermandomi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, segnalo l'articolo 7 che modifica l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge n. 125 del 2001), introducendo i commi 3-*bis* e 3-*ter* recanti deroghe ai divieti, e al conseguente profilo sanzionatorio, di messaggi pubblicitari aventi ad oggetto bevande alcoliche e superalcoliche.

Evidenzia in particolare che il comma 3-*bis* prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13 della legge n. 125 del 2001 non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito dalla legge n. 562 del 1926), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Segnala che il successivo comma 3-*ter* del citato articolo 13 precisa che i messaggi pubblicitari, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, debbano essere preventivamente approvati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Rammenta che il comma 2 del citato articolo 13 della legge n. 125 del 2001 attualmente vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che: *a)* sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; *b)* attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute; *c)* rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 13, poi, vieta la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

Evidenzia, inoltre, che il comma 6 del medesimo articolo 13 punisce la violazione delle disposizioni sopra elencate con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni (quindi da euro 2.582 ad euro 10.329). La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. Ricordo, inoltre, che il successivo comma 7 prevede che tale sanzione si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché proprietari delle sale cinematografiche.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2019.— Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

C. 2059 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2019.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 2197 Turri, della quale è stato chiesto l'abbinamento. Considerato che quest'ultima presenta un perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello della proposta di legge C. 2059 Costa, fa presente che essa potrà essere oggetto di abbinamento a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione.

Enrico COSTA (FI), intervenendo in qualità di relatore nonché di presentatore della proposta di legge C. 2059, evidenzia che quest'ultima reca un intervento normativo molto preciso e limitato, volto a sopprimere le disposizioni della legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta « Spazza corrotti », che fissano al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina della prescrizione. Sottolinea che al contrario la proposta di legge del collega Turri, che peraltro condivide per molti aspetti, introduce disposizioni attinenti a temi diversi e significativi che meriterebbero un'ampia trattazione e che potrebbero comportare un allungamento dei tempi dell'esame. Ventilando pertanto il rischio che l'abbinamento della proposta di legge C. 2197 Turri faccia il gioco di chi è contrario alla soppressione delle disposizioni relative alla prescrizione, si rimette alla volontà della Commissione. Rivolge al collega Turri l'invito a riflettere, proponendogli di separare in due distinti provvedimenti le disposizioni relative alla prescrizione e quelle attinenti ad altri argomenti.

Roberto TURRI (LEGA) insiste per l'abbinamento della proposta di legge a

sua prima firma C. 2197 che, oltre a correggere le disposizioni relative alla prescrizione, interviene anche su ulteriori aspetti introdotti dalla legge n. 3 del 2019. Nel ritenere che tale abbinamento non comporterà un appesantimento dell'iter di esame, si aspetta dai colleghi degli altri gruppi un atteggiamento analogo a quello tenuto in precedenti occasioni dalla Lega che, pur avendo riserve con riguardo al conseguente ampliamento del perimetro normativo, non si è opposta agli abbinamenti proposti. Nel rilevare l'impossibilità di giungere comunque all'approvazione definitiva della proposta di legge del collega Costa nei termini utili del 31 dicembre 2019, considerato che il provvedimento deve passare anche all'esame del Senato, non vede motivi ostativi all'abbinamento richiesto.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda con le considerazioni del collega Costa quanto all'inopportunità di abbinare una proposta di legge che reca un intervento normativo puntuale con un'altra che amplia l'oggetto in maniera poco coerente. Ritiene infatti che i molti e significativi argomenti affrontati dalla proposta di legge del collega Turri meriterebbero una trattazione *ad hoc*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 2197 Turri alla proposta di legge C. 2059 Costa.

Franco VAZIO, *presidente* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia.

C. 1740 Piera Aiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° agosto 2019.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali richiesto. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a venerdì 29 novembre alle ore 12, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame.

La Commissione consente.

Franco VAZIO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Esame emendamenti C. 1524 ed abb./A.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	37
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	42
5-03141 Formentini: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong.	
5-03142 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong	42
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-03143 Siragusa: Sull'apertura di una nuova sede consolare a Tenerife	43
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	47

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Riccardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, con riferimento ai provvedimenti previsti all'ordine del giorno di oggi in sede consultiva, propone che la Commissione proceda dapprima all'esame delle abbinare proposte di legge C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti in materia di impiego delle guardie giurate

all'estero e, successivamente, all'esame del disegno di legge C. 2220 di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

La Commissione acconsente.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.

C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO (PD), *relatore*, segnala che la finalità delle due proposte in titolo,

di contenuto pressoché identico, è permettere alle imprese pubbliche e private italiane operanti in settori strategici in aree estere di provvedere alla propria sicurezza ricorrendo a servizi di sicurezza privati.

Sottolinea che, come indicato nella relazione illustrativa della proposta C. 1295, a prima firma dell'onorevole Lollobrigida, in molti scenari esteri il livello di sicurezza fornito dagli apparati governativi e dalle forze di polizia locali risulta in genere molto basso e insufficiente. In questo contesto, secondo i proponenti l'affidamento all'esterno dei servizi e la privatizzazione della sicurezza all'estero sono diventate scelte quasi obbligate, anche a fronte di misure analoghe adottate da Paesi alleati, quali gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, che sempre più spesso affidano a società di sicurezza private, costituite in massima parte da ex militari professionisti, il compito di affiancare – e in qualche caso persino sostituire – le Forze armate e di sicurezza governative internazionali e locali.

Evidenzia che, per contro, la normativa italiana ad oggi non consente ad agenzie di sicurezza italiane di operare in Paesi a rischio con proprio personale armato privato o alle imprese di utilizzare « *team* » di protezione propri, costringendole a ricorrere a compagnie straniere attraverso la figura professionale del *security contractor*.

Segnala che la relazione illustrativa della proposta di legge C 1869, a prima firma dell'onorevole Belotti, evidenzia che si tratta di un settore in continua e crescente espansione: nel corso dell'ultimo decennio il mercato globale della sicurezza all'estero avrebbe registrato, infatti, un incremento annuo costante, raggiungendo un volume di affari globale intorno ai 250 miliardi di dollari.

Ricorda che, allo stato attuale, la normativa di riferimento in materia di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate è contenuta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e nel relativo Regolamento di esecu-

zione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, (articoli 249 e seguenti): in breve, gli istituti di vigilanza sono autorizzati dal prefetto e possono agire soltanto in forza di un regolamento, approvato dal questore, ma unicamente nel territorio nazionale e non possono svolgere funzioni connesse alla protezione delle persone fisiche ma solo a beni mobili e immobili. Per altro verso, il nostro Paese, con il decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011, si è dotato di una legislazione in materia di contrasto della pirateria marittima, aprendo alla possibilità di impiego di operatori di sicurezza privata a bordo di navi italiane che transitano su rotte ad alto rischio. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle *Best Management Practices* (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dalla *International Maritime Organization* (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

Sottolinea che, come stabilito dal decreto-legge n. 215 del 2011, fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale termine è stato ulteriormente prorogato da successive modifiche normative al 31 dicembre 2019

Ricorda che, in precedenza, una norma contenuta nel citato decreto-legge sulle missioni internazionali n. 107 del 2011, poi abrogata dal decreto-legge n. 7 del 2015, aveva autorizzato il Ministero della Difesa, nell'ambito delle attività interna-

zionali di contrasto alla pirateria, al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, a stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della Difesa, sentiti il Ministro degli Affari esteri e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'IMO, mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei Militari di Protezione (NMP) della Marina, che poteva avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

Sottolinea che si tratta della normativa che fu al centro della controversia internazionale, tuttora in essere, tra Italia ed India avente per protagonisti i due fucilieri della Marina italiana (marò) imbarcati come nuclei militari di protezione sulla petroliera italiana *Enrica Lexie* e arrestati dalla polizia indiana con l'accusa di avere causato, il 15 febbraio 2012, la morte di due cittadini indiani imbarcati su un peschereccio, in un contesto che vedeva il naviglio italiano trovarsi in acque internazionali al largo delle coste dello Stato indiano del Kerala.

Ricorda, altresì, che per recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-465/2005, che aveva ritenuto talune delle limitazioni ed autorizzazioni previste dalla disciplina italiana in contrasto con le norme del Trattato CE, e, più in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, il decreto-legge n. 59 del 2008 ha inserito nel TULPS l'articolo 134-*bis*, in materia di disciplina delle attività già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea. Al riguardo, osserva che si prevede, in particolare, che l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro

Stato membro sia sottoposto alle medesime condizioni delle imprese ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti. Precisa che le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia da imprese di altri Stati membri dell'Unione sono previste nel regolamento di esecuzione TULPS.

Tutto ciò premesso, sottolinea che emerge, pertanto, una lacuna normativa nel nostro ordinamento con l'unica eccezione degli istituti di vigilanza autorizzati al servizio antipirateria marittima. Segnala che le audizioni svolte presso la Commissione di merito hanno peraltro fatto emergere alcuni dati interessanti, a partire dalla constatazione, sopra accennata, secondo cui le imprese italiane che svolgano attività in tutto o in parte al di fuori del territorio nazionale – si tratterebbe del 60 per cento di tutte le aziende italiane – deve ricorrere a società straniere per la protezione del proprio personale e dei propri *asset* esteri, rivolgendosi per lo più a società americane, britanniche, francesi, russe, israeliane o sudafricane, costituite in massima parte da militari ex professionisti che affiancano o sostituiscono le forze armate e di sicurezza governative internazionali e locali.

Rileva che si pone al riguardo un evidente tema di sicurezza anche rispetto al flusso di informazioni sensibili connesse alle attività delle nostre aziende all'estero. È da evidenziare che i provvedimenti in titolo mirerebbero, in ogni caso, a prevedere la presenza all'estero di istituti di vigilanza soltanto laddove non sia possibile ricorrere allo strumento militare. Osserva che l'esternalizzazione delle funzioni, coerente con il concetto di una « sicurezza

partecipata», dovrebbe pertanto riguardare soltanto attività accessorie rispetto a quelle svolte dai militari, dunque restando ad un livello di consulenza e supporto, e nel rispetto dei principi costituzionali.

Venendo al contenuto più di dettaglio delle due proposte di legge, evidenzia l'articolo 1 che, individuando l'ambito di applicazione della nuova disciplina, prevede in entrambi i testi che i servizi di vigilanza privata possano essere svolti con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci e dei valori delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.

Sottolinea che l'articolo 2 delle proposte di legge in esame definisce i requisiti richiesti alle guardie giurate per poter svolgere attività di protezione in territorio estero, prevedendo che i servizi di protezione siano considerati a tutti gli effetti «servizi di sicurezza sussidiaria», quali definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2009, n. 154. Alle guardie giurate si richiede il possesso di licenza di porto di arma corta e di arma lunga per difesa personale e almeno uno dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del citato TULPS: *a)* aver superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al citato decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009; *b)* aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni e aver partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi. Tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa.

Rileva che l'articolo 3 è l'unico nel quale si rinviene una differenza sostanziale tra le due proposte di legge: in entrambe, infatti, si prevede che l'uso delle armi debba essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio è svolto, e comunque sempre nell'esercizio del diritto

di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale. Evidenzia che la sola proposta di legge C. 1295, invece, demanda la fissazione delle modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione a un regolamento di servizio, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa. I regolamenti di servizio devono in ogni caso tener conto delle seguenti prescrizioni: *a)* il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati. Il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario; *b)* nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie con maggior esperienza.

Rileva che in entrambi i provvedimenti l'articolo 4 prevede, al comma 1, che l'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, su istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto ovvero dal questore, previo accertamento della capacità tecnica del richiedente. Precisa che il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione, possano usare le armi comuni da sparo, esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero. In caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, la disposizione richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del TULPS e

all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione del TULPS. Il comma 3 individua, infine, il tipo di armamento a disposizione delle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi.

Sottolinea che l'articolo 5, infine, stabilisce oggetto e modalità di comunicazione con le autorità estere e nazionali sull'impiego delle guardie giurate all'estero. In relazione a ciascun servizio da svolgere senza l'impiego di armi, il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, deve comunicare alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza: l'elenco delle guardie giurate impiegate; i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto; le date presunte di inizio e di fine del servizio.

Qualora, invece, l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, ad integrazione di quanto sopra previsto, occorre altresì comunicare il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola; le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi; la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

Rileva che con una disposizione di carattere generale e residuale, si prevede che tutti i permessi e le autorizzazioni necessari ai fini dello svolgimento del servizio di protezione, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio, siano affidati al legale rappresentante dell'impresa o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base degli spunti che potranno emergere dal dibattito e anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Alberto RIBOLLA (LEGA), esprimendo, a nome del proprio gruppo, un particolare sostegno alla proposta di legge C. 1869 a prima firma del collega Belotti, evidenzia che le misure in essa contenute arrecheranno benefici tanto agli istituti di vigilanza coinvolti dalla riforma quanto alle imprese italiane che operano all'estero: in particolare, queste ultime non dovranno più ricorrere a compagnie estere, preservando così la riservatezza degli interessi nazionali.

Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si associa alla valutazione favorevole espressa dal relatore.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) riterrebbe utile potere ricevere chiarimenti circa la riduzione prevista dal provvedimento in esame sul programma di spesa 4.9 del Ministero degli Affari esteri, « Promozione del sistema Paese », che inciderebbe sui fondi destinati ai progetti di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico, nonché sulle risorse stanziare per la compensazione parziale delle perdite subite da cittadini e società italiane in Venezuela e Libia in conseguenza degli eventi politici dell'ultimo decennio. Anche alla luce di tale riduzione, preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.

Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere favorevole del relatore, rileva che l'unica misura condivisibile, più volte auspicata dal suo gruppo, è il taglio dei contributi a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Rilevando che il Governo dovrebbe adottare misure analoghe anche con riferimento ad altre organizzazioni internazionali, ai fini di una valutazione complessiva sul provvedimento in esame rinvia alle osservazioni svolte dai colleghi del gruppo Lega nella Commissione di merito.

Guglielmo PICCHI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Ribolla, evidenzia che la Farnesina, pur avendo una rete diplomatico-consolare assimilabile a quella di Francia, Germania e Regno Unito, dispone di un organico largamente insufficiente: tale criticità è aggravata dai continui tagli al bilancio del Ministero esteri, da ultimo quello previsto dal provvedimento in esame. Esprime, inoltre, al di là degli accorati auspici da parte della Commissione, riserve sull'impegno del Governo a compensare questi tagli con adeguati stanziamenti in legge di bilancio. Per altro verso, esprime apprezzamento, in primo luogo, per le misure relative ai cosiddetti accordi *Government to Government* (G2G), che dovrebbero consentire alle industrie italiane della difesa di competere su un piano di parità con i principali competitori internazionali; in secondo luogo, per la riduzione dei contributi a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, rileva che il provvedimento in esame va valutato in combinato disposto con le misure del disegno di legge di bilancio, che introduce adeguate risorse per la cooperazione multilaterale e per la cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire, in sede di indagine conoscitiva sui temi dell'Agenda 2030, la capacità del nostro si-

stema di cooperazione di assorbire i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, al fine di evitare che le risorse non spese siano destinate ad altre finalità e che si torni sempre ad intervenire su questo settore ogniqualvolta occorre porre mano a misure di taglio della spesa. Auspica, altresì, che con la legge di bilancio vengano incrementate le risorse per gli aiuti bilaterali e per il funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Pino CABRAS (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03141 Formentini: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong.

5-03142 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto RIBOLLA (LEGA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, che si limita ad illustrare le posizioni concordate in sede di Unione europea senza esprimere un chiaro ed inequivocabile sostegno alle legittime rivendicazioni in materia di libertà fondamentali e autonomia portate avanti dal movimento di protesta di Hong Kong. Rileva inoltre, che la risposta del Governo non tiene conto degli ultimi sviluppi, e in particolare del divieto di espatrio imposto dalle autorità cinesi a uno dei *leader* della protesta, Joshua Wong.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che evidenzia una costante attenzione dell'Esecutivo, condivisa dal Parlamento, sulla vicenda in questione. Tuttavia, rilevando la pericolosa torsione autoritaria verificatasi negli ultimi giorni, che solo ieri ha portato all'arresto di oltre mille persone, auspica che il Governo si attivi con le autorità locali per chiedere il rispetto dei diritti fondamentali, la cassazione degli arresti arbitrari e un'indagine indipendente sulle violenze perpetrate dalle forze di polizia. Evidenzia, infine, che il principio « uno Stato, due sistemi », da sempre sostenuto dal Governo italiano, impone un impegno concreto per la ripresa del dialogo, per il sostegno alle

istanze della protesta rispetto al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e contro la repressione.

5-03143 Siragusa: Sull'apertura di una nuova sede consolare a Tenerife.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone BILLI (LEGA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Ribadendo l'assoluta necessità di istituire un'agenzia consolare a Tenerife con diplomatici di carriera, esprime perplessità sui tempi indicati dall'Esecutivo: a suo avviso, occorre procedere fin da subito e comunque non oltre il 2020, anche in considerazione del numero crescente di italiani residenti nelle Canarie. Al riguardo, ricorda che ai 49 mila connazionali iscritti all'AIRE vanno aggiunti altrettanti che, secondo le autorità spagnole, si sono trasferiti nell'arcipelago iberico, pur non essendosi ancora registrati e che giungono anche dal Sudamerica o dal Regno Unito dopo la decisione sulla Brexit. In conclusione, si impegna a vigilare sull'evoluzione della questione e ad assicurare il supporto possibile affinché la nuova sede possa essere inaugurata quanto prima.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

apprezzato, in via generale, l'obiettivo del provvedimento che, in connessione con la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio, mira al contenimento della spesa pubblica ed al reperimento delle risorse necessarie a finanziare la riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale, nonché la sterilizzazione delle clausole IVA e misure di sostegno alle famiglie;

valutate con favore le norme finalizzate a contrastare, ridurre e sanzionare con maggior rigore l'evasione e le frodi fiscali, anche attraverso misure di tassazione dei redditi di capitale da *trust* stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata;

esaminato, in particolare, l'articolo 55, recante misure a favore della competitività delle imprese italiane, di novella dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che, con riferimento alla contrattazione con Stati esteri con cui siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare interessati all'acquisizione di materiali di armamento da parte di industrie italiane della difesa (i cosiddetti accordi *Government to Government*, G2G), attribuisce al Ministero della Difesa la competenza, con ruolo di terzietà, allo svolgimento di attività contrattuale, oltre che di supporto

tecnico-amministrativo, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo, come pure con le prassi internazionali in tema di *procurement* militare adottate anche in ambito NATO;

apprezzato, altresì, che il nuovo articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare esclude espressamente ogni assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice, da cui discende la necessità che, nelle intese tra Stati e nei contratti con le industrie produttrici, siano inserite, come peraltro da prassi consolidata, clausole che assicurino l'assenza di responsabilità della stazione appaltante nazionale per gli eventuali inadempimenti degli obblighi facenti capo, rispettivamente, all'industria italiana e all'acquirente estero, prevedendo a tal fine l'acquisizione sin dall'inizio dell'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento all'obiettivo di contenimento della spesa, preso atto che l'articolo 59, comma 3, lettera a), dispone una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa degli stati di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale pari a 7 milioni di euro nel 2019, corrispondenti a circa lo 0,25 per cento del volume complessivo del bilancio del Dicastero e che va ad incidere sul programma di spesa 4.9, « Promozione del sistema Paese » e, in particolare, sui

fondi destinati ai progetti di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico, nonché sulle risorse stanziare per la compensazione parziale delle perdite subite da cittadini e società italiane in Venezuela e Libia in conseguenza degli eventi politici dell'ultimo decennio;

sottolineato che, come evidenziato dal Governo in Commissione, tali riduzioni non pongono criticità rilevanti sul piano concreto per effetto di alcuni meccanismi di carattere contabile collegati con la nuova disciplina in materia di impegni di spesa;

preso, inoltre, atto che il medesimo articolo 59, comma 3, alla lettera *f*) dispone un'ulteriore riduzione, pari a 30 milioni di euro nell'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tenendo conto che, come anche evidenziato dal Governo, nell'esercizio corrente vi è sufficiente capienza per assorbire tale riduzione;

osservato, in generale, che, da un lato, la Farnesina contribuisce in modo significativo alle necessarie misure di contenimento della spesa richieste dal Go-

verno e che, dall'altro lato, tali sacrifici devono essere controbilanciati da misure effettive di rilancio della capacità operativa del Ministero in ragione del deteriorarsi del quadro di sicurezza a livello globale e dell'esigenza di un rilancio delle attività di carattere politico-diplomatico volte alla soluzione delle crisi regionali, e tanto più alla luce delle maggiori responsabilità che graveranno in capo alla Farnesina a partire dal 2020, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104;

tutto ciò premesso, nell'auspicio che nell'ambito dell'esame della manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 siano garantite risorse adeguate alla Farnesina e alla sua rete di uffici all'estero, che rappresentano un volano strategico per lo sviluppo del Paese e uno strumento essenziale al servizio dei nostri cittadini e delle nostre imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Interrogazioni nn. 5-03141 Formentini e 5-03142 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia segue con preoccupazione le gravi tensioni che da mesi si registrano a Hong Kong, soprattutto alla luce dell'acuirsi degli scontri negli ultimi giorni.

Premessa indispensabile di ogni discussione su Hong Kong è che nessun episodio di violenza è accettabile e ogni reazione da parte delle autorità deve attenersi strettamente al principio della proporzionalità.

Sia a livello bilaterale, che nei fora multilaterali a cui partecipiamo, fin dall'inizio della crisi abbiamo reiterato l'invito alla moderazione e all'instaurazione di un processo di dialogo inclusivo e credibile.

Già a fine agosto insieme agli altri Paesi del G7 abbiamo sostenuto la dichiarazione finale adottata all'esito del Vertice di Biarritz in cui si «ribadisce l'esistenza e l'importanza della dichiarazione sino-britannica del 1984 su Hong Kong e (si) esorta ad evitare le violenze». In ambito europeo abbiamo sostenuto le diverse prese di posizione dell'Alto Rappresentante a nome degli Stati Membri. L'Alto Rappresentante Mogherini è tornata nuovamente a esprimersi a nome degli Stati Membri dell'UE lunedì 18 novembre. In quest'ultima dichiarazione, alla cui formulazione anche l'Italia – come gli altri partner europei – ha attivamente partecipato, si esprime estrema preoccupazione per l'intensificarsi degli episodi di violenza a Hong Kong. Mogherini ha ribadito la posizione dell'Italia e della Unione Europea di invito alla

moderazione, alla *de-escalation* e alla ripresa del dialogo quale unica via per una soluzione duratura.

In linea con le posizioni espresse in ambito europeo, crediamo che tutte le parti debbano immediatamente impegnarsi per la *de-escalation* e auspichiamo che le elezioni amministrative del 24 novembre si possano svolgere regolarmente.

È fondamentale avviare un approfondito processo di dialogo, necessario a ricostruire una piena fiducia tra le parti, ad evitare il ricorso alla violenza, nonché a garantire la tutela delle libertà fondamentali e l'elevato grado di autonomia della Regione Amministrativa Speciale in base alla Legge fondamentale di Hong Kong e agli accordi internazionali.

Siamo consapevoli, e lo abbiamo espresso da subito insieme agli altri Paesi dell'Unione Europea, che i temi al centro del dibattito hanno conseguenze di vasta portata per Hong Kong e per la sua popolazione *in primis*, ma anche per i cittadini europei e stranieri e, più in generale, per la fiducia della comunità d'affari verso la Regione Amministrativa Speciale (RAS).

Crediamo nell'importanza di continuare a garantire i diritti fondamentali, alla base del principio «Un Paese, due Sistemi» che caratterizza il sistema politico e giuridico della Regione Amministrativa Speciale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03143 Siragusa: Sull'apertura di una nuova sede consolare a Tenerife.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti, va innanzitutto sottolineato come la Farnesina riservi la massima attenzione all'efficienza della rete consolare, specie nei Paesi con importanti comunità italiane come la Spagna. Anche in quel Paese negli ultimi anni si è assistito a un forte incremento della presenza dei connazionali, in particolar modo nelle Isole Canarie.

Alle Isole Canarie, a circa tre ore di volo da Madrid, gli italiani sono ormai la più numerosa comunità tra quelle straniere: con circa 32 mila iscritti all'anagrafe consolare, essi rappresentano oltre un quarto dei 107 mila italiani di competenza della circoscrizione consolare di Madrid. Secondo gli ultimi dati disponibili da parte spagnola, i connazionali stabilmente residenti nell'arcipelago – ove peraltro già operano due Consolati Onorari (a Las Palmas e Tenerife) – risultano essere in realtà oltre 50 mila, un numero quindi ben superiore a quello dell'anagrafe consolare. In aggiunta, non va dimenticato l'intenso flusso turistico con l'Italia, grazie agli innumerevoli collegamenti aerei diretti con diverse città italiane.

La Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, si trova quindi a far fronte a 170 mila presenze effettive distribuite su 12 *Comunidades autonomas* (Regioni spagnole) e, con una dotazione di 19 dipendenti, ha dovuto gestire nel 2018 circa mille iscrizioni anagrafiche al mese (48 per cento in più rispetto al 2017), oltre ad un incremento esponenziale del numero di documenti di viaggio

rilasciati e degli atti di stato civile trasmessi. Secondo i dati forniti dai nostri Uffici consolari, le Isole Canarie attraggono dall'Italia soprattutto giovani e pensionati, un flusso crescente e continuo di connazionali dall'America latina (da ultimo soprattutto dal Venezuela), nonché un più recente arrivo di italiani dal Regno Unito a causa delle incertezze legate alla Brexit.

In tale quadro e visti gli esiti della riunione del marzo scorso citata dagli Onorevoli interroganti, la Farnesina ha recentemente deciso di avviare le procedure interne per istituire un'Agenzia consolare nelle Isole Canarie.

L'Ufficio avrà sede con tutta probabilità ad Arona, località nel sud dell'isola di Tenerife dove nelle prossime settimane si recherà in missione una delegazione dell'Ambasciata per individuare gli spazi più idonei ad ospitare l'istituendo Ufficio consolare. La scelta dell'isola di Tenerife è giustificata dal consistente numero di connazionali ivi residenti, stabilmente o temporaneamente, nonché dall'intenso flusso turistico con l'Italia. Arona in particolare è la località nella quale risiede la maggioranza dei nostri connazionali presenti sull'isola.

Al fine di assicurare un miglioramento dei servizi consolari a favore della nostra collettività in tempi brevi, sulla base di espresse istruzioni da parte della Farnesina l'Ambasciata a Madrid ha già richiesto alle Autorità spagnole l'autorizzazione all'apertura nelle Isole Canarie di uno « Sportello consolare », ufficio distaccato

dell'Ambasciata che rimarrà attivo sino alla piena operatività del nuovo Ufficio consolare di carriera.

Con riferimento alle tempistiche, si auspica che lo « Sportello consolare » possa essere aperto nei primi mesi del prossimo

anno mentre l'Agenzia Consolare, viste le procedure amministrative e tecniche necessarie alla sua piena operatività, potrà probabilmente iniziare a fornire servizi al pubblico nel corso del secondo semestre del 2020.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna 49

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Laran » 49

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 50

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 123 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 50

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 52

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di veicoli di nuova generazione VTLM 2. Atto n. 126 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 50

ALLEGATO 2 (*Scheda depositata*) 53

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 55

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.45 alle 10.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Laran ».

L'audizione informale si è svolta dalle 10.20 alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Roger DE ME-NECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.

Atto n. 123.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è emersa la necessità di acquisire maggiori informazioni sull'atto da parte del Governo. Rammenta, quindi, che la Commissione Bilancio, in data 23 ottobre, ha trasmesso i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, rispondendo al deputato Aresta, che aveva domandato delucidazioni in ordine alla circostanza che la quasi totalità della spesa del programma sia ascrivibile al quadriennio 2020-2023, precisa che tale difformità è dovuta al fatto che triennio 2021-2023 si concentra il piano delle consegne, mentre le successive poste finanziarie sono orientate al supporto logistico dei sistemi d'arma.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, si dichiara pienamente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Governo. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI la condivide.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), Maria TRIPODI (FI), Salvatore DEIDDA (FdI), Giovanni RUSSO (M5S), CARÈ Nicola (IV) e Alberto PAGANI (PD) preannunciano il voto favorevole dei relativi gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di veicoli di nuova generazione VTLM 2.

Atto n. 126.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Russo, ha illustrato i contenuti dello schema e, nel corso del dibattito, è emersa la necessità di acquisire maggiori informazioni da parte del Governo. Rammenta, quindi, che la Commissione Bilancio, in data 23 ottobre, ha trasmesso i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate nella precedente seduta, deposita una scheda che reca i relativi ragguagli (*vedi allegato 2*). Aggiunge che il completamento del programma d'arma sarà oggetto di un ulteriore schema di decreto da sottoporre al parere parlamentare.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, ringrazia il sottosegretario per le informa-

zioni fornite e presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI la condivide

Dopo interventi dei deputati Matteo PIRELLA DI CREMNAGO (FI) e Roberto Paolo FERRARI (Lega), Davide GALANTINO (FdI), Maria TRIPODI (FI), Andrea FRAILIS (PD), Giovanni RUSSO (M5S) e Nicola CARÈ (IV) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) nel preannunciare il voto favorevole della Lega, spera che la tempistica delle consegne sia rispettata e si sarebbe aspettato che le ulteriori risorse economiche necessarie al completamento del programma fossero già state reperite nella legge di bilancio appena presentata al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (Atto n. 123).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD n. 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro *Spike* con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici, nelle sedute del 6 e del 19 novembre 2019, ai cui resoconti si rinvia e preso atto delle specificazioni rese dal Governo in quest'ultima seduta;

rilevato che:

il programma intende equipaggiare ulteriori 9 reggimenti di fanteria, che si aggiungono ai 7 (sui 24 previsti) già equipaggiati con 96 sistemi controcarro missili *Spike 2* di terza generazione, frutto di acquisti risalenti a circa 10 anni fa;

in particolare, è prevista l'acquisizione di 126 lanciatori, 800 missili *Long Range*, 14 simulatori *indoor* e 14 simulatori *outdoor* al fine di proseguire nella sostituzione dei sistemi controcarro a media gittata *MILAN*, la cui vita tecnica – secondo l'Amministrazione proponente – terminerà nel 2019, e di completare la sostituzione di quelli a lunga gittata *TOW*,

che costituiscono, a oggi, l'unica capacità controcarro a medio e lungo raggio in servizio nell'Esercito italiano;

l'acquisto dei 126 lanciatori dovrebbe incrementare sensibilmente la protezione del personale, consentendo – in tutto lo spettro delle operazioni militari, in qualunque condizione meteorologica, sia in ambiente sia urbano che contaminato da scorie nucleari, biologiche e chimiche (NBC) – la distruzione di bersagli complessi, compresi veicoli corazzati dotati di sistemi antimissile di ultima generazione;

secondo i chiarimenti offerti dall'Esecutivo, la pianificazione finanziaria prevede che il piano delle consegne si concentri in eguale misura nel triennio 2021-2023, mentre negli anni successivi lo stanziamento è destinato al supporto logistico del sistema d'arma;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, espressa nella seduta del 23 ottobre 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione VTLM 2 (Atto n. 126).

SCHEDE DEPOSITATE DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA ONOREVOLE GIULIO CALVISI

<p align="center">In riferimento alla seduta della IV Comm. Difesa della Camera del 06.11.2019 - ATTO GOVERNO N.126 Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione VTLM 2. Relatore: On. G. RUSSO (M5S)</p>		ELEMENTI DI RISPOSTA
CHI		
1 On. G. RUSSO (M5S)	<p>Non vi sono – tuttavia – raggugli sul riparto degli acquisti dei veicoli per anno e sul loro costo unitario.</p>	<p>Il veicolo, in configurazione basica, inclusi gli apparati di comunicazione (CIS), il disturbatore contro gli ordigni improvvisati (JAMMER) e l'interfono, ha un costo pari a circa 1.000.000 € (cifra che dovrà essere comunque confermata nell'ambito delle attività precontrattuali). In allegato uno specchio riepilogativo del rateo delle consegne previste per il veicolo.</p>
2 On. G. RUSSO (M5S)	<p>Consequentemente e fermo restando che il parere della Commissione si riferisce solo alla somma indicata come disponibile a legislazione vigente, domanda al Governo se sia in grado di indicare con quali ulteriori risorse intenda far fronte all'acquisto degli ulteriori 242 veicoli o se desideri fornire chiarimenti sul numero effettivo di veicoli che rientrano in questa richiesta di parere parlamentare.</p>	<p>I finanziamenti stanziati porteranno all'acquisizione di circa 300 veicoli.</p>
3 On. FERRARI (L-SP)	<p>chiarire attraverso quali risorse finanziarie si potrà procedere all'acquisizione della seconda tranche di veicoli</p>	<p>Le ulteriori risorse necessarie al completamento del programma saranno ricercate nell'ambito di futuri provvedimenti normativi, a similitudine di quanto già avvenuto con i fondi istituiti con Legge di Bilancio nel periodo 2017-2019 (LdB n.232/16 art.1 co.140, LdB n.205/17 art.1 co.1072, LdB n.145/18 art.1 co.95) o a valere di loro rifinanziamenti attraverso nuove Leggi di Bilancio.</p>

VTLM 2 LIGHT

ANNO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	#	TOTALE
STANZIAMENTO	1,00	6,00	13,00	23,00	17,00	25,00	30,00	20,00	27,40	43,20	44,50	42,50	8,50	#	305,10
CONSEGNE	0	0	16	23	17	25	30	20	27	43	45	42	8	2	300

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione VTLM 2 (Atto n. 126).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD n. 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo – VTLM tramite l'acquisizione di veicoli di nuova generazione – VTLM2 nelle sedute del 6 e del 19 novembre 2019, ai cui resoconti si rinvia e preso atto delle specificazioni rese dal Governo in quest'ultima seduta;

rilevato che:

il programma riguarda l'ammodernamento del parco Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM);

il programma d'arma oggetto dell'atto del Governo n. 115 (su cui la Commissione si è espressa il 22 ottobre 2019) è destinato all'Arma dei Carabinieri, mentre l'odierno atto inerisce all'acquisto di nuovi veicoli blindati della categoria VTLM-2, destinati all'Esercito italiano e da impiegare sia nelle operazioni « fuori area », sia in ambito nazionale nelle attività di concorso alle forze di sicurezza;

secondo l'Amministrazione della Difesa, il nuovo veicolo dovrà prevedere l'intercambiabilità delle componenti con i veicoli delle versioni precedenti e dovrà garantire caratteristiche di sicurezza, semplicità, robustezza, durata ed affidabilità nelle varie situazioni d'impiego;

il programma, che dovrebbe concludersi entro il 2033, contempla l'acqui-

zione complessiva di circa 650 veicoli di nuova generazione (VTLM-2), quale integrazione utile a colmare il *gap* capacitivo e di evoluzione tecnologica;

l'onere finanziario rappresentato inizialmente dall'Amministrazione della Difesa per l'acquisizione dei primi 398 veicoli è pari a 305,1 milioni di euro, suddivisi in due *tranche*, mentre il completamento del programma richiederebbe successive *tranche* per ulteriori 252,90 milioni di euro, per un costo complessivo del sistema d'arma stimato in 558 milioni di euro;

secondo i chiarimenti offerti dall'Esecutivo, il veicolo, in configurazione base, inclusi gli apparati di comunicazione (CIS), il disturbatore contro gli ordigni improvvisati (JAMMER) e l'interfono, ha un costo pari a circa 1 milione di euro e i finanziamenti previsti dal presente provvedimento porteranno all'acquisizione di circa 300 veicoli;

per far fronte alle ulteriori necessità finanziarie per il completamento del programma, sempre secondo quanto chiarito dal Governo, esso si rimette a futuri provvedimenti normativi, similmente a quanto già avvenuto con i fondi istituiti con le leggi di bilancio nel periodo 2017-2019 oppure tramite il rifinanziamento degli stessi fondi attraverso nuove leggi di bilancio, e la conseguente acquisizione sarà sottoposta a parere parlamentare;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carat-

tere finanziario, la quale si riferisce alle prime due *tranche* e non a tutto il programma, le cui tappe ulteriori necessitano il rifinanziamento dell'intervento con successivi atti normativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

provveda il Governo – e per esso l'Amministrazione della difesa – nell'utilizzo dei veicoli acquistati, a garantirne un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici e dagli altri fattori di deterioramento ricorrendo – ove possibile – alle infrastrutture della Difesa non altrimenti utili o sottoutilizzate.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) .	57
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	68
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2019. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 1524-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Stefano FASSINA (LeU), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, nella seduta del 12 novembre 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Evidenza tuttavia che, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario del provvedimento, la Commis-

sione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento medesimo, da ultimo nella seduta del 14 novembre 2019.

Segnala quindi che la Commissione giustizia, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 14 novembre 2019, senza apportarvi ulteriori modifiche.

Poiché la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 12 novembre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, tenuto conto degli elementi di informazione trasmessi dalle amministrazioni competenti, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore evidenzia quanto segue.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, laddove prevedono che il dirigente scolastico, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, possa coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, appare necessario specificare che i predetti percorsi, risultando di carattere facoltativo, possano essere attivati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La disciplina recata dal nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), laddove prevede che il minore, sulla base di apposito decreto adottato dal Tribunale per i minorenni, possa essere avviato ad un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, presenta carattere alternativo rispetto all'immediato affidamento del minore al servizio sociale ovvero al suo collocamento in una casa di rieducazione, attualmente previsto dalla normativa vi-

gente, e in quanto tale non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'anticipo da parte dell'erario delle spese di affidamento o di collocamento in comunità risulta già contemplato dalla normativa vigente.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), che inserisce nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'articolo 29-bis, recante prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età, come risulta dagli elementi di informazione forniti dall'amministrazione competente appare suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati: pertanto, appare necessario prevederne la soppressione.

Al comma 1 dell'articolo 6, in materia di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola, appare necessario espungere il riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle concrete modalità attuative del medesimo articolo 6, da realizzarsi comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7, comma 2, per l'ampliamento dei contenuti della piattaforma Elisa appare congrua, tenendo conto del costo storico riscontrato nell'operatività della piattaforma medesima, e finalizzata essenzialmente alla predisposizione dei materiali didattici e alla loro pubblicazione sulla medesima piattaforma.

Risulta tuttavia necessario sostituire la relativa copertura finanziaria, prevista a valere sul Fondo « Buona scuola », che non reca per l'anno 2020 le occorrenti disponibilità finanziarie, con la riduzione, per un corrispondente importo, delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il servizio previsto a valere sul numero telefonico 114, di cui all'articolo 8, comma 1, è sostanzialmente già previsto dall'ultimo contratto sottoscritto dal Dipartimento con Telefono Azzurro sulla base dell'avviso pubblico del 27 febbraio 2019, posto che tale contratto prevede, per la prima volta, che il servizio del 114 dovrà porre particolare attenzione anche « ai fenomeni di abuso emergenti legati all'utilizzo delle nuove tecnologie ».

Al fine di evitare pertanto la duplicazione di strutture e l'insorgere di oneri aggiuntivi, all'articolo 8, appare necessario riformulare il comma 2 prevedendo, in luogo della predisposizione di una apposita applicazione informatica, che nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114 sia prevista una specifica area per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

Appare, infine, necessario corredare precauzionalmente il provvedimento di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall'attuazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Stefano FASSINA (LeU), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero

1), capoverso comma 1, laddove prevedono che il dirigente scolastico, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, possa coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, appare necessario specificare che i predetti percorsi, risultando di carattere facoltativo, possano essere attivati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

la disciplina recata dal nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), laddove prevede che il minore, sulla base di apposito decreto adottato dal Tribunale per i minorenni, possa essere avviato ad un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, presenta carattere alternativo rispetto all'immediato affidamento del minore al servizio sociale ovvero al suo collocamento in una casa di rieducazione, attualmente previsto dalla normativa vigente, e in quanto tale non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'anticipo da parte dell'erario delle spese di affidamento o di collocamento in comunità risulta già contemplato dalla normativa vigente;

la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), che inserisce nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'articolo 29-*bis*, recante prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età, come risulta dagli elementi di informazione forniti dall'amministrazione competente appare suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati: pertanto, appare necessario prevederne la soppressione;

al comma 1 dell'articolo 6, in materia di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola, appare necessario espungere il riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle concrete modalità attuative del medesimo articolo 6, da realizzarsi comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7, comma 2, per l'ampliamento dei contenuti della piattaforma Elisa appare congrua, tenendo conto del costo storico riscontrato nell'operatività della piattaforma medesima, e finalizzata essenzialmente alla predisposizione dei materiali didattici e alla loro pubblicazione sulla medesima piattaforma;

risulta tuttavia necessario sostituire la relativa copertura finanziaria, prevista a valere sul Fondo "Buona scuola", che non reca per l'anno 2020 le occorrenti disponibilità finanziarie, con la riduzione, per un corrispondente importo, delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il servizio previsto a valere sul numero telefonico 114, di cui all'articolo 8, comma 1, è sostanzialmente già previsto dall'ultimo contratto sottoscritto dal Dipartimento con Telefono Azzurro sulla base dell'avviso pubblico del 27 febbraio 2019, posto che tale contratto prevede, per la prima volta, che il servizio del 114 dovrà porre particolare attenzione anche "ai fenomeni di abuso emergenti legati all'utilizzo delle nuove tecnologie";

al fine di evitare pertanto la duplicazione di strutture e l'insorgere di oneri aggiuntivi, all'articolo 8, appare necessario riformulare il comma 2 prevedendo, in luogo della predisposizione di una apposita applicazione informatica, che nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114 sia prevista una specifica area per le finalità

di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

appare, infine, necessario corredare precauzionalmente il provvedimento di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall'attuazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole: al fine di predisporre inserire le seguenti: , compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente,;

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera f);

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: , attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio,;

al comma 3, sopprimere le parole: nella piattaforma di cui al comma 1;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: , a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio

2015, n. 107 con le seguenti: . Al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, è prevista, per le finalità di cui al comma 1, una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea come le osservazioni svolte dalla rappresentante del Governo e le conseguenti condizioni recate dalla proposta di parere del relatore attengano ad aspetti di merito, che incidono su punti sostanziali del provvedimento, e non a profili di carattere esclusivamente finanziario e chiede il motivo per il quale questi rilievi non siano stati avanzati dal rappresentante del Mi-

nistero della giustizia nell'ambito dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnala che i punti evidenziati dalla rappresentante del Governo e le condizioni alle quali è sottoposta la proposta di parere del relatore sono volti a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e sono pertanto di competenza della Commissione bilancio.

Giusi BARTOLOZZI (FI), ribadendo come la Commissione bilancio stia oltrepassando, a suo parere, il limite delle proprie competenze, passa a commentare in dettaglio alcune delle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, osserva che la facoltà del dirigente scolastico di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per la rieducazione degli autori degli atti sia rimessa al giudizio di questo e non debba essere subordinata all'esistenza o meno di risorse disponibili – esistenza, tra l'altro, di complesso accertamento. Svolge analoghe considerazioni anche con riferimento alla possibilità, di cui al nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, di prevedere che il minore sia avviato a un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa.

Quindi, in merito alla proposta di eliminare la prevista introduzione dell'articolo 29-bis nel citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che sarebbe più opportuno reperire le risorse necessarie alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri piuttosto che sopprimere la norma, che è stata approvata dopo lungo dibattito dalla Commissione giustizia. La medesima considerazione andrebbe riferita anche alla richiesta di espungere il riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, di cui all'articolo 6, comma 1, del provvedimento.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7, comma 2, per l'ampliamento dei contenuti della piattaforma Elisa, evidenzia l'insufficienza di uno stanziamento di soli 200.000 euro per tutte le scuole di ogni ordine e grado del Paese e chiede che a tale finalità siano destinate maggiori risorse.

In relazione al servizio del numero telefonico 114, sottolinea l'esigenza di prevedere anche un servizio di messaggistica, oltre al già esistente servizio telefonico, in quanto i minori vittime di bullismo, come evidenziato nel corso delle audizioni svolte, hanno maggiori difficoltà a parlare dei propri problemi, e pertanto appare necessario rendere loro possibile segnalarli su una *chat*. Anche in questo caso ritiene necessario lo stanziamento di risorse per le indicate finalità.

Infine ritiene inopportuna la proposta di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in quanto appare chiaro che non sia possibile dare attuazione al provvedimento senza le necessarie risorse finanziarie. A questo proposito suggerisce di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento, in attesa che venga reperita un'adeguata copertura, per gli oneri derivanti dallo stesso, nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, attualmente all'esame del Parlamento.

Stefano FASSINA (LeU), *relatore*, osserva la Commissione bilancio non può esimersi dall'espressione del parere in attesa che siano risolti problemi attinenti al merito del provvedimento. Rileva quindi che, come relatore per la Commissione bilancio, non possa far altro che valutare la compatibilità del testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea con le previsioni di carattere costituzionale che garantiscono il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Claudio BORGHI, *presidente*, concordando con quanto espresso dal relatore, evidenzia che la Commissione bilancio non abbia la facoltà di entrare nel merito dei provvedimenti e valutare la loro opportunità, ma debba limitarsi a verificare la

compatibilità degli stessi con la vigente disciplina contabile.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea che il nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 prevede, al comma 5, che le spese di affidamento o di collocamento in comunità siano a carico dei genitori o, in loro mancanza, degli esercenti la tutela, ossia del sindaco del comune nel quale risiede in minore. Sotto questo punto di vista ritiene che la previsione sia carente di copertura, oltre a non prevedere la quantificazione del relativo onere. Ricorda infatti che l'affido di un minore ai servizi sociali ha un costo di circa 90 euro al giorno, che può risultare gravoso per un comune di piccole dimensioni che debba far fronte a più di un caso. Osserva inoltre che è il giudice a indicare il servizio sociale al quale affidare il minore e pertanto il sindaco non ha nemmeno la possibilità di scegliere il servizio sociale che proponga una offerta economicamente più conveniente. Rileva poi, incidentalmente, che l'affidamento del servizio svolto dalle comunità avviene in assenza di gara.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita a non confondere l'affidamento dei minori al servizio sociale, previsto dall'articolo 333 del codice civile, che non viene modificato dal presente provvedimento, con quanto previsto dal nuovo articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, il quale non incide sulla potestà genitoriale.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia che il vigente testo dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 prevede già l'affidamento del minore ai servizi sociali o il suo collocamento in comunità e pertanto la modifica proposta dal progetto di legge in esame, che contempla ulteriori soluzioni meno gravose per l'erario, potrebbe consentire risparmi.

Giusi BARTOLOZZI (FI), pur riconoscendo quanto evidenziato dalla collega D'Orso in merito alla previsione di ulte-

riori soluzioni meno onerose, segnala che il procedimento disciplinato dal nuovo testo dell'articolo 25 consente l'assistenza di un difensore e, da questo punto di vista, potrebbe comportare oneri per l'erario, nei casi di nomina di un difensore d'ufficio. In considerazione di ciò rileva quindi un ulteriore profilo di possibile onerosità del provvedimento.

Conclude sottolineando come il provvedimento sia stato stravolto nella sua essenza e ricorda di aver presentato almeno dieci proposte emendative recanti misure di copertura, per le quali il sottosegretario Ferraresi si era riservato di pronunciarsi nel corso dell'esame in Assemblea.

Stefano FASSINA (LeU), *relatore*, evidenzia che l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio non esclude un ulteriore approfondimento del provvedimento e lo stanziamento di risorse per alcune delle misure originariamente proposte, nell'ambito della legge di bilancio per il 2000. A questo riguardo, fa presente che si potrebbero presentare ordini del giorno in tal senso nel corso dell'esame del presente provvedimento da parte dell'Assemblea.

Massimo GARAVAGLIA (Lega), nel ribadire le perplessità dianzi manifestate in merito ai contenuti specifici del provvedimento in esame, richiama l'attenzione sulla necessità che i Tribunali per i minorenni esperiscano previe procedure di gara per l'individuazione delle strutture presso cui affidare i minori, fermo restando che in tale quadro, essendo le relative determinazioni rimesse in via esclusiva ai predetti Tribunali, gli enti locali dovranno intendersi integralmente esonerati dalle relative spese, che dovranno pertanto imputarsi al solo bilancio dello Stato. Osservando infatti come talune disposizioni del provvedimento comporteranno inevitabilmente un ampliamento della platea dei soggetti che potranno beneficiare delle misure rieducative, insiste sul fatto che degli eventuali oneri aggiuntivi dovranno farsi esclusivamente carico le amministrazioni statali.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiarisce che le considerazioni da essa svolte ad inizio della presente seduta non si pongono affatto in un'ottica demolitoria del testo licenziato dalla Commissione di merito. Viceversa, evidenzia come la proposta di parere del relatore non pregiudichi in alcun modo la predisposizione dei percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, limitandosi a stabilire che gli stessi dovranno comunque trovare attuazione compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. In modo analogo, le precisazioni dianzi svolte in merito allo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, di cui al novellato articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, non sono minimamente volte ad inficiarne la realizzazione, bensì a puntualizzare che quest'ultima potrà trovare attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Evidenzia inoltre che la richiesta di soppressione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, concernente la prosecuzione delle misure rieducative anche dopo il raggiungimento della maggiore età, muove in sostanza nella direzione auspicata dal deputato Garavaglia, essendo volta ad evitare l'insorgere di costi aggiuntivi proprio a carico degli enti locali interessati. Per quanto concerne invece la richiesta di espunzione dall'articolo 6 del riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, rileva come tale intervento non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle misure contenute nel medesimo articolo 6, semplicemente rinviandone la definizione delle modalità applicative, nel quadro di risorse invariate, ad un successivo decreto interministeriale. Infine, segnala che la proposta di riformulazione del comma 2 dell'articolo 8, lungi dal vanificare il funzionamento del servizio di messaggistica dedicata a chi desideri contattare un operatore del numero telefonico 114 via *chat*, *sms* e *Whatsapp*, su cui si è in

precedenza soffermata la deputata Bartolozzi, è volta ad assicurarne la piena operatività nell'ambito della piattaforma informatica all'uopo già riservata, in tal modo evitando inutili duplicazioni di strutture e l'insorgere di oneri aggiuntivi in una prospettiva di efficienza ed economicità nell'utilizzo dei mezzi disponibili.

Stefano FASSINA (LeU), *relatore*, pur apprezzando lo spirito propositivo emerso dal dibattito odierno, ritiene comunque di confermare la proposta di parere in precedenza formulata, le cui condizioni si limitano a riflettere taluni rilievi di carattere finanziario evidenziati, in apertura di seduta, dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (Lega) intende lasciare a verbale che, secondo le rassicurazioni da ultimo ribadite dalla sottosegretaria Guerra, l'attuazione del provvedimento in esame non sarà in alcun modo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Stefano FASSINA (LeU), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Lucaselli 3.12, che è volta a istituire, per le finalità del presente provvedimento, la figura dello psicologo scolastico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;

Bellucci 7.101, che istituisce l'ora curricolare di intelligenza emotiva in classe, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Bellucci 8.0104, che è volto all'istituzione, nelle Scuole di ogni ordine e grado, del Servizio di psicologia scolastica, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante l'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca;

Varchi 8.0105, che è volto ad istituire il Fondo per la lotta al bullismo e cyberbullismo, cui sono attribuite risorse pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, senza disporre la relativa copertura finanziaria ma prevedendo che la dotazione del Fondo possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici;

Bartolozzi 8.0107, 8.0108, 8.0109, 8.0110, 8.010, che prevedono che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento (indicati in importi che vanno da 20 milioni a 50 milioni di euro a seconda delle proposte emendative) si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili, senza indicare tuttavia né la decorrenza degli oneri medesimi né la loro imputazione alle singole annualità.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bartolozzi 2.01, che è volta a prevedere l'assegnazione al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale, come modificato dal presente provvedimento, ed il loro utilizzo per il finanziamento di iniziative di contrasto alla povertà educativa minorile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare i proventi delle citate ammende per le finalità indicate nella proposta emendativa, senza che si verifichi una riduzione del relativo gettito, eventualmente già scontato ai fini dei tendenziali;

Bisa 3.1, che è volta a prevedere, tra l'altro, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un apposito registro dei *provider* che aderiscono al codice di autoregolamentazione « Internet e minori » sottoscritto il 19 novembre 2003. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Giannone 3.150, che prevede, tra l'altro, che il dirigente scolastico promuova adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori, avviando progetti di concerto con il comune e le associazioni di interesse sociale e culturale operanti sul territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Spena 3.02, che prevede che le scuole offrano alle famiglie e agli studenti un'adeguata formazione sui pericoli della rete internet e sui sistemi di protezione e controllo al fine di assicurare un uso corretto delle nuove tecnologie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Giannone 3.0150, che prevede che presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, ai cui partecipanti non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bisa 4.104 e Tateo 4.105, che prevedono, tra l'altro, che quando il presidente

del tribunale dei minorenni ascolta il minore e i genitori o l'esercente la potestà genitoriale sia sempre presente un avvocato. Al riguardo, considera appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Dori 4.103, che prevede che sia il procuratore della Repubblica a verificare le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione o, in alternativa, possa chiedere al tribunale dei minorenni di disporre l'attivazione del percorso di mediazione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Potenti 4.101, che prevede che il Tribunale per i minorenni nomini un difensore d'ufficio al minore che ne sia privo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa rispetto a quanto già previsto dal testo del provvedimento;

Bellucci 4.109, che prevede che l'ascolto del minore preventivo alla deliberazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come novellato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, avvenga con l'assistenza di psicologi e garantendo l'assistenza del difensore del minore. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bartolozzi 4.110, che prevede che l'ascolto del minore preventivo alla deliberazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come novellato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, avvenga garantendo l'assistenza del difensore di fiducia del minore e, ove non nominato, d'ufficio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla

proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Dori 6.100, che prevede attività di formazione e di monitoraggio per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e l'erogazione di moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione e all'intelligenza emotiva, provvedendo al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, quanto a 200.000 euro per gli anni 2020 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e, quanto a 200.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la buona scuola, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla congruità della copertura finanziaria;

Giannone 6.0150, che istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Osservatorio permanente del bullismo, prevedendo che per l'istituzione e l'attività dell'Osservatorio siano utilizzati i proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale, come modificato dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria;

Bellucci 7.100, che prevede il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, provvedendo al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo per la buona scuola, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla congruità della copertura finanziaria;

Varchi 8.7, che prevede l'istituzione presso ogni regione di un servizio per

l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico regionale gratuito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Spena 8.0100, che prevede la promozione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una specifica campagna di informazione in merito alla installazione sui dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet di un'applicazione che capti e blocchi parole o immagini pericolose. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Spena 8.03, che prevede che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri, con cadenza almeno annuale, lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Gelmini 8.0102, che prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa prevedere un registro unico dei provider destinatari delle misure e delle forme d'interdizione degli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bartolozzi 8.0106, che prevede che una quota pari al 10 per cento dei proventi dei beni confiscati alla mafia sia

destinata alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di tipo familiare per minori. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Bartolozzi 8.0111, che prevede che per le esigenze connesse alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo siano stanziati ulteriori risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Bartolozzi 8.0112, che prevede che per le esigenze connesse alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'emendamento Dori

4.103, sul quale esprime invece un parere di nulla osta.

Stefano FASSINA (LeU), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.12, 3.150, 4.101, 4.104, 4.105, 4.109, 4.110, 6.100, 7.100, 7.101 e 8.7 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 3.02, 3.0150, 6.0150, 8.03, 8.010, 8.0100, 8.0102, 8.0104, 8.0105, 8.0106, 8.0107, 8.0108, 8.0109, 8.0110, 8.0111 e 8.0112, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, essendo tuttora in corso le verifiche istruttorie da parte dei competenti uffici, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 13 novembre, rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata, ha natura procedimentale e pertanto gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno svolgere i controlli amministrativi previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo l'articolo 5, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere, i dati sull'assorbimento delle risorse nei primi 21 mesi di apertura dello sportello delle misure « Resto al Sud » (25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura, pari a 1.250 milioni di euro) e l'importo esiguo (di circa 20 milioni) dei maggiori impegni stimati dal gestore per l'estensione dell'incentivo appaiono in ogni caso rassicurati sull'esclusione di qualsivoglia rischio di insorgenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

La stima relativa ai 144.669 soggetti contenuta nella relazione tecnica si riferisce non già al possibile incremento di domande, ma all'intera platea potenzial-

mente interessata all'estensione prevista alle aree interessate dal sisma, al netto del territorio della regione Abruzzo già compresa nell'ambito di applicazione dalle modifiche in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Il rispetto del limite di spesa, considerata la configurazione della misura « a sportello » prevista dal decreto ministeriale attuativo, è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda.

All'articolo 7, in merito agli interventi finanziati a valere sul Fondo per la ricostruzione, il pagamento delle anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, è già ammissibile nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse stanziare per la ricostruzione.

Con riferimento al venir meno dell'obbligo di presentazione delle garanzie da parte dei professionisti ai fini della corresponsione delle anticipazioni, si fa presente che in ogni caso resta l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero.

Con riguardo al differimento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni e alle Province colpiti dal sisma 2016, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), l'impatto finanziario della disposizione in oggetto è qualificato, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa corrente in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti su tali buoni.

Ciò posto, con riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 4, l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a)) e delle

risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 (lettera *b*) è compatibile con i programmi già avviati con le risorse interessate.

Al medesimo articolo 8, appare necessario integrare il contenuto dell'articolo prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 9, recante misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 alle imprese agricole di Umbria, Lazio e Marche interessate dal sisma del periodo agosto 2016-gennaio 2017, escluso l'Abruzzo già ricompreso nelle regioni meridionali beneficiarie delle agevolazioni, si intende finanziata nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Tali risorse, inoltre, pur in assenza di specifica indicazione normativa, sono finalizzate al finanziamento della quota a fondo perduto dell'agevolazione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, in occasione dell'introduzione normativa e del finanziamento, sempre mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della nuova misura in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno.

Con riferimento al rispetto del citato limite di spesa, si segnala che, considerata la sostanziale configurazione della misura « a sportello » prevista dal decreto ministeriale attuativo, lo stesso è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda.

Infine, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alla misura in oggetto saranno utilizzate in coerenza con i profili di cassa complessivamente ascritti al predetto Fondo, senza effetti negativi per la finanza pubblica.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2211 Governo, di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 3, in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata, ha natura procedimentale e pertanto gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno svolgere i controlli amministrativi previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

riguardo l'articolo 5, recante misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere, i dati sull'assorbimento delle risorse nei primi 21 mesi di apertura dello sportello delle misure "Resto al Sud" (25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura, pari a 1.250 milioni di euro) e l'importo esiguo (di circa 20 milioni) dei maggiori impegni stimati dal gestore per l'estensione dell'incentivo appaiono in ogni caso rassicurare sull'esclusione di qualsivoglia rischio di insorgenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

la stima relativa ai 144.669 soggetti contenuta nella relazione tecnica si riferisce non già al possibile incremento di domande, ma all'intera platea potenzialmente interessata all'estensione prevista alle aree interessate dal sisma, al netto del territorio della regione Abruzzo già compresa nell'ambito di applicazione dalle modifiche in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017;

il rispetto del limite di spesa, considerata la configurazione della misura “a sportello” prevista dal decreto ministeriale attuativo, è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda;

all'articolo 7, in merito agli interventi finanziati a valere sul Fondo per la ricostruzione, il pagamento delle anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, è già ammissibile nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse stanziare per la ricostruzione;

con riferimento al venir meno dell'obbligo di presentazione delle garanzie da parte dei professionisti ai fini della corresponsione delle anticipazioni, si fa presente che in ogni caso resta l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero;

con riguardo al differimento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni e alle Province colpiti dal sisma 2016, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), l'impatto finanziario della disposizione in oggetto è qualificato, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa corrente in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti su tali buoni;

ciò posto, con riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 4, l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a)) e delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 (lettera b)) è compatibile con i programmi già avviati con le risorse interessate;

al medesimo articolo 8, appare necessario integrare il contenuto dell'articolo prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 9, recante misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 alle imprese agricole di Umbria, Lazio e Marche interessate dal sisma del periodo agosto 2016-gennaio 2017, escluso l'Abruzzo già ricompreso nelle regioni meridionali beneficiarie delle agevolazioni, si intende finanziata nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

tali risorse, inoltre, pur in assenza di specifica indicazione normativa, sono finalizzate al finanziamento della quota a fondo perduto dell'agevolazione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, in occasione dell'introduzione normativa e del finanziamento, sempre mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della nuova misura in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno;

con riferimento al rispetto del citato limite di spesa, si segnala che, considerata la sostanziale configurazione della misura “a sportello” prevista dal decreto ministeriale attuativo, lo stesso è assicurato dalla previsione del criterio cronologico di presentazione della domanda;

infine, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alla misura in oggetto saranno utilizzate in coerenza con i profili di cassa complessivamente ascritti al predetto Fondo, senza effetti negativi per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), con riferimento alla condizione apposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiede se essa sia in qualche modo riconducibile al differimento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpiti dal sisma 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a).

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiarisce che la suddetta precisazione, improntata a ragioni di natura essenzialmente tecnico-contabile, discende dal ricorso al Fondo per interventi strutturali di politica economica, il cui utilizzo con finalità di copertura, previsto dal predetto articolo 8, comma 4, lettera a), richiede l'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio tra differenti programmi di spesa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in considerazione degli aspetti problematici sotto il profilo finanziario recati dal provvedimento in titolo, ritiene necessario acquisire sullo stesso la relazione tecnica.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, conviene con la richiesta di relazione tecnica testé avanzata dalla rappresentante del Governo e ritiene che la citata relazione debba essere trasmessa nel termine di quattordici giorni.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16 alle 16.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	73
------------------	----

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per la valorizzazione della pro-
duzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682 Brunetta.*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 3.53 e 3.067 delle relatrici</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« <i>end of waste</i> »).	
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi (FIRI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79

SEDE REFERENTE:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo del Governo</i>)	94
ERRATA CORRIGE	86

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il viceministro per l'interno Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, essendo stata richiesta l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In ragione degli approfondimenti ancora in corso tra le relatrici e i rappresentanti del Governo, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 11.40 è ripresa alle 12.25.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le relatrici hanno presentato le proposte emendative 3.53 e 3.067, rispetto alle quali sono pervenuti rispettivamente 16 subemendamenti e un unico subemendamento, che dichiara inammissibile in quanto non riferibile rispetto al testo dell'articolo aggiuntivo (*vedi allegato 1*).

Ricorda che le relatrici e il Governo hanno espresso nella seduta di ieri i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3.

Avverte che la Commissione passerà alle votazioni, ad iniziare dagli identici articoli aggiuntivi Gabriele Lorenzoni 1.04 e Melilli 1.05.

Paolo TRANCASSINI (FdI) ritiene doveroso, prima di procedere alle votazioni, ricevere alcuni chiarimenti dalla maggioranza e dal Governo. Ricorda che l'orario d'inizio della seduta odierna, già fissato per le 10, è stato successivamente rinviato due volte. Ci si augurava che tali rinvii fossero finalizzati ad ottenere risposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla copertura di proposte emendative accantonate. Ribadisce quindi che, a suo avviso, è doveroso che le relatrici o il Governo dicano qualcosa su quest'aspetto prima di procedere nell'esame degli emendamenti.

Erica MAZZETTI (FI) si associa alle considerazioni del deputato Trancassini e ritiene che non si possa procedere senza ricevere chiarimenti da parte delle relatrici.

Paolo TRANCASSINI (FdI) insiste sulla richiesta di avere notizie circa le coperture degli emendamenti accantonati, dato che sono giorni che le opposizioni attendono una risposta in merito da parte delle relatrici o del Governo.

Patrizia TERZONI, *relatrice*, informa che i rinvii concernenti l'avvio della seduta odierna sono stati dovuti a incontri politici e tecnici delle relatrici con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di trovare una soluzione in ordine alla copertura alcune proposte emendative accantonate. Avverte che gli uffici del Ministero stanno ancora lavorando in questa direzione e, in attesa di conoscere i risultati di questo lavoro, ad avviso delle relatrici le proposte emendative in questione debbono rimanere accantonate. Nulla vieta però alle opposizioni di chiedere di

porre in votazione le proprie proposte emendative accantonate qualora lo ritengano opportuno.

Paolo TRANCASSINI (FdI) considera la risposta della relatrice Terzoni troppo generica. Ritiene che sia diritto delle opposizioni conoscere quali siano le proposte emendative oggetto della ricerca di una copertura adeguata e quale direzione stia prendendo, quindi, il lavoro richiamato dalla relatrice. Lamenta, poi, il fatto che alcune agenzie di stampa attribuiscono alle opposizioni un atteggiamento ostruzionistico, cosa non rispondente al vero. La verità è che ci sono numerose comunità dei territori colpiti dal sisma che attendono risposte chiare dal Parlamento.

Erica MAZZETTI (FI) trova imbarazzanti le predette agenzie, che attribuiscono alle opposizioni un atteggiamento ostruzionistico. Ricorda che da una settimana le opposizioni lavorano con atteggiamento costruttivo senza far trapelare nulla all'esterno, il tutto, prima di ogni cosa, per rispetto alle popolazioni colpite dal terremoto. Sottolinea come le relatrici ieri abbiano presentato un emendamento che va nella direzione di cercare una soluzione ai problemi della ricostruzione, anche se non del tutto condivisibile. Ricorda, tuttavia, che ci sono altre proposte emendative delle opposizioni che vanno nella stessa direzione, in modo, a suo avviso, più chiaro, ma sulle quali il parere delle relatrici e del Governo è stato contrario. A suo avviso, il Governo e la maggioranza stanno esasperando un clima inizialmente positivo mentre ci sono numerose proposte emendative da votare su un provvedimento di cui domani l'Assemblea dovrebbe avviare l'esame. Chiede, quindi, maggiore rispetto.

Stefania PEZZOPANE, *relatrice*, ricorda che quello in esame è un decreto importante ma non del tutto soddisfacente e che necessita, quindi, di alcuni aggiustamenti e di ulteriori elementi da inserire. Il lavoro delle relatrici con il Ministero dell'economia e delle finanze va in questa direzione,

ma si scontra con una contingenza parlamentare complicata a causa dell'esame, presso la Camera e il Senato, del decreto-legge in materia fiscale e del disegno di legge di bilancio, sui quali sono impegnate le strutture del medesimo Ministero. Ritiene, quindi, che le proposte emendative già accantonate debbano rimanere tali, mentre si può procedere sulle altre. Sottopone alla valutazione del presidente della Commissione l'opportunità di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per decidere come proseguire nell'esame del provvedimento.

Quanto alle richiamate agenzie, assicura che le relatrici, le quali non ritengono ostruzionistico l'atteggiamento delle opposizioni, non hanno rilasciato alla stampa alcuna dichiarazione in tal senso. Per quanto riguarda l'emendamento presentato ieri dalle relatrici, ribadisce che è esso frutto di un importante confronto con più Ministeri e che la soluzione trovata si può definire « rivoluzionaria » rispetto alla normativa vigente. È legittimo tuttavia che tale soluzione non sia condivisa da tutti. In proposito, ricorda che ai gruppi è data la possibilità di presentare subemendamenti, che saranno attentamente valutati.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, vista la situazione di stallo venutasi a creare, sospende la seduta e convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le 13.10.

La seduta sospesa alle 12.40 è ripresa alle 15.05.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, non essendo emerso nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza un chiaro orientamento riguardo alle modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento, avverte che si riprenderà l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, riservandosi di convocare una riunione informale con i rappresentanti dei gruppi di opposizione al termine dei lavori della Commissione, volta a conoscerne gli intendimenti.

Alessio BUTTI (FdI) rileva che continui rinvii delle sedute della Commissione denotano i forti problemi politici interni alla maggioranza. Sottolinea come il proprio gruppo abbia sin da subito manifestato una certa indulgenza verso gli atteggiamenti ondivaghi della maggioranza e abbia dato la massima disponibilità in ragione della delicatezza del tema trattato e per rispetto ai molti cittadini fortemente colpiti conseguenza dell'evento sismico del 2016. Invita tuttavia la maggioranza a non abusare di tale disponibilità e a dichiarare apertamente che le risposte positive che si aspettava dal Ministero dell'economia non si sono rivelate tali per molte delle proposte emendative presentate anche da propri esponenti.

Non volendo in nessun modo assumere un atteggiamento ostile su un tema che non ha e non deve avere colore politico, invita la maggioranza a cambiare drasticamente atteggiamento, manifestando un maggiore rispetto nei confronti delle opposizioni, sia riguardo alla tempistica con la quale si intende procedere sia riguardo alla scelta delle proposte emendative da approvare, spesso presentate anche dai gruppi di opposizione, che sistematicamente se le vedono respinte.

Non ritiene esserci alcuna urgenza di avviare l'esame del provvedimento in Assemblea nella mattinata di giovedì, come richiesto con forza dal Ministro D'Incà nella riunione dell'ufficio di presidenza, stante anche la probabile posizione della questione di fiducia sul provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, notizia informalmente circolata nelle ultime ore.

Vincenza LABRIOLA (FI) manifestando la massima disponibilità del proprio gruppo a raggiungere un accordo riguardo alle modalità future di esame del provvedimento, ribadisce ancora una volta che, rispetto alle proposte emendative che la maggioranza e il Governo avevano chiesto alle opposizioni di segnalare nell'incontro di giovedì mattina per poter svolgere un approfondimento volto alla loro approvazione, non è stato ancora dato alcun riscontro. Se tale incontro si è rivelato un

errore, non essendoci alcun riscontro positivo sulle proposte emendative delle opposizioni, ritiene che siano venute meno le basi per un dibattito serio e costruttivo.

In ultimo, non ritiene opportuna la richiesta del Ministro per i rapporti con il Parlamento di avviare l'esame del provvedimento in Assemblea già a partire dalla mattina di giovedì, dovendosi altrimenti strozzare il dibattito in Commissione in modo a suo giudizio inaccettabile.

Tullio PATASSINI (Lega) esprime ancora una volta stupore per l'atteggiamento della maggioranza. Di fronte alla continua e costante disponibilità delle forze di opposizione, registra il disinteresse del Ministro D'Incà per il dibattito che la Commissione dovrà svolgere sul provvedimento, ritenendosi prioritario l'avvio dell'esame in Assemblea nella mattinata di giovedì.

Pur ritenendo apprezzabili alcune delle aperture dichiarate dal viceministro Crimi nella riunione dell'ufficio di presidenza riguardo alle molte questioni aperte, ritiene che le proposte da questi avanzate vadano approfondite, a partire dall'emendamento 3.53 presentato ieri dalle relatrici, rispetto al quale ritiene opportuno avviare un serio e proficuo dibattito. Anche rispetto alla questione dei subappalti ritiene opportuno conoscerne i dettagli, per capire, ad esempio, se tale apertura riguarda solo le imprese locali o tutte le imprese del territorio.

Rileva inoltre che, invece di procedere a continui rinvii delle sedute della Commissione, sarebbe preferibile che la maggioranza prendesse il tempo necessario per svolgere tutti gli approfondimenti, per iniziare successivamente, insieme alle opposizioni, un dibattito costruttivo in un quadro chiaro e definito. Manifesta in ogni caso, come sempre dall'inizio dell'esame del provvedimento, la propria disponibilità a partecipare all'ennesima riunione per decidere le modalità di prosieguo dell'esame.

Daniela RUFFINO (FI) rifacendosi all'intervento svolto dalla relatrice Pezzo-

pane nella riunione dell'ufficio di presidenza, che ha sottolineato come il provvedimento sia importante per tutte le forze politiche, fa presente che le opposizioni stanno attendendo da stamattina alle dieci che si proceda finalmente alle votazioni delle proposte emendative in un quadro chiaro e definito, cosa che non sta avvenendo neanche adesso, dopo cinque ore di vana attesa. Sempre l'onorevole Pezzopane ha dichiarato nel proprio intervento che alcune cose necessarie devono ancora essere inserite nel provvedimento, sottolineando in tale contesto l'importanza dell'emendamento 3.53 presentato dalle relatrici nella seduta di ieri. A tale riguardo, evidenzia come sarebbe stato più corretto e forse anche più efficace da parte della maggioranza lavorare su proposte emendative aventi analoghi contenuti presentati dalle opposizioni, come ad esempio gli emendamenti Mazzetti 3.13 e D'Eramo 3.14, anche solo per approvare qualcosa in maniera condivisa.

Tra le molte proposte elencate dal viceministro Crimi in ufficio di presidenza e da lui portate come una apertura del Governo nei confronti delle richieste dei gruppi parlamentari, ritiene importanti solo la previsione di 2 milioni da stanziare per il cratere dell'Aquila e di 1 milione per i sottoservizi nella ricostruzione privata, sempre per L'Aquila. Il resto delle proposte sono a suo giudizio quisquillie non sufficienti a rendere condivisibile il decreto. Fa presente, quindi, che le opposizioni non saranno conniventi su un decreto-legge sisma uguale agli altri precedentemente emanati, privo di contenuti reali che diano risposte che i territori attendono ormai da troppo tempo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Gabriele Lorenzoni 1.04 e Melilli 1.05 (*vedi allegato 2*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Fregolent 1.06 è stato ritirato.

Paolo TRANCASSINI (FdI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 1.08,

osserva che la presentazione di un'analogha proposta da parte di un rappresentante della maggioranza, seppur ritirata a fronte del parere contrario espresso su di essa, ne evidenzia l'importanza. Ricorda che tale emendamento è stato richiesto dai professionisti e dagli addetti ai lavori e chiede pertanto alla maggioranza e Governo le ragioni della loro contrarietà.

Ribadisce la richiesta fatta nel corso della seduta di ieri, con riguardo all'articolo aggiuntivo Braga 1.01, che prevede l'intesa del Commissario straordinario con i presidenti delle Regioni. Sottolinea ancora una volta l'importanza della *governance* della ricostruzione, ritenuta assai importante dal Partito democratico quando a governare le quattro regioni interessate erano esponenti del suo partito ed oggi non tenuta in considerazione essendo cambiato il quadro politico di riferimento.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 1.07 e Trancassini 1.08.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 1.09 risulta assorbito dalla approvazione degli identici articoli aggiuntivi Gabriele Lorenzoni 1.04 e Melilli 1.05.

Erica MAZZETTI (FI) intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 1.011, identico all'articolo aggiuntivo 1.012 del collega Trancassini, osserva che si tratta di una delle proposte segnalate dal proprio gruppo e di particolare rilievo in quanto, attraverso poteri straordinari attribuiti al Commissario straordinario Farabollini, consente di risolvere il problema dello smaltimento del conferimento in discarica dei materiali di risulta, che costituisce uno degli ostacoli più forti per la ricostruzione.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C10VM), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 1.044, osserva che tale proposta emendativa rientra nel pacchetto di deroghe richieste dalle regioni per poter affrontare

finalmente il problema dello smaltimento dei detriti che rallenta il processo di ricostruzione. Ritiene necessario che dopo un sisma possano essere utilizzate procedure in deroga e si sorprende della contrarietà espressa dalla maggioranza e dal Governo che sembravano inizialmente condividere tale esigenza, come dimostrato dalla presentazione di un'analogha proposta emendativa.

Daniela RUFFINO (FI) osserva che per i processi di ricostruzione la variabile tempo è decisiva e ritiene necessario, affinché l'emergenza non duri davvero fino al 2024, aderire a procedure speciali. Auspica che di fronte a un parere contrario espresso dalla maggioranza e dal Governo, ci sia una proposta alternativa e soprattutto in grado di risolvere tale questione.

Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 1.012 richiama il testo di una mozione votata all'unanimità dal Consiglio della regione Lazio che, ricorda, è presieduta dal segretario del partito democratico. Stigmatizza la superficialità con la quale vengono messe da parte proposte emendative che raccolgono le richieste avanzate dalle regioni per risolvere il problema delle macerie che dopo tre anni devono ancora essere rimosse. Evidenzia come la deroga sia effettuata solo per quei comuni che hanno avuto una distruzione superiore al 50 per cento degli edifici e chiede pertanto quale sia la ragione della contrarietà.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI ricorda che l'attribuzione di poteri straordinari ad un Commissario rappresenta una misura molto forte, introdotta all'indomani del crollo del ponte di Genova, e fortemente contestata dal Parlamento in quell'occasione. Fa presente che, nel caso di Genova, si trattava di una singola opera da ricostruire, per la quale era più facile effettuare un monitoraggio, cosa non possibile nel caso di una ricostruzione, come quella del Centro Italia, che investe ben

quattro regioni, su cui insistono numerosi comuni.

Silvia FREGOLENT (IV) rappresenta al Governo l'opportunità di adottare tale misura che si è dimostrata di successo nel caso della ricostruzione del ponte Morandi. Osserva che se non è questa la soluzione che si intende trovare, seppur a suo giudizio in uno stato di emergenza devono essere trovate soluzioni di emergenza, una risposta deve essere comunque data.

Paolo TRANCASSINI (FdI) fa presente al Viceministro che la proposta emendativa non investe tutti i comuni del cratere ma solo quelli quasi completamente distrutti. Osserva, come il viceministro sa bene, che i comuni che presentano un tasso di crolli superiore al 50 per cento per la maggior parte presentano crolli superiori al 70 per cento, risultando praticamente distrutti.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C10VM) da genovese ritiene che l'eccezionalità dei fatti accaduti a Genova non possa essere considerata superiore a quella del terremoto del Centro Italia. Avere detriti dopo più di tre anni che impediscono la ricostruzione rappresenta una situazione di emergenza rispetto alla quale va data al commissario straordinario potere adeguato.

Erica MAZZETTI (FI) ritiene questa una problematica di assoluta urgenza. Non aver risolto finora il problema dello smaltimento e del conferimento in discarica delle macerie rende emergenziale la situazione attuale. L'Italia centrale costituisce il cantiere più grande del paese e rappresenta proprio il contesto nel quale applicare tutte le possibili semplificazioni burocratiche e operative. Chiede pertanto alla maggioranza e al governo una ulteriore riflessione su tali proposte emendative.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 1.011, Trancassini 1.012 e Gagliardi 1.044.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.20 e dalle 18 alle 18.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 novembre 2019.

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto («end of waste»).

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi (FIRI).

(Svolgimento e conclusione).

La seduta inizia alle 15.55.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto MAGNAGHI, *presidente della Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi (FIRI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Rossella MURONI (LeU).

Roberto MAGNAGHI, *presidente della Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi (FIRI)* e Stefano CAPRA, consigliere del comitato di coordinamento Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi, forniscono chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Federazione Italiana

Rigeneratori Imballaggi (FIRI) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il viceministro per l'interno Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 20.30.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 3.069 (*vedi allegato 3*), che è stato immediatamente trasmesso ai Gruppi. Fissa quindi come termine per la presentazione di subemendamenti le ore 10 di domani, mercoledì 20 novembre.

Paolo TRANCASSINI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulla modalità di prosecuzione degli stessi, dichiarando di non comprendere le ragioni di un esame forzato del provvedimento, dato che sarebbe possibile far slittare la discussione generale in Assemblea alla giornata di lunedì 25 novembre rispetto alla data attualmente fissata di venerdì 22 novembre. Nell'osservare che l'attuale situazione di stallo è totalmente responsabilità delle forze di maggioranza,

ritiene che un esame in tempi meno serrati possa consentire un esame più approfondito sulle proposte emendative. Richiamando recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa il grande impegno profuso dalla maggioranza per accelerare la ricostruzione *post* terremoto, rileva che se il Presidente del Consiglio fosse disposto a partecipare, nella giornata di domani, ai lavori della Commissione si potrebbe giungere a una conclusione in tempi rapidi confidando sulla sua capacità di individuare rapidamente soluzioni idonee.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI chiede di mantenere l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Muroni 1.013, Fregolent 1.014, Gagliardi 1.015, Gallinella 1.016, Trancassini 1.017 e Braga 1.018 e di accantonare anche gli identici articoli aggiunti Gagliardi 1.019 e Baldelli 1.021 al fine di poter eventualmente rivedere il parere contrario precedentemente espresso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che restano accantonati gli identici articoli aggiuntivi Muroni 1.013, Fregolent 1.014, Gagliardi 1.015, Gallinella 1.016, Trancassini 1.017 e Braga 1.018 e dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiunti Gagliardi 1.019 e Baldelli 1.021.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, ricorda di avere espresso parere favorevole, a condizione che per essi sia accettata la riformulazione in identico testo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sugli identici articoli aggiuntivi Muroni 1.023, Fregolent 1.024, Gagliardi 1.025, Braga 1.026 e Trancassini 1.027 nonché dell'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 1.028 e dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 8.023.

Paolo TRANCASSINI (FdI) dichiara di aver compreso, nella seduta precedente, che la riformulazione proposta dei diversi identici articoli aggiuntivi, tra i quali quello a sua prima firma 1.027, sarebbe stata identica all'articolo aggiuntivo Ga-

briale Lorenzoni 1.028 senza riformulazione.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, ribadisce che il parere favorevole è condizionato dall'accettazione della riformulazione proposta anche per l'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 1.028.

Tullio PATASSINI (Lega) ricorda che la proposta di concedere alle regioni di avvalersi di società *in house* per la ricostruzione è stata respinta numerose volte dall'allora maggioranza nel corso dell'esame dei precedenti decreti-legge sulle aree terremotate. Segnalando che vi sono strutture degli enti territoriali che già operano con tale finalità, chiede come mai il Movimento 5 Stelle abbia cambiato idea su questo tema e perché il Partito Democratico insista su questa proposta che non sembra in grado di far conseguire risultati concreti nel velocizzare la ricostruzione.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, entrando nel merito del tema oggetto delle proposte emendative, ricorda che esse sono state presentate da tutti i gruppi tranne che da quello della Lega e che vi è il sostegno della regione Abruzzo che ha visto operare con successo una società *in house*, quindi a totale partecipazione pubblica, nella ricostruzione a seguito del sisma del 2009. La proposta di riformulazione intende dare quindi una risposta a una richiesta avanzata da molte regioni e trasfusa nelle proposte emendative presentate da molti gruppi.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C10VM) dichiara di non comprendere quella parte della riformulazione che fa riferimento a convenzioni non onerose, posto che anche le società *in house*, che sono una sorta di braccio operativo degli enti territoriali, hanno bisogno di ricevere un pagamento per la attività svolte in regime di convenzione.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) chiede chiarimenti in ordine alla modalità di

prosecuzione dei lavori della seduta odierna.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che i lavori potranno proseguire fino le 22, per riprendere nella giornata di domani a partire dalle ore 10.

Paolo TRANCASSINI (FdI) dichiara di non comprendere la riformulazione proposta dato che gli identici articoli aggiuntivi, tra i quali quello a sua prima firma 1.027, recepiscono le proposte provenienti dalla regione Abruzzo. Invita ad avere più fiducia nei suggerimenti che vengono dagli enti territoriali che ben conoscono la situazione, piuttosto che nelle proposte di modifica avanzate dalle strutture ministeriali che, invece, non conosco a sufficienza le realtà locali.

Chiara BRAGA (PD) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.026 in quanto frutto di un'attività istruttoria e di un esame ponderato svolto dal Governo e dalle relatrici. La riformulazione fornisce in ogni caso una risposta effettiva all'esigenza di avvalersi di società *in house* per la ricostruzione.

Paolo TRANCASSINI (FdI), insistendo nel ritenere preferibile mantenere la formulazione originaria delle proposte emendative, ne propone l'accantonamento al fine di poter avviare un confronto con i territori sull'efficacia della riformulazione proposta dalle relatrici.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI precisa che la formulazione originaria delle proposte emendative in discussione non è accoglibile in quanto si realizzerebbe una duplicazione e verrebbero stanziati risorse per le stesse finalità già previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, affiancando al personale degli Uffici speciali per la ricostruzione delle regioni il personale delle società *in house*. La riformulazione proposta consente di avvalersi di tali società ma solo nei casi in cui ciò possa avvenire in modalità non onerosa. Se questa ipotesi non si rivelerà percorribile saranno

possibili successive modifiche in corso d'opera. Rileva come, in ogni caso, l'approvazione della riformulazione proposta rappresenterebbe un passo in avanti in tale direzione.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C10VM) osserva che le cautele espresse dal viceministro Crimi sulla reale operatività della riformulazione proposta suggerirebbero di procedere a un accantonamento al fine di poter effettuare una veloce verifica in tal senso.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI ribadisce che il parere favorevole è condizionato alla riformulazione proposta.

Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che non è la prima volta che si propone di compiere un «mezzo» passo in avanti senza voler percorrere un processo innovativo nella sua interezza, sottolineando che nel corso dell'esame dell'ennesimo provvedimento sulla ricostruzione dovrebbe essere ormai chiaro che occorre recepire le esigenze di coloro che operano sul territorio. A fronte del dato oggettivo di paesi distrutti e di comunità disperse le certezze di chi rifiuta qualunque dialogo dovrebbero vacillare. Insiste nuovamente per l'accantonamento delle proposte emendative in discussione per poter effettuare una verifica con i soggetti coinvolti sulla reale portata della riformulazione proposta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, pone in votazione gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 1.025 e Trancassini 1.027, i cui presentatori non hanno accettato la riformulazione proposta.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 1.025 e Trancassini 1.027.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che è stata accettata l'identica riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Muroi 1.023, Fregolent

1.024 e Braga 1.026, nonché dell'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 1.028.

Le Commissioni approvano l'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Muroi 1.023, Fregolent 1.024, Braga 1.026 e Gabriele Lorenzoni 1.028 (*vedi allegato 2*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Muroi 1.023, Fregolent 1.024, Braga 1.026 e Gabriele Lorenzoni 1.028, risulta precluso l'articolo aggiuntivo Gagliardi 8.023 che pertanto non sarà posto in votazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gagliardi 1.029 e Pella 1.030.

Tullio PATASSINI (Lega) intervenendo sull'emendamento D'Eramo 1.031, esprime il proprio favore e sottolinea che esso non comporta oneri economici ed è volto a consentire che la proroga dei termini per la presentazione delle richieste di contributo sia effettuata con ordinanza del Commissario straordinario onde evitare un intervento legislativo.

Paolo TRANCASSINI (FdI) intervenendo sull'emendamento D'Eramo 1.031, rileva come non consentire che la proroga dei termini per la presentazione delle richieste di contributo sia nella disponibilità del Commissario straordinario dimostri la scarsa sensibilità del Governo per il difficile lavoro del Commissario chiamato a realizzare attività assai complesse e diversificate, anche in conseguenza delle differenze esistenti in territori pur se tra loro contigui. Osserva che è un'ulteriore prova che il Commissario Farabollini è stato lasciato solo dall'Esecutivo che non intende dotarlo nemmeno di ragionevoli poteri per semplificare le attività della struttura commissariale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Eramo 1.031.

Rossella MURONI (LeU) ritira tutti gli emendamenti del proprio gruppo riferiti all'articolo 1 per i quali è stato formulato un invito al ritiro.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente* comunica che gli identici emendamenti Fregolent 1.032, Gabriele Lorenzoni 1.033, Morgoni 1.034 e Stumpo 1.048 sono stati ritirati.

Mario MORGONI (PD) illustrando l'emendamento a sua firma 1.049, sottolinea che esso non comporta oneri aggiuntivi né modifiche ordinamentali, limitandosi a fornire una pura interpretazione di una norma esistente. Si tratta della norma inserita dal decreto cosiddetto « sblocca cantieri » per consentire, ai proprietari di un immobile fortemente danneggiato, la collocazione di strutture amovibili e temporanee per evitare lo spopolamento. Taluni sindaci hanno dato un'interpretazione restrittiva di tale norma, escludendo da tale beneficio i proprietari non residenti. Ciò ha avuto ripercussioni negative considerato che i territori interessati vedono la presenza di molti proprietari di seconde case, per definizione non residenti. Chiede quindi che l'emendamento possa essere approvato per chiarire la predetta interpretazione ovvero che si possa al momento accantonare riservandosi, inoltre, di presentare un ordine del giorno di pari contenuto nel caso non venga accolto.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Morgoni 1.049 in quanto la sua approvazione comporterebbe un allargamento della platea dei destinatari del beneficio e invita il firmatario dell'emendamento a presentare un ordine del giorno in tal senso.

Paolo TRANCASSINI (FdI) replicando alla relatrice Pezzopane sottolinea che essendo l'emendamento Morgoni 1.049 volto ad evitare una possibile falsa interpretazione ciò non comporterebbe affatto un ampliamento della platea dei destinatari farebbe semplicemente un po' di chiarezza a beneficio degli uffici. Al contrario ritiene

che la presentazione di un ordine del giorno potrebbe risultare fuorviante. Non si comprende, infatti, che impegno dovrebbe prendere il Governo, poiché la norma esiste ed è ben scritta ma solo male interpretata, non è dunque necessario alcun impegno da parte del Governo.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, ricorda che la norma in questione è stata adottata su richiesta del comune di Amatrice dove il fenomeno dei non residenti con seconda casa era particolarmente rilevante. Rileva come la norma sia scritta correttamente e che si tratta di una cattiva applicazione da parte di pochi comuni. In tal senso ritiene sufficiente la presentazione di semplice ordine del giorno.

Paolo TRANCASSINI (FdI) rammenta che la normativa nasce soprattutto in funzione di aiutare e sviluppare il turismo permettendo anche ai non residenti di elevare alcune strutture provvisorie. Concorda sul fatto che sono solo alcuni sindaci a male interpretare la norma e tuttavia ritiene che chiarirne la portata sarebbe in ogni caso opportuno. Al contrario ritiene che presentare e approvare un ordine del giorno sia, in tal caso, più impegnativo che altro, spingendo il Governo a prendere un impegno laddove non è necessario fare nulla perché la norma è ben scritta ma solo male applicata da alcuni sindaci.

Mario MORGONI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.049.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pella 1.036.

Tullio PATASSINI (Lega) illustrando l'articolo aggiuntivo D'Eramo 1.037, sottolinea il suo eminente profilo tecnico segnalando che non sempre si può fare un intervento antisismico unitario sull'immobile, soprattutto considerando le realtà abitative condominiali, giacché parti di esso possono avere caratteristiche e manifestare danni diversi tra loro.

La Commissione respinge l'emendamento D'Eramo 1.037.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI conferma il parere favorevole sugli identici emendamenti Fregolent 1.038, Gabriele Lorenzoni 1.046 e Morgoni 1.047, per la parte ammissibile, a condizione che vengano riformulati mantenendo il contenuto della sola lettera *b*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno accolto la riformulazione proposta degli identici emendamenti Fregolent 1.038, Gabriele Lorenzoni 1.046 e Morgoni 1.047. In conseguenza di tale riformulazione, essi saranno posti in votazione tra le proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gagliardi 2.75 e approva gli identici emendamenti Fregolent 2.1, Morgoni 2.2, Gallinella 2.3 e Stumpo 2.4 (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Vito Claudio CRIMI conferma il parere favorevole sugli identici emendamenti Trancassini 2.5 e Mazzetti 2.6, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone la medesima riformulazione anche per gli identici emendamenti Muroi 2.7, Gabriele Lorenzoni 2.8, D'Eramo 2.9 e Buratti 2.10.

Paolo TRANCASSINI (FdI) accetta la riformulazione proposta dal Viceministro pur non condividendo appieno la decisione di omettere il comma 2-*quater* e invitando quindi il Governo a rivedere la sua posizione ricordando che l'istanza tradotta in quella proposta emendativa proveniva dai territori interessati dal sisma.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, prende atto che la riformulazione è stata accettata da tutti i presentatori. Precisa che dalla sua eventuale approvazione consegue l'assorbimento dell'emendamento Gabriele Lorenzoni 2.11.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti, Trancassini 2.5 e Mazzetti 2.6, Muroi 2.7, Gabriele Lorenzoni 2.8, D'Eramo 2.9 e Buratti 2.10, come riformulati (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Baldelli 2.12.

Paolo TRANCASSINI (FdI), illustrando l'emendamento Acquaroli 2.13, sottolinea che esso intende rispondere soprattutto a precise esigenze dei territori marchigiani, riferendosi in particolare alla costruzione dei cosiddetti «muri a sacco». Segnala infatti che sarebbe buona norma considerare le peculiarità costruttive dei diversi luoghi e fornire quindi adeguati strumenti normativi che lo consentano. Invita quindi il Governo a migliorare tali aspetti proponendo altresì l'accantonamento dell'emendamento Acquaroli 2.13 per consentire all'Esecutivo i necessari approfondimenti sulla tematica. Stigmatizza la scarsa attenzione del Governo su tematiche tutt'altro che marginali.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Trancassini segnala che la Commissione ha testé approvato una serie di identici emendamenti all'articolo 2 aventi la medesima portata di quello in discussione. Lo invita quindi ad una maggiore attenzione e rispetto circa il lavoro che i deputati e i rappresentanti del Governo stanno svolgendo in Commissione.

Paolo TRANCASSINI (FdI) rammaricandosi del fatto che il viceministro Crimi non abbia colto l'ironia nelle sue osservazioni ritiene che la risposta fornita sia in realtà sgarbata evidenziando che se l'emendamento a sua prima firma fosse stato realmente assorbito dalle precedenti votazioni non sarebbe stato necessario esprimere un parere contrario.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gagliardi 2.14 e Baldelli 2.15 saranno posti in votazione solo per la parte non assorbita dall'approvazione degli identici emenda-

menti Fregolent 2.1, Morgoni 2.2, Gallinella 2.3 e Stumpo 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Acquaroli 2.13 e gli identici emendamenti Gagliardi 2.14 e Baldelli 2.15, per la parte non assorbita.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI illustra una nuova proposta di riformulazione degli identici emendamenti Muroni 2.16, Fregolent 2.17, Morgoni 2.18 e Gabriele Lorenzoni 2.19, da cui consegue la loro identità con l'emendamento D'Eramo 2.20. Evidenzia che la nuova formulazione consente di non assorbire gli identici emendamenti Gabriele Lorenzoni 2.58, Massetti 2.59 nonché l'emendamento Trancassini 2.60, ciò al fine di venire incontro alle richieste delle opposizioni di vedere i propri emendamenti messi in votazione e accolti e non semplicemente assorbiti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la formulazione testé avanzata dal Governo degli emendamenti Muroni 2.16, Fregolent 2.17, Morgoni 2.18 e Gabriele Lorenzoni 2.19, è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, nel testo riformulato, gli identici Muroni 2.16, Fregolent 2.17, Morgoni 2.18 e Gabriele Lorenzoni 2.19, nonché l'emendamento D'Eramo 2.20 (*vedi allegato 2*) e respinge gli identici emendamenti D'Eramo 2.21 e Pella 2.22.

Il viceministro Vito Claudio CRIMI con riferimento agli identici emendamenti Gabriele Lorenzoni 2.24, Braga 2.25, D'Eramo 2.26 e Cortelazzo 2.27, invita i presentatori a presentare un ordine del giorno sulla medesima materia ai fini di un successivo approfondimento.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Gabriele Lorenzoni 2.24, Braga 2.25, D'Eramo 2.26 e Cortelazzo 2.27 sono stati ritirati dai presentatori.

Paolo TRANCASSINI (FdI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.23, evidenzia come esso sia volto ad accogliere un'esigenza largamente sentita nei territori che è stata infatti recepita da tutti i gruppi parlamentari che hanno ritenuto di presentare identici emendamenti in materia. Osserva pertanto che la richiesta del viceministro Crimi di presentare un ordine del giorno non sia idonea a soddisfare gli anni di attesa di quelle popolazioni. Ritiene infatti che il quadro normativo della ricostruzione dovrebbe a questo punto essere ampiamente definito mentre la Commissione si trova ancora a chiedersi quali possano essere gli interventi per far partire la ricostruzione. Senza alcun intento polemico stigmatizza la scarsa apertura del Governo e delle relatrici che denota, a suo giudizio. Una mancanza di serietà se si vogliono dare risposte concrete. Osserva quindi che nonostante vi sia una teorica capacità di ascolto delle esigenze dei territori in realtà si sceglie di non tradurre tali esigenze in norme efficaci mentre purtroppo quello in esame sarà probabilmente l'ultimo provvedimento in tema di ricostruzione dei territori colpiti.

Insiste per l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 2.23 che, data l'unanimità della richiesta politica, dovrebbe indurre il Governo a valutare la rilevanza della problematica che gli emendamenti intendono risolvere oltretutto rispondendo alle preoccupazioni serie emerse nel corso delle audizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 2.23.

Mario MORGONI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 2.29.

La Commissione respinge l'emendamento Pella 2.28.

Erica MAZZETTI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.30, ne illustra le finalità evidenziando come esso sia volto a consentire il rilancio

economico dei territori colpiti prevedendo che il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C10VM) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.76, volto a dare una concreta prospettiva di rilancio ai territori colpiti. Dichiaro quindi di non comprendere le ragioni del parere contrario, già espresso, dal momento che l'emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. Chiedo quindi al Governo di rivedere il parere contrario al fine di dare un segnale di speranza ai territori colpiti.

Paolo TRANCASSINI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.31, non comprendendo la *ratio* di un atteggiamento di chiusura sugli emendamenti in discussione da parte del Governo e della maggioranza. Esprime amarezza per il fatto che l'esame di questo provvedimento non si sia rivelato l'occasione giusta per dare risposte concrete alle legittime attese dei territori colpiti, segnalando che su tale problematica è stata approvata all'unanimità una mozione nella regione Lazio. Ribadisce come tale emendamento sia volto a dare una possibilità ai comuni distrutti dal sisma di avere un'effettiva speranza di ripresa economica e di recuperare la necessaria vivacità imprenditoriale attraverso il cambio di destinazione d'uso degli immobili dichiarati inagibili. Si tratta di un emendamento che

non necessita di alcuna copertura finanziaria e che riguarda solo dieci comuni rispetto alla totalità rispetto a quelli presenti nel cratere. Al riguardo vista la chiusura da parte del Governo si chiede se abbia sbagliato la regione Lazio a votare la mozione o se piuttosto stia sbagliando la Commissione Ambiente nel voler respingere tali emendamenti.

Auspicio quindi un ripensamento da parte del Governo, si chiede se in tale contesto non stia emergendo non solo la chiusura da parte del MEF ma anche un'incapacità di ascolto delle reali esigenze del territorio chiaramente espresse nel corso delle audizioni e che oggi la Commissione sceglie di non tenere in alcuna considerazione.

La Commissione respinge, gli identici emendamenti Mazzetti, 2.30, Trancassini 2.31 e Gagliardi 2.76.

La seduta termina alle ore 22.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 275 del 18 novembre 2019, a pagina 83, seconda colonna, trentatreesima riga, aggiungere il seguente periodo « Deposita infine le riformulazioni riferite all'articolo 1 (*vedi allegato 2*), anticipate nella seduta antimeridiana ».

ALLEGATO 1

**DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.**

**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE
3.53 E 3.067 DELLE RELATRICI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
3.53 DELLE RELATRICI

Alla lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio.

0. 3. 53. 1. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: In tali casi sino alla fine dell'emendamento.

0. 3. 53. 2. Trancassini.

Alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene, sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le

modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso « Art. 3-bis ».

0. 3. 53. 3. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Alla lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

0. 3. 53. 4. Trancassini.

Alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie inserire le seguenti: l'amministrazione comunale competente.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso « Art. 3-bis ».

0. 3. 53. 5. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al capoverso « Art. 3-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro

novanta giorni, con le seguenti: Entro centoventi giorni.

0. 3. 53. 6. Cortelazzo, Mazzetti, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al capoverso « Art. 3-bis », al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 15 dicembre 2016, n. 229, *inserire le seguenti:* a cui partecipano gli ordini professionali interessati,.

0. 3. 53. 7. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al capoverso « Art. 3-bis », comma 1, sostituire le parole da: straordinari di ricostruzione *sino a:* dal 2016 *con le seguenti:* straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, tra quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.

0. 3. 53. 8. Trancassini.

Al capoverso « Art. 3-bis », al comma 1, sopprimere le parole: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale.

0. 3. 53. 9. Mazzetti, Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al capoverso « Art. 3-bis », comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: maggiormente.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: individuati da apposita ordinanza commissariale.

0. 3. 53. 10. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,

Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al capoverso « Art. 3-bis », comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione.

0. 3. 53. 11. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al capoverso « Art. 3-bis », al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ufficio speciale per la ricostruzione, *aggiungere le seguenti:* anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,.

0. 3. 53. 12. Mazzetti, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al capoverso « Art. 3-bis », comma 2, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte *inserire la seguente:* lesionati.

0. 3. 53. 13. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al capoverso « Art. 3-bis », comma 2, dopo le parole: e configurazione degli esterni *inserire le seguenti:* oppure con varianti non sostanziali.

0. 3. 53. 14. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al capoverso « Art. 3-bis », al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di adeguamento in materia di rendimento energetico.

0. 3. 53. 15. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al capoverso « Art. 3-bis », comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

0. 3. 53. 16. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al comma 1, capoverso « Art. 12-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi di cui al comma 1-bis;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in

caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. 53. Le Relatrici.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
3.067 DELLE RELATRICI

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La determinazione conclusiva della Conferenza di cui al quarto periodo del presente comma, si considera valida anche se adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso,

l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.

0. 3. 067. 1. Cortelazzo, Pella, Mazzetti, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Polidori, Baldelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio ».

3. 067. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

**DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ».

***1. 04.** Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rosini.

***1. 05.** Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinqüies*. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento ».

***1. 023.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Muronì, Stumpo.

***1. 024.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

***1. 026.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

***1. 028.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vi-

gnaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 » sono inserite le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 »;

0a-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono inserite le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 »;

0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono inserite le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 »;

b) *alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e a strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.

***2. 1.** Fregolent, Annibali.

***2. 2.** Morgoni.

***2. 3.** Gallinella, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Var-

rica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

***2. 4.** Stumpo, Muroi.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti titolati suddetti con modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Resta a carico del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo l'obbligo di dimostrare di aver avvisato gli altri proprietari o soggetti titolati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata ».

***2. 5.** *(Nuova formulazione)* Trancassini, Prisco, Acquaroli, Butti.

***2. 6.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

***2. 7.** *(Nuova formulazione)* Muroi, Stumpo.

***2. 8.** *(Nuova formulazione)* Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

***2. 9.** *(Nuova formulazione)* D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

***2. 10.** *(Nuova formulazione)* Buratti, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.

***2. 16.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Muroi, Stumpo.

***2. 17.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Fregolent, Occhionero.

***2. 18.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Morgoni.

***2. 19.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Iliana Fontana, Cattaldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rosini.

***2. 20.** D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ALLEGATO 3

**DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.**

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO

ART. 1.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia. Alla copertura

degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 069. Il Governo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in merito all'aggiornamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas nonché sulle iniziative avviate dall'Autorità a favore dei consumatori, con riguardo al regime della salvaguardia ... 95

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 95

RISOLUZIONI:

7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti (*Seguito della discussione e rinvio*) 101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in merito all'aggiornamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas nonché sulle iniziative avviate dall'Autorità a favore dei consumatori, con riguardo al regime della salvaguardia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mattia MOR (IV), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in titolo, di cui oggi la X Commissione avvia l'esame per le parti di competenza, consta di 60 articoli.

Passa a prendere in esame per primi alcuni articoli del decreto che rilevano per la X Commissione in quanto, a vario titolo, sono volti a reprimere frodi nel settore delle accise e dei carburanti.

L'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo unico accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise. Nel dettaglio sono chiariti i termini per la

trasmissione della nota di ricevimento, ai fini di chiusura del regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa (ventiquattro ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) e sono chiarite le modalità di presa in consegna del bene, qualora il trasporto sia effettuato con automezzi. Sono disciplinati compiutamente i requisiti soggettivi di onorabilità per il rilascio della qualifica di destinatario registrato a fini doganali. Sono ampliate le ipotesi in cui il gestore di un deposito fiscale privato di prodotti sottoposti ad accisa è tenuto ad ottenere la licenza fiscale, mediante l'abbassamento dei requisiti dimensionali del deposito rilevanti ai fini della loro tracciabilità. Sono disciplinate le fattispecie per le quali è negato il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell'istruttoria. Sono disciplinati i requisiti soggettivi di onorabilità dell'esercente il deposito fiscale di alcol e bevande alcoliche. Si prevede l'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, nel caso di reati doganali previsti dal Testo unico accise.

L'articolo 6 modifica e integra le disposizioni introdotte dai commi da 937 a 944 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, la legge di bilancio per il 2018, recanti misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. In particolare, con le modifiche apportate si prevede che, nei casi di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito siano effettuate con pagamento dell'IVA. Nel caso di depositi a utilizzo misto, inoltre, è escluso il pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito solo in presenza di due condizioni concomitanti, ovvero la riconosciuta affidabilità dell'operatore e la prestazione di idonea garanzia. Le modifiche rendono più restrittive le deroghe al pagamento anticipato dell'IVA al momento

dell'estrazione dal deposito: l'anticipato versamento non è effettuato se i carburanti sono di proprietà del gestore del deposito, solo a condizione che il deposito sia di capacità non inferiore a 3000 metri cub. Con finalità di prevenzione di fenomeni di frode, si vieta l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti energetici interessati dalla disciplina anti-frode, salve specifiche eccezioni, quali l'acquisto di gasolio commerciale per trasporto.

L'articolo 7, mediante l'aggiunta di un nuovo articolo 7-bis al citato Testo unico accise, introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. A tal fine viene previsto un sistema di tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti, mediante l'attribuzione di un codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel territorio nazionale. Il Codice è emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli su richiesta del soggetto che effettua l'immissione in consumo di tali prodotti, ovvero del mittente, secondo la destinazione finale degli oli lubrificanti. Tale sistema di tracciabilità viene esteso anche alle preparazioni lubrificanti e ad altri prodotti individuati con decreto ministeriale che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. Ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri, si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali. L'operatività delle norme è subordinata all'emanazione delle disposizioni secondarie di attuazione.

L'articolo 8, modificando il comma 4 dell'articolo 24-ter del richiamato Testo unico accise, prevede che, a decorrere, dal 2020, sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

L'articolo 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, a dotarsi, entro il 30 giugno 2020, del cosiddetto sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

L'articolo 11 affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale, ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato, per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

Rileva per la X Commissione l'articolo 12 che introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le suddette imprese devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

D'interesse per la X Commissione sono gli articoli 22 e 23. Il primo introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare rileva il comma 2 che riconosce il suddetto credito a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'articolo 23, modificando l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, disciplina

le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. L'importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Investe direttamente le competenze della X Commissione l'articolo 36, che interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – riconosciuti dal III, IV e V Conto energia, di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 –, con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, la legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della citata legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della suddetta definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà prevista dalla norma.

È parimenti di competenza della X Commissione il comma 1 dell'articolo 41, che dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019. È d'interesse della Commissione il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 siano concesse a titolo gratuito da

parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per le imprese agricole che intendono chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della *Blockchain*.

D'interesse per la X Commissione è l'articolo 53, che stanziava per l'anno 2019 ulteriori risorse, per gli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

È inerente alle competenze della X Commissione l'articolo 54 che prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Si dispone che il finanziamento sia disposto con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, si dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base. Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno 2019 con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanzia-

mento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Interessa le competenze della X Commissione l'articolo 55 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. al fine di autorizzare il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli accordi GtoG volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale da parte di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice.

Espongono in sintesi il contenuto degli altri articoli.

L'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, vietando esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. L'articolo 2 interviene in materia di compensazione dei crediti, al fine di stabilire l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti. L'articolo 3 rafforza gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti. L'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo 9 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento ai fini dell'immatricolazione o della

successiva voltura, di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. L'articolo 13 modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani. L'articolo 14 consente alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate, con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche. L'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. L'articolo 16 fissa al 1° luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. L'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che la soglia attuale di 3.000, oltre la quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'articolo 19 esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita. L'articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste

per il concorso di violazioni tributarie. L'articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri. L'articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. L'articolo 25 proroga un termine per la sostituzione di apparecchi da gioco. L'articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento. L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. L'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. L'articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. L'articolo 31 affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva. L'articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le

patenti di guida delle categorie B e C1. L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania. L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario. L'articolo 35 amplia l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES, senza i limiti di legge, degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. L'articolo 37 posticipa al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020. L'articolo 39 introduce modifiche alla disciplina penale in materia tributari e a quella della responsabilità amministrativa degli enti. L'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni. L'articolo 42 incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000. L'articolo 43 stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato e prevede che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato. L'articolo 44 dispone l'abrogazione del comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2011, che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. L'articolo 45 dispone la

proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la salute 2019-2021. L'articolo 46 rinvia al 2021 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 47 rinvia al 2020 la riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo medesimo sulla base di livelli adeguati di servizio. L'articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale. L'articolo 50 detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione. L'articolo 51 prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, ad amministrazioni pubbliche, tra cui il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. L'articolo 52 prevede che le agevolazioni fiscali in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, sono concesse nella forma anche di contributo, nonché l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo e stabilisce la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse. L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale. L'articolo 57 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata

dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari. L'articolo 59 detta disposizioni di carattere finanziario. L'articolo 60 reca le disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge, che, come da dettato costituzionale, avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 23 luglio 2019.

Massimiliano DE TOMA (M5S) informa la Commissione che, sulla base delle indicazioni sorte alla luce dell'ampio ciclo di audizioni svolte e di quelle provenienti da altri deputati, come ad esempio l'onorevole Squeri, sta lavorando a modifiche della risoluzione che sottoporrà ai colleghi al fine di raccoglierne ulteriori indicazioni.

Chiede, quindi, di sconvocare la seduta di domani dedicata al seguito della discussione della risoluzione e di riconvocarla per la prossima settimana.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, avverte che informerà la presidente Saltamartini della richiesta del deputato De Toma.

La seduta termina alle 15.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220
 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge n. 2220 Governo, di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Avverte che, non avendo la Commissione di merito completato l'esame in sede referente e poiché l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea è calendarizzato a partire dal prossimo lunedì 25 novembre,

la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge.

Invita, quindi, la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Romina MURA (PD), *relatrice*, dopo avere segnalato preliminarmente che il provvedimento consta di sessanta articoli, suddivisi in cinque Capi, rileva che al Capo I, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, l'articolo 1 introduce una disciplina volta a regolare la fattispecie dell'accollo di debito altrui, l'articolo 2, volendo contrastare l'utilizzo indebito dei crediti IVA, introduce disposizioni in materia di cessazione delle partite IVA e di compensazione dei relativi crediti. Nella medesima ottica, l'articolo 3 modifica la disciplina delle compensazioni dei crediti tributari e contributivi tramite il modello F24. In particolare, segnalo al comma 4 la previsione di procedure di cooperazione rafforzata tra Agenzia delle entrate, INPS e INAIL per agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.

Rileva, quindi, che l'articolo 4, come si legge nella relazione illustrativa, introduce disposizioni per il contrasto dell'illegittima somministrazione di manodopera, perché, come è stato spesso notato nel corso delle

attività di controllo, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli aggiudicatari utilizzano la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato per comprimere il prezzo di offerta. A volte, per evadere l'obbligo delle ritenute fiscali, si costituiscono sodalizi, in forma cooperativa o societaria, da parte degli stessi soggetti privati interessati a fruire delle prestazioni di lavoro. La normativa vigente prevede la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore e i subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché per i trattamenti previdenziali e i premi assicurativi. Invece, la responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali è stata superata dalla previsione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014, della comunicazione mensile da parte dell'INPS all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei dipendenti. Tale sistema, tuttavia, non appare sufficiente a contrastare il fenomeno dell'omesso versamento delle ritenute fiscali, soprattutto nei settori ad alta intensità di lavoro. L'articolo in esame, quindi, introducendo, ai commi 1 e 2, l'articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 241 del 1997, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'obbligo del committente, che sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, del versamento delle ritenute fiscali. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma ha un ambito applicativo più ampio rispetto a quello della normativa vigente, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardando, non solo i contratti di appalto, ma anche i contratti non nominati o misti, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali l'oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice. Inoltre, la disposizione non si applica solo ai soggetti qualificati come imprenditori, ma anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati, tenuti, quindi, al versamento

delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici. L'obbligo del versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. La norma dispone che l'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. Quindi, il committente effettua il versamento, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto, ovvero entro il giorno sedici del mese di scadenza, mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Sono, quindi, previste disposizioni volte alla verifica della correttezza dei versamenti, tra cui segnala l'obbligo per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di trasmettere al committente (per le subappaltatrici, attraverso le imprese appaltatrici) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La norma, inoltre, dettaglia le responsabilità delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici nonché quelle del committente e disciplina anche le ipotesi in cui i versamenti delle ritenute possono essere effettuati direttamente dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, in possesso di determinati requisiti. Segnala ancora che il comma 15 del nuovo articolo 17-bis esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. L'esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Sono, infine, previste sanzioni penali e amministrative per la violazione della nuova disciplina.

Il comma 3 dell'articolo 5, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estende l'inversione contabile in materia di IVA (cosiddetto *reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. Ricorda che l'inversione contabile comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggette al regime dello *split payment*, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'articolo 5 introduce alcune disposizioni volte a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, mentre gli articoli

6 e 7 introducono disposizioni per il contrasto delle frodi, rispettivamente, nel settore della vendita di carburanti e nel settore degli idrocarburi. L'articolo 8 interviene sull'importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri, l'articolo 9 introduce disposizioni per il contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, l'articolo 10 riguarda il sistema INFOIL, ovvero il sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, l'articolo 11 introduce l'obbligo della modalità telematica per la presentazione del documento di accompagnamento doganale per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa, l'articolo 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali, di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati.

Segnala altresì che l'articolo 13 modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da *trust* stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata a residenti italiani, l'articolo 14 consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate l'utilizzo dei dati contenuti nei *file* delle fatture elettroniche, l'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, l'articolo 16 riguarda la tempistica della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, l'articolo 17 introduce disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica, l'articolo 18 modifica la disciplina dell'utilizzo del contante, l'articolo 19 esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e prevede premi aggiuntivi per gli esercenti, mentre il successivo articolo 20 introduce disposizioni sanzionatorie per i commercianti che impediscono di

fatto la partecipazione del cliente alla lotteria degli scontrini, l'articolo 21 riguarda la disciplina della certificazione fiscale tra soggetti privati, l'articolo 22 introduce un credito di imposta per gli esercenti per incentivare le transazioni con carte di pagamento, mentre l'articolo 23 prevede sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito.

Passa quindi al Capo II, che reca disposizioni in materia di giochi. Infatti, l'articolo 24 proroga per l'indizione delle gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo, l'articolo 25 interviene in materia di termini per la sostituzione degli apparecchi da gioco, l'articolo 26 dispone l'incremento della misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, mentre l'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020, l'articolo 29 introduce il divieto per società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale, l'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. L'articolo 30 definisce i requisiti dei titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. A tale riguardo, segnala l'esclusione degli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. L'articolo 31 prevede la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.

Con riferimento al Capo III, recante ulteriori disposizioni fiscali, segnala che, sulla base dell'articolo 32, sulle prestazioni di scuola guida non è più applicabile l'IVA agevolata dal gennaio 2020, mentre l'articolo 33 differisce il termine della ripresa dei versamenti tributari sospesi nei comuni interessati dal sisma del dicembre 2018 nella provincia di Catania. L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, l'articolo 35 interviene nella disciplina della deducibilità degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, l'articolo 36 riguarda gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. L'articolo 37 posticipa il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018. L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020.

Passa al Capo IV, che, all'articolo 39, reca modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia.

Segnala, quindi, che il successivo Capo V, reca ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili. Infatti, l'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni. Rileva che, tra i vincoli oggetto di disapplicazione con riferimento alla Società Equitalia vi sono le spese di personale, le spese per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, le spese per attività esclusivamente di formazione.

Passa all'articolo 41, che, al comma 1, dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre, al comma 2, prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative. Dopo avere segnalato che l'articolo 42 incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni, rileva che l'articolo 43 stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento). Inoltre la norma prevede che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 44 dispone l'abrogazione della norma che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, l'articolo 45 dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021, l'articolo 46 introduce disposizioni in materia di fiscalità regionale, l'articolo 47 riguarda il trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 48 interviene in materia di ordinamento contabile dei comuni. L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale, l'articolo 50 introduce disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A., l'articolo 51 disciplina lo svolgimento da parte della SOGEI di attività informatiche in favore di organismi pubblici, l'articolo 52 introduce disposizioni per incentivare l'acquisto dei dispositivi antiabbandono dei bambini nei veicoli chiusi, l'articolo 53 reca disposizioni in materia di autotrasporto, l'articolo 54 prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei

mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Segnala che l'articolo 55 introduce disposizioni per la disciplina dell'attività contrattuale svolta dal Ministero della difesa per l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale, mentre l'articolo 57 interviene in materia di criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Segnala, in particolare, che il comma 2 prevede la disapplicazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni legislative vigenti volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale con riferimento alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali.

L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

L'articolo 59 reca le disposizioni finanziarie, tra le quali segnala, con finalità di copertura degli effetti finanziari del decreto-legge, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri dell'esercizio in corso, come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto medesimo. Con riferimento alle competenze della XI Commissione, rileva che è prevista la riduzione di 15 milioni di euro delle dotazioni del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali., in relazione alla Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 3.1 (Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni).

L'articolo 60, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre.

La seduta termina alle 15.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	108
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agopuntura (AIA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	109
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale estetisti (ConfEstetica) e dell'Associazione Tatuatori.it <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	109

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	109
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	111

RISOLUZIONI:

7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza <i>(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00271 Panizzut)</i>	114
ALLEGATO <i>(Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dal deputato Novelli)</i> ...	117
AVVERTENZA	116

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Corrado BONDI, segretario sindacale nazionale dell'ANDI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Michela ROSTAN (LeU).

Corrado BONDI, segretario sindacale nazionale dell'ANDI, risponde ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agopuntura (AIA).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vittorio VITALONE, *rappresentante dell'Associazione italiana agopuntura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendovi domande da parte dei deputati, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale estetisti (ConfEstetica) e dell'Associazione Tatuatori.it.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Avverte che l'Associazione nazionale estetisti (ConfEstetica), invitata all'audizione odierna, ha comunicato di non poter partecipare e ha inviato un documento scritto.

Eliseo GIUSEPPIN, *rappresentante legale dell'AssociazioneTatuatori.it*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Paolo RUSSO (FI), Gilda SPORTIELLO (M5S) e Angela IANARO (M5S).

Eliseo GIUSEPPIN, *rappresentante legale dell'AssociazioneTatuatori.it*, risponde ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara concluse le audizioni odierne.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 124/2019 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà il testo originario del decreto-legge in titolo, riservandosi la possibilità di esaminare altresì il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti ove ne ricorrano le condizioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Cecconi, per lo svolgimento della relazione.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 124 del 2019, nel testo presentato dal Governo alla Camera e assegnato alla VI Commissione (Finanze), si compone di 60 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Le disposizioni volte a incidere su materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali sono recate rispettivamente dagli articoli 15 e 45 del provvedimento.

L'articolo 15, al comma 1, estende al periodo d'imposta 2020 la disciplina transitoria prevista per il periodo d'imposta 2019 che esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata – vale a dire le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri – nonché i soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 si stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiano all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Segnala che l'articolo 45 dispone la proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la salute 2019-2021.

Il Patto per la salute 2019-2021, in base al comma 515 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) avrebbe dovuto essere stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni mediante il rag-

giungimento di un'intesa entro il 31 marzo 2019, pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021, pari rispettivamente a 2.000 ed a 1.500 milioni di euro. Tale livello di finanziamento per il 2019 ammonta a 114.439 milioni di euro.

Ricorda che, ai sensi del predetto comma della legge di bilancio 2019, il nuovo Patto per la salute deve prevedere espressamente misure per il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e per l'efficientamento dei costi con riferimento ai seguenti ambiti: *a)* revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; *b)* rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa; *c)* valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale; *d)* implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; *e)* promozione della ricerca in ambito sanitario; *f)* miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indi-

catori oggettivi e misurabili; g) valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Evidenza, inoltre, che il Capo II del provvedimento in oggetto (articoli da 24 a 31) interviene sulla materia dei giochi con disposizioni di natura fiscale – quale l'aumento della misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento – ovvero che riguardano gli operatori del settore – quali l'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e il divieto per gli operatori economici che hanno commesso violazioni degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali nei quali sia offerto gioco pubblico. In questo quadro, segnala l'articolo 29, che autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori oltre che per impedirne l'esercizio abusivo e contrastare l'evasione fiscale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682 Brunetta.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michela ROSTAN (LeU), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, composta da 11 articoli, reca « Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica italiana e gastronomica italiana ». L'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche. In particolare, il comma 1 pre-

vede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana assumano la denominazione di città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane.

L'elenco di tali eccellenze, la data e le modalità organizzative della Giornata sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio, aziende agricole alimentari italiane. Entro il 31 marzo di ciascuno anno è scelta la « Capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » che coinvolgerà, a rotazione, ogni regione.

L'articolo 3 istituisce il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane per realizzare una strategia di rete nel settore; a tal fine, esso è chiamato a svolgere un'attività di consultazione e di valutazione degli interventi legislativi relativi al settore.

L'articolo 4 è dedicato al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano. Si prevede, a questo fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria. L'articolo in esame prevede inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, una

quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica.

L'articolo 4-*bis* prevede che nell'indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale intitolato « Enogastronomia e ospitalità alberghiera » sia prevista l'acquisizione delle capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine.

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la Commissione dell'enogastronomia di qualità cui viene attribuito, in generale, il compito di sostenere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'« Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità ». A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto il compito di promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare nazionale presso le agenzie e gli organismi internazionali al fine di ottenere riconoscimenti e finanziamenti che valorizzino il paesaggio agricolo, l'equilibrio e la sostenibilità ambientale delle produzioni o gli effetti benefici di determinati stili alimentari su salute e qualità della vita. Di conseguenza, è stata integrata la composizione di tale Commissione con due rappresentanti del Ministero della salute scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore della sicurezza alimentare.

Al riguardo, osserva che l'istituzione della Commissione, per come formulata, non prevede gli strumenti utili per determinare gli effetti sulla salute e sulla qualità della vita, rilevando esclusivamente da un punto di vista qualitativo dei prodotti alimentari. Pertanto, la partecipazione dei rappresentanti del Ministero della salute risulterebbe non del tutto coerente con i compiti della Commissione.

Fa presente che l'articolo 6 promuove la dieta mediterranea nei servizi di refezione nelle mense scolastiche e ospedaliere nonché nelle residenze sanitarie e negli

enti pubblici. Si dispone, quindi, che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione di tali servizi e di fornitura di prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello della dieta mediterranea.

L'articolo 6-*bis* prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provveda allo sviluppo del « portale web ed App delle denominazioni DOP e IGP », inserendo la funzione di geolocalizzazione dei prodotti e degli itinerari culturali e turistici.

L'articolo 7 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale.

Si inserisce, poi, al comma 2, una novella all'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge n. 125 del 2001), inserendo due commi aggiuntivi. Il primo comma aggiuntivo (3-*bis*) prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche, non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Ricorda che, in base ai predetti commi della legge n. 125, è vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che: sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità; rappresenti minori intenti al consumo di alcol

ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche (comma 2). È inoltre vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età (comma 3).

Il secondo comma aggiuntivo (3-ter) prevede che tali messaggi pubblicitari debbano essere preventivamente approvati, ai fini della loro trasmissione, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie. Esso prevede che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della proposta di legge in commento.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva alcune criticità in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del testo in esame, che contiene una deroga alla vigente normativa sul divieto di pubblicità di bevande alcoliche all'interno di programmi rivolti ai minori. Osserva che sul punto appare opportuno un approfondimento da parte della Commissione al fine di inserire nel parere un rilievo volto a mettere in evidenza che tale deroga può apparire contraddittoria rispetto alla finalità di tutelare i minori dai problemi che possono derivare dal consumo di alcolici.

Michela ROSTAN (LeU), *relatrice*, si dichiara disponibile ad inserire nel parere

un rilievo volto a recepire il tema sollevato dal collega Baroni.

Dario BOND (FI) chiede un chiarimento in ordine alla portata di quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento, in materia di promozione di percorsi formativi nelle università. Rileva altresì alcune criticità in ordine alla formulazione del comma 1 dell'articolo 7.

Osserva in proposito che la formula utilizzata, che prevede la promozione, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica, del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale, appare poco corretta. Segnala infatti che l'espressione « eccellenze gastronomiche » fa presumere che ci si riferisca a prodotti frutto di una elaborazione in sede di cucina, escludendo così la valorizzazione di alimenti base, diversi dall'olio e dal vino, che sarebbero invece meritevoli di tale forma di promozione, anche in ragione del loro apporto positivo sulla salute.

Michela ROSTAN (LeU), *relatrice*, si dichiara disponibile ad effettuare un approfondimento rispetto a quanto segnalato dal collega Bond in relazione all'articolo 7.

Precisa, inoltre, che all'articolo 4 si prevede l'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria nell'ambito di percorsi didattici dei corsi di laurea in medicina.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00271 Panizzut).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00271 Panizzut, vertente sulla medesima materia. La presidenza ne dispone, pertanto, l'abbinamento alle altre risoluzioni in discussione.

Avverte, altresì, che, secondo quanto era stato convenuto, il deputato Novelli, in qualità di presentatore della prima delle risoluzioni all'ordine del giorno, ha predisposto una proposta di testo unificato di tali risoluzioni, che è stata trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri.

Dà, quindi, la parola al deputato Novelli per l'illustrazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato*).

Roberto NOVELLI (FI) rileva che la Commissione si appresta a concludere un percorso che rappresenta una bella pagina del suo operato attraverso un lavoro condiviso, che ha consentito anche di ascoltare numerosi operatori del settore. Ricorda l'estrema gravità del fenomeno dell'antibiotico-resistenza che attualmente in Italia provoca più decessi degli incidenti stradali. Nel rilevare che l'approvazione della risoluzione può rappresentare un importante risultato politico, illustra la proposta di testo unificato, precisando che il testo necessita a suo avviso di una ulteriore sintesi per la quale chiede l'apporto degli altri componenti della Commissione.

Nell'illustrare tale testo, molto articolato si sofferma sugli impegni rivolti al Governo in esso contenuti, che concer-

nono, tra gli altri, i temi dell'attuazione del Piano nazionale di controllo dell'antibiotico resistenza 2017-2020 attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate, della formazione continua di tutto il personale sanitario, volta a favorire le buone pratiche assistenziali e le misure di prevenzione necessarie a limitare sensibilmente il rischio di diffusione dell'infezione tra i malati, della promozione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attraverso messaggi finalizzati al cambiamento dei comportamenti impropri per quanto riguarda l'uso degli antibiotici e all'utilizzo delle norme igienico-sanitarie volte ad evitare la propagazione di germi, della promozione dell'impiego di farmaci con brevetti scaduti ma che mantengono la loro efficacia. Con riferimento all'ultimo impegno, infine, dichiara di essere consapevole delle possibili difficoltà applicative per quanto riguarda lo svolgimento delle gare d'appalto.

Michela ROSTAN (LeU) ringrazia il collega Novelli per il lavoro svolto rispetto a un tema rilevante che costituisce un'emergenza nazionale, in particolare per quanto riguarda le infezioni ospedaliere. Nel condividere l'opportunità di provare a sintetizzare anche attraverso l'accorpamento di alcuni impegni, ad esempio quelli relativi alle campagne informative, si riserva di proporre una riformulazione dell'impegno di cui al punto 24.

Nicola PROVENZA (M5S), nell'associarsi ai ringraziamenti rivolti al collega Novelli per l'approfondimento svolto e per aver predisposto un testo così articolato, invita ad una riflessione su un aspetto strategico da inserire nella risoluzione, rappresentato dal fatto che un'azione efficace di contrasto all'antibiotico-resistenza deve avere una dimensione globale e non solo nazionale. Suggestisce, quindi, di apportare una modifica al primo punto delle premesse precisando che la resistenza antimicrobica, pur essendo un fenomeno naturale, è tuttavia accelerato da alcune azioni umane. Invita altresì a integrare le premesse con un richiamo al-

l'utilizzo di fungicidi e diserbanti, in coerenza con l'impegno previsto in materia di acquacoltura. Rileva, quindi, che al fine di garantire un'azione più efficace, appare opportuna la promozione di forme di coordinamento tra i ministeri, coinvolgendo anche il Dipartimento per le politiche europee affinché si faccia promotore di una posizione comune sulla resistenza antimicrobica in sede di Unione europea. Propone un approfondimento rispetto al contenuto dell'impegno di cui al punto 16 in quanto occorre scongiurare il rischio di effetti collaterali prima di autorizzare l'utilizzo di nuove molecole. Per quanto concerne l'impegno di cui al punto 23, invita a valutare l'opportunità di utilizzare un Fondo pubblico internazionale. Sottolinea, infine, l'assenza in Italia di un Centro di ricerca che possa rappresentare un punto di riferimento sulle problematiche oggetto della proposta di testo unificato in discussione.

Silvana NAPPI (M5S), nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti e i soggetti auditi per il loro apporto, condivide la proposta di accorpate il contenuto di alcuni impegni presenti nella proposta di testo unificato. Ritiene tuttavia che sia importante inserire un riferimento alla tematica dei « portatori sani » che devono essere monitorati al fine di scongiurare il rischio di contagio.

Paolo SIANI (PD) evidenzia la necessità di un richiamo al Piano farmaceutico nazionale, la cui revisione è attesa oramai da dieci anni. Manifesta quindi l'esigenza di porre in maggiore evidenza le vistose differenze nell'utilizzo degli antibiotici a livello regionale, prevedendo in proposito anche una formazione adeguata. Al riguardo, ritiene che sarebbe utile rendere accessibile i dati relativi alla prescrizione di antibiotici da parte dei medici, in modo che si possano effettuare valutazioni precise sul loro utilizzo.

Marcello GEMMATO (FdI) concorda sull'opportunità di porre un rimedio all'utilizzo eccessivo di antibiotici che si

registra in alcune regioni, in particolare quelle del Meridione, sottolineando l'opportunità di conoscere le motivazioni alla base di tale fenomeno e di adottare conseguentemente azioni concrete per contrastarlo. Sottolinea che in un prossimo futuro il problema dell'antibiotico-resistenza caratterizzerà non più principalmente le strutture ospedaliere ma sarà purtroppo diffuso anche per quelle infezioni che attualmente si curano senza un ricovero.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nell'esprimere la soddisfazione del suo gruppo per le modalità con cui la Commissione si approccia dal tema e per il fatto che la proposta di testo unificato sia riuscito a toccare tutte le questioni più rilevanti, manifesta perplessità rispetto alla formulazione dell'impegno di cui al punto 24, ricordando che le gare di appalto riguardano tutti i farmaci e non solo gli antibiotici e segnalando che in ogni caso l'organismo competente in materia è l'Aifa.

Silvana NAPPI (M5S) ricorda che se è vero che i medici delle regioni meridionali prescrivono più frequentemente antibiotici, occorre anche precisare che nelle stesse regioni vi è un'ospedalizzazione per patologie croniche decisamente inferiore a quanto accade in altre aree del Paese. Invita quindi a non porre un'eccessiva enfasi sulla dimensione regionale, posto che l'antibiotico-resistenza rappresenta un fenomeno mondiale rispetto al quale la prevenzione costituisce un tema fondamentale.

Paolo SIANI (PD) segnala che il tema della prevenzione non deve dimenticare che vi sono in ogni caso pazienti portatori di infezioni. Rileva, in particolare, che il richiamo contenuto nelle premesse alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per quanto riguarda il ruolo degli infermieri potrebbe apparire semplicistico. Osserva, inoltre, che nel testo in discussione manca un riferimento al dato epidemiologico che vede come principali classi di età a rischio

per un uso inappropriato degli antibiotici quella da 0 a 5 anni e quella oltre i 75 anni, rispetto alle quali andrebbero condotte campagne mirate di informazione.

Claudio PEDRAZZINI (MISTO-C10VM) evidenzia il dato recentemente fornito dall'Organizzazione mondiale della sanità, che ha stimato il numero di decessi causati dalla resistenza antimicrobica in 700.000 nel mondo, di cui 10.000 in Italia. Nel ribadire che questi numeri dovrebbero stimolare la sensibilità di tutti, osserva che un'accelerazione nell'utilizzo di nuove molecole si scontra con le procedure che l'Aifa deve seguire. Invita, quindi, ad integrare il testo unificato con un richiamo al tema dei percorsi terapeutici che possono aiutare il superamento della resistenza agli antimicrobici.

Angela IANARO (M5S) trova inopportuno il richiamo, nelle premesse, alla raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità nella parte che riguarda i farmacisti, osservando che essi non dovrebbero entrare nel merito dell'appropriatezza della prescrizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che il testo in esame, nella parte citata, si limita a richiamare quelle che sono le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Provenza circa l'impegno di cui al punto 16 in quanto non va trascurato il fatto che in alcuni casi una sottovalutazione di possibili effetti collaterali può determinare numerosi decessi. Invita pertanto a specificare meglio il contenuto di tale impegno.

Marcello GEMMATO (FdI), in merito al tema sollevato dalla collega Ianaro, segnala che in alcune situazioni i farmacisti si trovano nella condizione di dover consigliare i pazienti sull'utilizzo di farmaci che essi hanno già a disposizione in quanto prescritti per una precedente patologia. In generale, osserva che le racco-

mandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità segnalano l'esigenza di una compartecipazione di tutti gli attori in gioco per raggiungere l'obiettivo di una educazione sanitaria che promuova un uso appropriato degli antibiotici.

Claudio PEDRAZZINI (MISTO-C10VM) sottolinea l'opportunità di un intervento legislativo che consenta alle farmacie di consegnare ai pazienti solo la dose di medicinale necessaria al percorso di cura indicato dal medico anziché l'intera confezione.

Elena CARNEVALI (PD), nel valutare positivamente nel complesso il lavoro svolto dalla Commissione, segnala che l'obiettivo alla base dell'impegno di cui al punto 21, che probabilmente andrà riformulato, dovrebbe essere quello di consentire l'utilizzo di antibiotici di vecchia generazione ad ampio spettro che, pur continuando ad essere efficaci, spesso sono soppiantati da quelli di nuova produzione nell'ambito delle gare che si svolgono nei contesti regionali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita i deputati interessati a far pervenire al collega Novelli le proprie proposte di modifica e di integrazione del testo unificato da lui predisposto. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci.

ALLEGATO

7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali, 7-00233 Rostan e 7-00271 Panizzut: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
PRESENTATA DAL DEPUTATO NOVELLI**

La XII Commissione,

premessi che:

la resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un antibiotico, che è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;

i batteri patogeni resistenti non necessariamente provocano gravi malattie ma diventa più difficile debellare l'infezione perché rispondono solo ad associazione multipla di antimicrobici o a nessuna;

i bambini fino a quattro anni di età sono i maggiori utilizzatori di antibiotici seguiti dagli ultra settantacinquenni, con enormi differenze dei tassi prescrittivi non solo tra le varie regioni ma anche all'interno della stessa regione;

la resistenza antibiotica è oggi uno tra i più importanti problemi di salute pubblica sia in ambito umano che veterinario, anche se gli antibiotici, dalla loro introduzione, hanno ridotto in maniera significativa il numero dei decessi causati dalle malattie infettive e migliorato lo stato di salute dei cittadini;

l'eccessivo e inappropriato utilizzo degli antibiotici negli uomini e negli animali e le scarse pratiche di controllo delle

infezioni hanno trasformato l'antibiotico-resistenza in una seria minaccia per la salute di tutti;

il rischio di resistenza antimicrobica non deriva solo dall'abuso di antibiotici in ambito ospedaliero o territoriale, ma anche dalla trasmissione di batteri resistenti agli antimicrobici attraverso la catena alimentare e dalla trasmissione di tale resistenza dai batteri animali ai batteri umani;

questo fenomeno si è sviluppato anche a seguito dell'abuso di antimicrobici negli allevamenti, in particolare negli allevamenti intensivi, dove l'elevata densità della popolazione animale aumenta il rischio dell'insorgenza e della diffusione delle infezioni;

in Europa l'uso di antibiotici negli animali da reddito è più elevato rispetto a quello umano. In particolare, il nostro Paese è ai primi posti in Europa per quantità di antibiotici utilizzati negli animali da reddito (bovini, ovini, suini e avicoli);

la problematica è seria anche per le infezioni ospedaliere: su nove milioni di ricoveri, ogni anno si verificano da 450 a 700 mila casi di infezioni nelle strutture ospedaliere e assistenziali, dove vi sono chiaramente soggetti più vulnerabili come immunodepressi, anziani, prematuri e dove si effettuano manovre strumentali, si utilizzano cannule, cateteri e altro. In questi contesti è richiesto dunque il massimo rispetto delle norme igienico-sanita-

rie sia per i visitatori, veicoli di germi dall'esterno, sia per ambienti e strumentazioni la cui sterilizzazione dovrebbe avvenire quotidianamente;

oltre ad efficaci iniziative di monitoraggio e intervento da intraprendere nei luoghi di cura dove la gravità delle infezioni e la coesistenza di più patologie si concentrano, è necessario intervenire anche nelle cure primarie dove vengono impiegati il maggior numero di antibiotici, anche in considerazione del fatto che l'Italia è tra i Paesi europei con il maggior numero di formulazioni di antibiotici in commercio e il maggior numero di prescrizioni;

l'uso attento degli antibiotici e il controllo delle infezioni in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, compresa la salute animale, rappresentano i pilastri di una prevenzione efficace per lo sviluppo e per la trasmissione di batteri resistenti agli antibiotici;

secondo la Commissione europea, sulla base del « Piano d'azione contro la resistenza antimicrobica », ogni anno, in Europa, oltre quattro milioni di persone vengono colpite da infezioni batteriche ospedaliere, con 25.000 morti stimate per infezioni provenienti da germi resistenti, mentre le infezioni correlate all'assistenza (ICA) colpiscono ogni anno circa 28.000 pazienti, causando circa 4.500-7.000 decessi;

l'impatto economico del fenomeno in Italia è stimabile in circa un miliardo di euro all'anno, cifra che grava sul bilancio sanitario e che viene quindi sottratto ad azioni di prevenzione e a risorse per il corretto utilizzo dei nuovi antibiotici;

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha raccomandato:

1. alla popolazione di: *a)* prendere antibiotici solo quando prescritti dal medico; *b)* non usare antibiotici di più o di meno di quanto vengono prescritti; *c)* non distribuire ad altri antibiotici prescritti; *d)*

prevenire infezioni attraverso l'igiene personale, evitando contatti con le persone ammalate e vaccinandosi;

2. ai medici di: *a)* prescrivere gli antibiotici solo quando sono necessari, come raccomandano le linee guida più recenti; *b)* sincerarsi con i pazienti circa l'uso corretto degli antibiotici in termini di dosi e tempi di somministrazione; *c)* confrontarsi con i pazienti circa le modalità per prevenire infezioni;

3. agli infermieri di: *a)* adottare e applicare protocolli per la prevenzione delle infezioni; *b)* sincerarsi circa l'esattezza del prodotto somministrato e della posologia di somministrazione;

4. ai farmacisti di: *a)* spiegare che l'antibiotico non cura le malattie virali come influenza o raffreddore; *b)* illustrare dettagliatamente modalità di somministrazione, in termini di dosi e tempi corretti;

L'OMS, evidenziando i rischi della resistenza antimicrobica e dell'utilizzo di antibiotici, ha affermato come esso sia « una delle maggiori minacce per la salute pubblica, a causa dell'impatto epidemiologico ed economico del fenomeno », e al riguardo ha approvato nel 2015 un piano d'azione globale per contrastare la resistenza antimicrobica;

quest'ultimo documento, il « *WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance* » del 2015, si basa sulle seguenti linee d'azione: migliorare il livello di consapevolezza e di comprensione del fenomeno dell'AMR attraverso efficaci programmi di comunicazione, informazione e formazione; rafforzare le attività di sorveglianza sul fenomeno dell'AMR; migliorare la prevenzione ed il controllo delle infezioni, in tutti gli ambiti; ottimizzare l'uso degli antibiotici sia in medicina umana che veterinaria (*antimicrobial stewardship*); aumentare e sostenere la ricerca e l'innovazione;

il Governo italiano, sulla base del « *WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance* », nel 2017 ha adottato il « Piano nazionale di contrasto all'antimi-

croibico resistenza (PNCAR) 2017-2020», che impegna tutte le regioni e le province autonome italiane alla sua attuazione;

il PNCAR rappresenta lo strumento per tradurre in atto la strategia italiana volta a fronteggiare l'aumento dell'antibiotico-resistenza (AMR) e della diffusione di microrganismi resistenti agli antibiotici;

ancora oggi non tutte le regioni hanno recepito il Piano nazionale di controllo dell'antibiotico resistenza (PNCAR) e questo non consente un'azione efficace e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNCAR, così come non sembra attivato un reale coordinamento dei soggetti che dovrebbero lavorare raccordandosi a tutti i livelli;

senza una previsione di bilancio che stanzi risorse adeguate e destinate alla problematica della resistenza antimicrobica non si avvieranno mai azioni efficaci anche in relazione alle attività di formazione e comunicazione;

il PNCAR prevede uno sforzo di coordinamento nazionale, obiettivi specifici e azioni programmate, attraverso la sinergia tra i livelli nazionale, regionale e locale e i diversi attori chiave coinvolti e la *governance*, dove i ruoli delle istituzioni siano definiti chiaramente;

entro 6 mesi dall'emanazione del PNCAR sono state previste la preparazione e l'adozione di un documento operativo che definisca le responsabilità delle diverse istituzioni;

il PNCAR ha l'obiettivo generale di ridurre la frequenza delle infezioni sostenute da microrganismi resistenti agli antibiotici e associate all'assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria; gli ambiti di azione del PNCAR sono i seguenti: 1. sorveglianza e prevenzione dell'antibiotico-resistenza; 2. uso appropriato e sorveglianza del consumo degli antimicrobici; 3. sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza; 4. formazione degli operatori sanitari; 5. informazione ed educazione della popolazione; 6. ricerca e sviluppo;

il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria del 3 novembre 2017 ha istituito un tavolo multisettoriale – al quale si incontrano competenze ed *expertise* dei diversi ambiti a livello nazionale e regionale – di coordinamento per l'implementazione e il monitoraggio del PNCAR. Al tavolo è conferito il mandato di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;

i suddetti documenti non sono stati pienamente implementati ed il PNCAR non è ancora pienamente attuato,

impegna il Governo:

1. ad adottare le opportune iniziative, di concerto con le regioni, per contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica, anche dando piena attuazione a quanto previsto dal PNCAR 2017-2020;

2. a prevedere il coinvolgimento, nel perseguimento del predetto obiettivo, di tutte le società italiane che si occupano di *Stewardship* Antimicrobica e delle altre associazioni di categoria che rappresentano la comunità degli infettivologi italiani;

3. ad adottare le iniziative di competenza, con riferimento alle strutture ospedaliere e sanitarie, volte alla definizione di obiettivi misurabili per quanto riguarda l'implementazione delle norme di buona pratica assistenziale e l'eliminazione dell'uso inappropriato degli antibiotici e ad istituire, all'interno di ciascuna azienda ospedaliera e territoriale, per monitorare il raggiungimento di tali obiettivi, una *task-force* multidisciplinare composta da direttori sanitari, infettivologi, internisti, farmacisti, microbiologi, intensivisti, oncoematologi, igienisti e informatici;

4. ad assumere iniziative di competenza, al fine di assicurare una migliore gestione dei pazienti, che preveda la formazione continua di tutto il personale sanitario, volta a favorire le buone pratiche assistenziali e le misure di prevenzione necessarie a limitare sensibilmente il rischio di diffusione dell'infezione tra i malati e tra i reparti di degenza;

5. ad assumere iniziative di competenza affinché sia migliorata la presa in carico dei pazienti più fragili mediante il supporto della diagnostica rapida anche attraverso l'uso tempestivo mirato e appropriato di farmaci antibiotici per ridurre morbosità gravi e mortalità;

6. ad assumere iniziative volte ad implementare i programmi di formazione dei veterinari e dei medici, con particolare riguardo ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia, al fine di migliorare l'appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici e di consentire l'individuazione delle terapie più idonee e corrette, prevedendo a tale scopo l'utilizzo di *kit* diagnostici rapidi per i predetti medici;

7. a promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attraverso messaggi che raggiungano il più ampio numero di persone, miranti al cambiamento dei comportamenti impropri per quanto riguarda l'uso degli antibiotici e all'utilizzo delle norme igienico-sanitarie volte ad evitare la propagazione di germi;

8. a promuovere, per quanto di competenza, campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai consumatori e alle imprese sul tema dell'acquacoltura, con particolare attenzione ai problemi che possono essere causati alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica dall'introduzione di determinati microrganismi resistenti e dalla resistenza antimicrobica;

9. a promuovere, per quanto di competenza, campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla comunità agricola in merito al benessere e alla salute degli animali e alla sicurezza dei prodotti alimentari, al fine di incentivare l'applicazione di buone pratiche in tutte le fasi di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari e di utilizzare mangimi sicuri ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale;

10. a porre in essere iniziative volte a prevedere che le suddette campagne di sensibilizzazione e informazione per i cit-

tadini siano promosse anche all'interno delle singole farmacie appartenenti alla diffusa rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, prevedendo adeguate misure in linea con quanto dispone la normativa in materia di «farmacia dei servizi» di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e con il PNCAR;

11. ad adottare iniziative per prevedere un'adeguata destinazione di risorse al fine di consentire l'attuazione delle azioni previste dal PNCAR, anche in coordinamento con le regioni e i soggetti interessati, per contrastare efficacemente il fenomeno della resistenza antimicrobica;

12. a prevedere, anche nell'ambito del nuovo Patto per la salute 2019-2021, di prossima approvazione, un aggiornamento del PNCAR in base alle priorità di azione e ai risultati conseguiti sino al 2020;

13. a prevedere nel prossimo PNCAR, con riferimento ai soggetti a rischio, un'ampia campagna vaccinale antinfluenzale e anti pneumococcica, per evitare l'uso di antibiotici a lungo termine, al fine di prevenire le infezioni resistenti e la diffusione delle medesime resistenze;

14. a prevedere le opportune iniziative di competenza volte a favorire la distribuzione degli antibiotici ai pazienti in confezioni con un numero di pillole necessarie al periodo di terapia secondo le indicazioni prescritte dal medico per dose, tempi e durata;

15. ad assumere iniziative di competenza per prevedere programmi di ricerca per la sperimentazione di nuove molecole ad attività antibatterica e a rivalutare l'uso di vecchie molecole antibiotiche verso le quali non si è ancora instaurata resistenza;

16. ad assumere iniziative di competenza per consentire una rapida autorizzazione delle nuove molecole, al fine di garantire l'accesso tempestivo ai pazienti più gravi;

17. ad adottare iniziative volte a valorizzare i nuovi farmaci antimicrobici attivi contro germi multiresistenti, supportandone l'accesso rapido nei reparti a grande rischio come quelli di emato/oncologia e dei trapianti di organo;

18. ad avviare iniziative, per quanto di competenza, volte a contrastare la vendita illegale di prodotti antimicrobici o la vendita senza la prescrizione di un medico o di un veterinario nell'Unione europea;

19. a porre in essere iniziative di propria competenza volte ad assicurare il rispetto della normativa prevista dall'articolo 122 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché iniziative volte ad impedire la illegittima vendita *online* dei farmaci soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 219 del 2006, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sui rischi connessi dall'incauto acquisto *online* dei predetti farmaci tramite idonee campagne di informazione;

20. ad adottare iniziative di competenza per prevedere la raccolta obbligatoria, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e la relativa registrazione in una banca dati controllata e coordinata da esperti di infezioni, per diffondere conoscenze in merito al loro utilizzo ottimale;

21. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per garantire un ampio accesso agli antibiotici, per un'ottimale disponibilità dei più efficaci al trattamento terapeutico;

22. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, relative al ciclo di vita dei prodotti farmaceutici, con particolare riferimento alla questione dello smaltimento degli antibiotici nelle acque reflue e allo sversamento dagli impianti durante la loro produzione;

23. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per la promozione della concorrenza tra i produttori di antibiotici, con particolare riferimento ai medicinali per i quali sia scaduto il brevetto, in modo da addivenire a un livello di prezzo sostenibile nel medio e nel lungo termine;

24. ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per promuovere un sistema di approvvigionamento di antibiotici competitivo, facendo in modo che nelle gare pubbliche si utilizzino criteri di selezione che tengano conto anche della qualità e non solo del prezzo e che si eviti l'affidamento ad un unico fornitore, prediligendo strumenti che garantiscano la presenza di più operatori, consentendo così di evitare il rischio di possibili episodi di carenza di medicinali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.

Audizione del professor Giorgio Prosdomici Gianquinto, docente presso l'università di Bologna, della professoressa Stefania De Pascale, docente presso l'università di Napoli Federico II, e della professoressa Grazia Maria Scarpa, docente presso l'università di Sassari 122

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 123

ALLEGATO (*Proposta di parere predisposta dal Relatore*) 124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.

Audizione del professor Giorgio Prosdomici Gianquinto, docente presso l'università di Bologna, della professoressa Stefania De Pascale, docente presso l'università di Napoli Federico II, e della professo-

ressa Grazia Maria Scarpa, docente presso l'università di Sassari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.35.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agra-

ria (CREA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 12 novembre scorso il relatore, onorevole Gallinella, ha introdotto la discussione.

Ricorda altresì che nella giornata odierna è stata inviata a tutti, da parte del relatore, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni che, in sostituzione del relatore, onorevole Gallinella, illustra nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

**DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo.****PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

apprezzati nel suo complesso gli interventi delineati nel provvedimento;

preso atto con favore che l'articolo 41, comma 2, prevede il rilascio di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendono chiedere finanziamenti per lo sviluppo di tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della *Blockchain*;

ritenuto, al riguardo, importante prevedere che di tali garanzie possano beneficiare anche le imprese di pesca che intendono investire per l'utilizzo di attrezzature di pesca maggiormente selettive e che, tra i progetti finanziabili per lo sviluppo di tecnologie innovative, siano compresi, altresì, quelli volti a migliorare le tecniche di irrigazione;

considerato, inoltre, che l'articolo 4, disponendo l'obbligo per il committente di versare, in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio, le ritenute, risulta applicabile anche alle imprese del settore agricolo che tradizionalmente affidano l'esecuzione di alcune lavorazioni a soggetti terzi – i c.d. contoterzisti;

rilevato, al riguardo, che occorre considerare la peculiarità del comparto agricolo e del relativo regime fiscale, preve-

dendo un'esenzione da tale obbligo per le imprese agricole che affidino lavori entro una determinata soglia di valore;

rilevato, altresì, che le seguenti ulteriori disposizioni sono suscettibili di trovare applicazione al settore primario:

l'articolo 5, volto a prevenire il verificarsi di fenomeni frodati nel settore dei carburanti e dei combustibili, per il quale andrebbe specificato che il termine di 24 ore previsto per l'inoltro della nota non si applica nei giorni festivi;

l'articolo 18, in materia di limiti all'utilizzo del contante;

l'articolo 33, in materia di differimento dei termini di alcuni versamenti da parte dei contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2016;

l'articolo 36, in materia di divieto di cumulo degli incentivi alla produzione elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali previsti dalla legge finanziaria 2001;

ritenuto particolarmente importante introdurre norme di semplificazioni per i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare, del Dicastero agricolo;

considerando, altresì, importante, apportare talune modifiche alla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari, distinguendo, ai fini fiscali, tra utilizzatori professionali e non,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, sia introdotta un'esenzione a favore delle imprese agricole dall'obbligo del versamento delle ritenute da parte del committente qualora il compimento dell'opera o del servizio non superi un determinato valore;

2) all'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 1) si specifichi che l'obbligo di trasmissione della nota entro le 24 ore non si applica nei giorni festivi;

3) all'articolo 41, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono prestate a titolo gratuito a favore delle imprese agricole, in forma singola o associata, che presentino iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, per l'utilizzo dell'agricoltura di precisione, incluse le tecniche innovative di irrigazione, per la tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain* e, nel caso della

pesca, per l'utilizzo di attrezzature di pesca che garantiscano una maggiore selettività delle specie nella cattura »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa stipulare con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) apposite convenzioni per l'erogazione dei pagamenti nell'ambito del settore agroalimentare, ippico e ittico, a fronte di stanziamenti nazionali di bilancio disposti a favore di un numero rilevante di operatori. Possa prevedere, inoltre, che il Dicastero agricolo, al fine di velocizzare i tempi di pagamento, abbia facoltà di emettere autofattura in tutti i casi in cui, a seguito dei predetti stanziamenti di bilancio, siano da effettuare pagamenti periodici a favore degli stessi operatori;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare modifiche alla disciplina dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 2018, n. 33, prevedendo la proroga del termine per l'utilizzazione non professionale di alcuni prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone e l'aumento di 12 punti percentuali dell'IVA per i prodotti fitosanitari ad uso non professionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	126
Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico (<i>Seguito dell'audizione e conclusione</i>)	126
Sui lavori della Commissione	127
Sulla pubblicazione dei quesiti	127
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione - n. 131/748, n. 135/757 e n. 136/759</i>)	128

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 10.10.

(*La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente.*)

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico.

(*Seguito dell'audizione e conclusione.*)

Prosegue l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, iniziata nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, nel salutare e ringraziare il Ministro Patuanelli, invita a intervenire i Commissari che intendono avanzare quesiti e considerazioni.

Intervengono per porre quesiti il senatore AIROLA (M5S), la senatrice RICCIARDI (M5S), i deputati FORNARO (LeU) e GIACOMELLI (PD), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), la senatrice MANTOVANI (M5S), la deputata FLATI (M5S), i deputati ANZALDI (IV) e MULÈ (FI) e la senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az).

Il ministro PATUANELLI svolge quindi la replica.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara chiusa la procedura informativa.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione dell'Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della RAI avrà luogo presumibilmente martedì 26 novembre dalle ore 12,30 alle ore 14.

Informa inoltre di aver ricevuto ieri da parte del Segretario generale Cisl una lettera con cui pone all'attenzione della Commissione la condotta, ad avviso della Cisl, parziale di alcune trasmissioni di approfondimento della RAI, in particolare di Rai Tre, nelle quali negli ultimi tempi sono stati invitati esclusivamente dirigenti di una sola sigla sindacale su temi come l'emergenza lavoro e l'attualità sociale.

Nel reputare opportuna una verifica su quanto reso noto dal Segretario generale della Cisl, ritiene utile sottoporre la questione segnalata dalla Cisl all'attenzione dell'Amministratore delegato del CdA RAI al quale invierà una specifica richiesta informativa.

Il deputato ANZALDI (IV) coglie l'occasione per segnalare che insieme alla deputata Cantone ha investito della questione l'AGCOM.

Il PRESIDENTE preannuncia infine che nelle prossime sedute potrà essere esaminata la delibera in materia di tribune politiche e trasmissioni elettorali per le elezioni che avranno luogo nelle regioni Calabria ed Emilia Romagna.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 131/748, n. 135/757 e n. 136/759), per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.25.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 131/748, N. 135/757 E N. 136/759)

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLI-
CONE. – *Al Presidente e all'Amministratore
delegato della RAI.*

Premesso che:

nel Tg1 della notte del 27 ottobre scorso, nel corso dello spazio dedicato alle elezioni regionali dell'Umbria, è stata diffusa una grafica che riportava una proiezione dei dati elettorali delle ore 00.35, con una copertura del campione del 43 per cento, in cui a Fratelli d'Italia si attribuiva il 4 per cento dei voti;

si è trattato di un errore clamoroso e grave visto che a quell'ora la lista era in realtà accreditata dalla proiezione oltre l'11 per cento dei consensi;

le precisazioni del giornalista in collegamento, non accompagnate da una correzione della grafica trasmessa, non hanno potuto rimediare alla diffusione di un'informazione errata e penalizzante per Fratelli d'Italia,

si chiede di sapere

sulla base di quali dati sia stata comunicata una proiezione che accreditava Fratelli d'Italia al 4 per cento dei consensi, a fronte di un dato corretto che superava il 10 per cento nonché del 10,4 per cento di voti poi effettivamente conseguiti;

quali misure siano state adottate nei confronti dei responsabili della diffusione attraverso la principale testata giornalistica del servizio pubblico radiotelevisivo di un'informazione palesemente errata e fuorviante. (131/748)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, occorre fare alcune precisazioni.

In primo luogo è opportuno mettere in evidenza che la Direzione Marketing della Rai è responsabile – per la maggior parte degli eventi elettorali – del flusso di dati prodotti dagli istituti prescelti per il monitoraggio statistico (exit-poll e proiezioni) e tale responsabilità investe sia la validità dei numeri rilasciati, sia la correttezza dei tempi di rilascio rispetto alle esigenze editoriali. Il passaggio in grafica dei dati è invece sotto la responsabilità del CPTV Roma per le trasmissioni di Rete e della direzione Produzione per quanto concerne i TG.

Tutto ciò premesso si evidenzia che nella serata di domenica 27 ottobre, a chiusura delle urne per le elezioni regionali in Umbria, non essendo stati attivati programmi di Rete, la grafica è stata realizzata sotto la responsabilità di Produzione News e delle Testate coinvolte.

Il rilascio delle proiezioni delle singole liste a sostegno dei candidati è avvenuto a partire dalle ore 23:50 circa e la stima per Fratelli d'Italia è stata sempre maggiore o uguale al 10 per cento, quindi sostanzialmente corretta, al netto dell'errore statistico legato alla natura del dato che è una stima.

Verificando le immagini del Tg1, il cartello grafico andato in onda alle 01:18 circa presenta effettivamente una serie di errori: non solo a Fratelli d'Italia viene attribuito un valore del 4,0 per cento invece del 10,0 per cento, ma il totale delle percentuali delle singole liste non è pari a 100, come ovviamente dovrebbe. In voce, tuttavia, il giornalista ha letto i dati corretti. Si è trattato quindi di un errore nell'inserimento dei dati nel cartello grafico andato in onda per alcuni secondi.

Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che la Rai ha dato massima copertura all'evento elettorale in questione e ha fornito ai cittadini informazioni basate sia su exit poli che su proiezioni, mettendo in campo tutti i mezzi che vengono impiegati per i grandi eventi elettorali.

Da ultimo si evidenzia che i due speciali tv dedicati alle elezioni in Umbria e realizzati da Tg3 e TgR hanno veicolato una sequenza di due exit-poll sui candidati, cinque proiezioni sui candidati e quattro proiezioni sulle liste, in cui è stata data chiara e corretta evidenza dei risultati di Fratelli d'Italia, così come delle altre principali forze politiche.

AIROLA. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

si è appena conclusa la prima tappa del percorso di selezione musicale, destinato ai cantanti emergenti, per accedere alla sezione giovani del concorso canoro 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo organizzato e trasmesso dalla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.;

il regolamento del 17 settembre 2019 prevede una prima fase di selezione attraverso l'ascolto e la valutazione, da parte di una commissione musicale, di tutti i brani pervenuti all'organizzazione del Festival entro le ore 18:00 del giorno 16 ottobre 2019;

sono stati presentati dalle diverse case discografiche 842 brani con relative schede degli artisti, audio, video e testo della canzone, nonché breve presentazione dell'artista e progetto artistico, con conseguente decisione di alzare il numero dei partecipanti alla fase successiva da 60 a 65;

la divisione delle 65 potenziali « nuove proposte » vede 52 singoli (6 donne e 46 uomini) e 13 gruppi. Il Centro Italia è in testa con 23 partecipanti, Sud e Nord seguono a pari merito con 21 canzoni-artisti;

la Commissione Musicale presieduta da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, è composta anche da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis;

tra i sessantacinque cantanti che hanno superato la selezione, sette provengono da Amici di Maria De Filippi, sei da *X Factor* (tra cui Leo Gassman, figlio dell'attore Alessandro), tre da *The Voice* ed una da *Tu Si Que Vales* (c'è anche il cantautore Filo Vals, figlio del produttore Pietro Valsecchi).

Considerato inoltre che:

appare oggettivamente impossibile immaginare che una commissione di sole 5 persone abbia potuto ascoltare e vedere circa 850 brani in soli tre giorni lavorativi;

a ben vedere infatti, anche nel caso in cui la predetta Commissione avesse suddiviso i brani assegnandone 150 a ciascun membro, con una media di quattro minuti a brano, sarebbero occorsi 6000 minuti per l'audio più altri 6000 minuti per i video, equivalenti ad almeno 200 ore per giurato, per un totale minimo di 8 giorni lavorativi.

Si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto, sia intenzione dell'azienda intervenire per annullare questa selezione fortemente discriminatoria nei confronti delle donne che, pur rappresentando circa il cinquanta per cento degli artisti in gara, non hanno avuto alcuna considerazione in questa scelta palesemente esercitata in favore degli uomini;

se, quantomeno, la Rai intenda esercitare le proprie prerogative istituzionali al fine di ottenere un'indagine puntuale in grado di chiarire in maniera chiara e definitiva le modalità di ascolto, da parte della commissione musicale, dei circa 850 brani in concorso in un tempo così breve, accertando conseguentemente la diligenza da parte dei cinque membri chiamati al compito di valutazione e scelta;

se, infine, la Rai intenda accertare eventuali responsabilità nei confronti di coloro che abbiano commesso irregolarità a danno di numerosissimi giovani talenti già provati da un investimento importante necessario per la partecipazione al concorso, ed oggi delusi dalla totale mancanza di trasparenza di questa selezione pubblica organizzata e gestita dal principale ente televisivo italiano. (135/757)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre innanzi tutto specificare che la selezione di « Sanremo Giovani » riguarda i giovani artisti che, superate le semifinali nel corso del programma Italia Sì – in onda su Rai 1 tra il 16 novembre e il 7 dicembre – accederanno alla finale del concorso prevista il 19 dicembre (diretta prime time su Rai 1). Dalla finale usciranno le cosiddette « nuove proposte », che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020.

Per quanto riguarda la decisione della commissione musicale presieduta da Amadeus di passare da 60 a 65 selezionati, tale incremento è semplicemente legato al fatto che è pervenuto un cospicuo numero di proposte di ottima qualità artistica.

Sul tema dello sbilanciamento tra cast artistico maschile e femminile a favore degli uomini, questione che è stata un elemento ricorrente negli ultimi anni di Festival, si sottolinea che la scelta dei brani (quindi dei loro esecutori) è avvenuta utilizzando come unico criterio il giudizio della commissione sulla qualità del testo e della musica dei pezzi ascoltati. Naturalmente, nessun altro metodo di valutazione è stato considerato e tanto meno quello relativo al genere degli esecutori.

Infine, sull'attività di ascolto e selezione della commissione musicale, occorre chiarire che ogni membro ha individualmente ascoltato e votato tutti gli 842 brani dei candidati iscritti, attraverso la piattaforma digitale sulla quale sono stati progressivamente caricati i brani tra il 17 settembre e il 17 ottobre.

Ogni membro della commissione musicale ha avuto accesso autonomamente alla

piattaforma e ha così svolto tutte le funzioni derivanti dal ruolo nel corso di un intero mese.

La commissione musicale ha avuto quindi a disposizione 3 giorni per esaminare i dati risultanti dalla somma dei voti di ciascun commissario, prima del confronto e della valutazione assembleare, che è avvenuta il 21 ottobre e che ha decretato i 65 selezionati per le audizioni del 3 novembre.

FORNARO. – Al Presidente e All'amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

il catalogo multimediale delle Teche Rai, divenuto operativo nel novembre 1999, è l'archivio che custodisce il patrimonio digitalizzato dei programmi radio-televisivi della Rai. Dall'inizio della sua attività, l'alimentazione del catalogo è stata esternalizzata, mentre il mero controllo della qualità è rimasto riservato alla struttura Rai Teche;

il catalogo multimediale assolve soprattutto una funzione produttiva interna alla Rai: dalla realizzazione dei servizi di telegiornali e giornali radio (grazie alla disponibilità immediata di materiale di repertorio), alla produzione di programmi costruiti interamente con brani d'archivio, dall'alimentazione dei palinsesti dei canali tematici, alla realizzazione di documentari, fino alla commercializzazione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione delle immagini sportive attraverso accordi stipulati da Teche con le società calcistiche, invalsa sino al 2014 (dal 2015 i diritti li gestisce RAI Com). Il complesso degli obiettivi suddetti implica che l'attività di documentazione e catalogazione multimediale del materiale Rai abbia cadenza quotidiana;

l'esternalizzazione del servizio di documentazione multimediale è messa in opera dalla Rai tramite gare d'appalto il cui criterio di aggiudicazione è dettato in via esclusiva dal maggior ribasso del

prezzo di offerta, finendo per assimilare i lavoratori al rango di semplici addetti a una catena di montaggio;

a fronte dei requisiti professionali stabiliti dai capitolati tecnici, il personale impiegato dalle ditte aggiudicatarie è sempre lo stesso: l'esperienza richiesta di almeno 24 mesi in attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali (estesa a 5 anni per i non laureati nell'appalto in corso d'opera) porta il fornitore a rivolgersi almeno ad una parte del personale in esercizio nell'appalto precedente a quello aggiudicato, senza tuttavia avere obblighi di sorta sulla continuità formale della prestazione;

l'esito complessivo, per una platea di lavoratori con più di dieci anni di esperienza, è quello di eseguire negli anni l'identica prestazione per il medesimo committente pubblico – documentare e catalogare i programmi Rai per le Teche Rai – alle dipendenze di diverse società e sulla base di contratti, normative di riferimento e retribuzioni tutte differenti;

per circa 16 anni, dal luglio 2002 al maggio 2018, il personale è stato sistematicamente inquadrato con contratti di co.co.co e co.co.pro. e retribuito a cottimo puro, avendo come CCNL di riferimento il Multiservizi. I lavoratori attualmente in attività sono in parte in somministrazione presso il fornitore con il CCNL del CED (Centro Elaborazione Dati), a tempo determinato e in regime di part-time; in altra parte sono assunti presso un altro fornitore con il CCNL del Commercio e sempre a tempo determinato; in altra parte ancora lavorano con contratti co.co.pro e con ritenute d'acconto.

Si chiede di sapere:

quale posizione intenda assumere la Rai su tale categoria di lavoratori, di essenziale importanza per l'implementazione della memoria storica della Rai,

sulla gestione dell'affidamento del sistema di archiviazione e sull'esecuzione stessa dell'appalto;

se non ritengano necessario che venga condotta una puntuale verifica di legittimità per appurare eventuali violazioni delle norme sugli affidamenti dei concessionari del servizio pubblico, tenuto conto che gli unici interni che attualmente svolgono attività di documentazione e catalogazione dei programmi Rai sono i giornalisti delle redazioni della TGR di quattro regioni: Basilicata, Calabria, Campania e Umbria;

infine, se non si ritenga necessaria una verifica di legittimità nella modalità esecutiva dell'appalto sul rispetto delle disposizioni di legge relative agli oneri del concessionario del servizio pubblico, in riferimento agli obblighi di conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, cosiddetta Legge Gasparri, e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 2004.

(136/759)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto occorre innanzi tutto precisare che la scelta di esternalizzare l'attività di documentazione del materiale audiovisivo della Rai risale alla fine degli anni Novanta, quando venne creata la Direzione Teche: dopo aver vagliato numerose alternative, si giunse alla conclusione che appaltare all'esterno l'attività di documentazione e archiviazione avrebbe garantito migliori risultati in termini di tempestività, di qualità ed in ultimo di economicità della documentazione stessa.*

All'interno dell'azienda vengono svolte attività relative alla definizione dei criteri archivistici e dei flussi informatici, che garantiscono le comunicazioni con le società aggiudicatarie delle varie commesse in quanto vincitrici di gare pubbliche; viene altresì svolto il controllo della qualità delle lavorazioni realizzate in esterno.

La Rai, e la Direzione Teche in particolare, hanno sempre dedicato la massima attenzione al tema della qualità della do-

cumentazione, sia per dare a tutti i cittadini la possibilità di ricercare facilmente i materiali di repertorio, sia per garantire la conservazione e la valorizzazione della testimonianza audiovisiva della storia del Paese.

Attualmente ogni anno vengono documentate circa 90.000 ore di prodotto radiotelevisivo. Occorre puntualizzare che l'attività di documentazione viene svolta in alcune sedi regionali dell'Azienda da personale impiegatizio coadiuvato da colleghi della direzione Teche, che svolgono quotidianamente il controllo della qualità delle lavorazioni effettuate esternamente. Infine, per quanto attiene alle modalità esecutive dell'appalto, si sottolinea che la procedura aperta relativa all'affidamento di servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali della programmazione radiotelevisiva della Rai è stata indetta nel luglio 2015 ed è stata suddivisa in 5 lotti – con la possibilità per i concorrenti di aggiudicarsi al massimo due lotti – al fine di garantire la massima partecipazione e apertura alla concorrenza.

La procedura si è svolta nel rigoroso rispetto della normativa *ratione temporis* applicabile: segnatamente il decreto legislativo n. 163 del 2006 allora vigente, come d'altronde è risultato confermato anche

dall'esito definitivo, favorevole per Rai, dei contenziosi instaurati da alcuni fornitori (principalmente i fornitori «uscenti» del servizio). In particolare, da ultimo, con sentenza n. 6188 in data 31 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità dell'operato di Rai.

Con specifico riferimento al criterio di aggiudicazione dell'appalto, si sottolinea che il criterio del minor prezzo è stato utilizzato da Rai, in conformità a quanto previsto sia dall'articolo 81 sia dall'articolo 82 del richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006 ed in linea con i relativi consolidati orientamenti giurisprudenziali a mente dei quali la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, in quanto tale, è sottratto al sindacato del giudice amministrativo eccettuati i casi in cui, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, detta scelta non sia manifestamente illogica o basata sul travisamento dei fatti. Peraltro, il servizio di cui si discute nel caso di specie, per quanto estremamente «centrale» per la concessionaria pubblica, presenta caratteristiche di indubbia standardizzazione e ripetitività che rendono inappropriata l'applicazione di criteri di carattere qualitativo per l'individuazione della miglior offerta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	133
Sulla pubblicità dei lavori	133
Sulle deliberazioni dell'ufficio di presidenza in punto di consulenti e collaboratori	133
Audizione dell'onorevole Giuseppina Occhionero	133

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Martedì 19 novembre 2019. – Coordinatore: Piera AIELLO (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 11.15 alle 14.10.

Mercoledì 19 novembre 2019. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Sulle deliberazioni dell'ufficio di presidenza in punto di consulenti e collaboratori.

Il PRESIDENTE rende noto alla Commissione che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha preso atto di una lettera con la quale il signor Arzillo si è dichiarato disponibile a non assumere l'incarico di consulente della Commissione. Apprezzando la disponibilità e il senso di responsabilità manifestato nella missiva citata, il PRESIDENTE propone che, in mancanza di obiezioni, si dia seguito all'intendimento già espresso dall'ufficio di presidenza. Pertanto, non essendovi osservazioni, resta stabilito di non dare esecuzione alla delibera relativa al signor Arzillo, adottata il 6 novembre scorso.

Audizione dell'onorevole Giuseppina Occhionero.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all'onorevole Giuseppina Occhionero ricordandole che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del regolamento in-

terno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'onorevole Occhionero di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Su richiesta della deputata OCCHIONERO, il PRESIDENTE dispone la secretazione dell'intera audizione. La deputata OCCHIONERO svolge una relazione sul rapporto di collaborazione intercorso con Antonino Nicosia e sulle visite ispettive effettuate in alcuni istituti penitenziari di diverse regioni italiane.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (Misto-LeU), SUDANO (IV-PSI), ENDRIZZI (M5S), LONARDO (FI-BP), CORRADO (M5S), Marco PELLEGRINI (M5S) nonché i deputati

LUPI (Misto-NCI-USEI), ORLANDO (PD), FERRO (FdI), MIGLIORINO (M5S), DARA (Lega), Piera AIELLO (M5S), ASCARI (M5S), Davide AIELLO (M5S), PAOLINI (Lega) e VERINI (PD).

Sull'ordine dei lavori, in relazione all'eventualità di rinviare il seguito della discussione, intervengono i deputati LUPI (Misto-NCI-USEI), MIGLIORINO (M5S), PRETTO (Lega), ENDRIZZI (M5S), SUDANO (IV-PSI) e VERINI (PD). Il PRESIDENTE, acquisiti i diversi orientamenti, dispone che il dibattito si concluda con la seduta in corso. La deputata OCCHIONERO fornisce, quindi, i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Occhionero e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato parlamentare per la sicurezza del Bundestag .. 135

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), generale Luciano Carta (*Svolgimento e conclusione*) 135

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti del Comitato parlamentare per la sicurezza del Bundestag.

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 12.50.

AUDIZIONI

Martedì 19 novembre 2019. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 15.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), generale Luciano Carta.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), generale Luciano CARTA.

Luciano CARTA, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI), i senatori Adolfo URSO (FdI) e Francesco CASTIELLO (M5S), il deputato Enrico BORGHI (PD) e il senatore Claudio FAZZONE (FI), a cui risponde Luciano CARTA, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE)*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Carta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	136
Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle	136

Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario

per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle, accompagnato dal dottor Attilio Toscano, coordinatore degli interventi nella Regione siciliana.

Enrico ROLLE, *commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, e Attilio TOSCANO, *coordinatore degli interventi nella Regione siciliana*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Enrico ROLLE, *commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, e Attilio TOSCANO, *coordinatore degli interventi nella Regione siciliana*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

Audizioni di rappresentanti della Dirigenza penitenziaria sindacalizzata (D.P.S.) e del Sindacato Direttori Penitenziari (Si.Di.Pe.)	6
Audizione rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato	6
Audizione rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

RISOLUZIONI:

7-00321 Prisco: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine.	
7-00371 Macina: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo.	
7-00373 Sisto: Allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine ed ulteriori misure in favore degli appartenenti al Corpo medesimo (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Michele Giacomelli, rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa e di Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Vladimiro Zagrebelsky, già giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, di Agatino Cariola, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli

studi di Catania e di Andrea Cannone, professore di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Bari « Aldo Moro »	9
RISOLUZIONI:	
Sui lavori delle Commissioni	10
7-00247 Suriano ed altri: Su iniziative in merito alla questione delle sottrazioni internazionali di figli minori ad opera di un genitore (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00365 Paolini e 7-00370 Bartolozzi</i>)	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	11
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione di emendamenti</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Esame emendamenti C. 1524 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni dei rappresentanti della Fondazione Leone Moressa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari »	27
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1830</i>)	28
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Piera Aiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	36
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	37
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida e C. 1869 Belotti (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	42
5-03141 Formentini: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong.	
5-03142 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi della situazione a Hong Kong	42
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-03143 Siragusa: Sull'apertura di una nuova sede consolare a Tenerife	43
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	47
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).	
Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperla	49
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Laran »	49
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 123 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di veicoli di nuova generazione VTLM 2. Atto n. 126 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Scheda depositata</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	55
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) .	57

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	68
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
VII Cultura, scienza e istruzione	
AVVERTENZA	73
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 3.53 e 3.067 delle relatrici</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« <i>end of waste</i> »).	
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi (FIRI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
SEDE REFERENTE:	
DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo del Governo</i>)	94
ERRATA CORRIGE	86
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentati dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in merito all'aggiornamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas nonché sulle iniziative avviate dall'Autorità a favore dei consumatori, con riguardo al regime della salvaguardia ...	95
SEDE CONSULTIVA:	
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
RISOLUZIONI:	
7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	101
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agopuntura (AIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale estetisti (ConfEstetica) e dell'Associazione Tatuatori.it (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111

RISOLUZIONI:

7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00271 Panizzut</i>)	114
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dal deputato Novelli</i>) ...	117
AVVERTENZA	116

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.	
Audizione del professor Giorgio Prosdomici Gianquinto, docente presso l'università di Bologna, della professoressa Stefania De Pascale, docente presso l'università di Napoli Federico II, e della professoressa Grazia Maria Scarpa, docente presso l'università di Sassari	122
Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico	122
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposta di parere predisposta dal Relatore</i>)	124

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	126
Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico (<i>Seguito dell'audizione e conclusione</i>)	126
Sui lavori della Commissione	127
Sulla pubblicazione dei quesiti	127
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – n. 131/748, n. 135/757 e n. 136/759</i>)	128

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	133
Sulla pubblicità dei lavori	133
Sulle deliberazioni dell'ufficio di presidenza in punto di consulenti e collaboratori	133
Audizione dell'onorevole Giuseppina Occhionero	133

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato parlamentare per la sicurezza del Bundestag ..	135
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), generale Luciano Carta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori	136
Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizza- zione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle	136

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0083310